



Sede Legale
via Tre Settembre, 316
47891 – Dogana
Repubblica di San Marino

Socio Unico
Banca Agricola Commerciale

BAC Absolute Return
BAC Strategic Income

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE E PROSPETTO INFORMATIVO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEL PUBBLICO



*ai sensi della legge 17 novembre 2005, n° 165 e del Regolamento n° 2006/03
della Banca Centrale della Repubblica di San Marino*

IL PRESENTE REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE E PROSPETTO INFORMATIVO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEL PUBBLICO ISTITUITI E GESTITI DA BAC Investments SG Spa È STATO APPROVATO DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN DATA 17 settembre 2019.

AVVERTENZA - L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE, COMPRENSIVO DEL RELATIVO PROSPETTO, NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO

L'OFFERTA DELLE QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO DI GESTIONE E PROSPETTO INFORMATIVO È AUTORIZZATA DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. TALE AUTORIZZAZIONE È VALIDA ESCLUSIVAMENTE NELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. L'OFFERTA, ACQUISTO, VENDITA O DETENZIONE DELLE QUOTE IN UNO STATO DIVERSO DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO È CONDIZIONATA AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DI QUELLO STATO. LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE NON COSTITUISCE UN'OFFERTA O UN INVITO IN ALCUNA GIURISDIZIONE NELLA QUALE DETTA OFFERTA O INVITO NON SIANO LEGALI O NELLA QUALE LA PERSONA CHE VENGA IN POSSESSO DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE NON ABbia I REQUISITI PER ADERIRVI.

Il presente regolamento unico di gestione e prospetto informativo, che ne costituisce parte integrante, deve essere consegnato al Sottoscrittore prima dell'investimento. Si raccomanda la lettura del presente documento, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire e ai rischi connessi. Il presente documento non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva approvazione della Società di Gestione.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo di BAC Investments SG Spa dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ed è stato approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 17 settembre 2019.

Il presente Regolamento unico di gestione (di seguito “Regolamento”), redatto ai sensi dell’art. 120 del Regolamento 2006/03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si compone di:

Parte A. Scheda Identificativa

Parte B. Caratteristiche del Prodotto

Parte C. Modalità di Funzionamento

Parte D. Prospetto Informativo.

Copia del Regolamento e del Prospetto che ne costituisce parte integrante viene consegnata al Sottoscrittore prima dell’investimento.

La sottoscrizione e partecipazione ai Fondi Comuni di Investimento di cui al presente Regolamento unico è aperta alla generalità del pubblico, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento 2006/03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (“*Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo*”). Tutti i Fondi di cui al presente Regolamento unico possono essere oggetto di offerta al pubblico nel territorio della Repubblica di San Marino nel rispetto delle norme vigenti in materia di sollecitazione all’investimento.

In relazione a tale caratteristica, i Fondi di cui al presente Regolamento sono sottoposti ad una regolamentazione più stringente dell’attività di investimento e della redazione dei regolamenti di gestione, finalizzata principalmente a perseguire una accentuata diversificazione del portafoglio e maggiori obblighi informativi.

I Fondi di cui al presente Regolamento unico sono Fondi di diritto sammarinese di tipo **UCITS III**. La Società di Gestione è pertanto tenuta al rispetto delle tecniche di gestione e dei divieti di carattere generale di cui all’art. 79 del Regolamento 2006/03, nonché al rispetto delle regole di frazionamento e contenimento del rischio e delle altre regole prudenziali previste dalla Parte III, Titolo II, Capo II del Regolamento 2006/03 illustrate sinteticamente nell’Appendice D al presente documento.

La vendita delle quote dei Fondi comuni di investimento di cui al presente Regolamento è autorizzata, nei limiti sopra indicati, dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tale autorizzazione è valida esclusivamente nello Stato della Repubblica di San Marino. L’offerta, acquisto, vendita o detenzione delle quote in uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino è condizionata al rispetto delle disposizioni previste dall’ordinamento giuridico di quello Stato.

L’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza non deve intendersi come una garanzia da parte di detta Autorità, né essa si assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità dei contenuti del presente Regolamento e Prospetto Informativo. L’autorizzazione della Società di Gestione e dei singoli Fondi da questa istituiti e gestiti da parte della Banca Centrale non costituisce inoltre una garanzia della performance dei Fondi.

A fronte di ciascuno dei Fondi di cui al presente Regolamento unico, la SG tiene un portafoglio di investimenti distinto. Ciascun Fondo avrà passività separate rispetto agli altri Fondi e la Società di Gestione non sarà responsabile nel suo complesso verso parti terze per le passività di ciascun Fondo, il quale sarà formato da un portafoglio distinto di investimenti mantenuto e gestito in conformità agli obiettivi di investimento applicabili a tale Fondo, come precisato nel Regolamento di Gestione e nel Prospetto Informativo.

I Fondi disciplinati dal presente Regolamento unico sono Fondi di diritto sammarinese:

- § “mobiliari”, poiché il loro patrimonio è impiegato esclusivamente in strumenti finanziari e liquidità;
- § “aperti”, secondo la definizione di cui all’art. 73 del Regolamento 2006/03, in quanto gli investitori possono, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte. La sottoscrizione delle quote appartenenti alla classe “Previdenza” (“P”) è riservata ai residenti sammarinesi e il rimborso è soggetto alle condizioni indicate al paragrafo VIII.2 della Parte C del presente Regolamento;;
- § destinati alla “generalità del pubblico”, secondo la definizione di cui all’art. 75 del Regolamento 2006/03, in quanto possono essere sottoscritti da chiunque.

In caso di dubbi sulle informazioni contenute nel presente Regolamento, nonché sull’idoneità di qualsivoglia investimento in quote di Fondi a soddisfare particolari esigenze individuali, l’investitore è invitato a consultare il proprio consulente professionale, o a rivolgersi direttamente alla Società di Gestione e/o ai soggetti incaricati del collocamento.

Gli Amministratori della Società di Gestione, i cui riferimenti sono indicati nella sezione immediatamente successiva, sono responsabili delle informazioni contenute nel presente documento. Per quanto risultante in buona fede agli Amministratori (che hanno fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurarsene), le informazioni contenute nel presente documento sono corrette sotto ogni profilo e non omettono nulla che possa comprometterne la veridicità o indurre in errore i potenziali sottoscrittori.

Gli Amministratori della Società di gestione si assumono ogni responsabilità derivante dalla pubblicazione di tali informazioni.

Il presente Regolamento è stato redatto esclusivamente e viene fornito agli investitori al fine di valutare l’investimento in quote dei Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa. L’investimento in quote dei Fondi è adatto solo agli investitori che comprendano i rischi correlati all’investimento in quote di fondi comuni di investimento e che ricerchino un apprezzamento del capitale investito nel medio/lungo termine.

Nel prendere in considerazione un investimento nelle quote dei Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa, gli investitori dovrebbero inoltre tenere conto di quanto segue:

§ alcune informazioni contenute nel presente Regolamento (e nel Prospetto Informativo, che ne costituisce parte integrante), i documenti menzionati in tali documenti e qualsiasi opuscolo pubblicato dalla SG con la funzione di documentazione d’offerta costituiscono dichiarazioni previsionali, e comprendono rendimenti stimati o target sugli investimenti che possono essere effettuati dalla Società. Tali dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente soggette a rischi e incertezze significativi di natura economica, di mercato e/o di altra natura e, di conseguenza, gli eventi o i risultati effettivi o le performance effettive dei Fondi possono differire in misura sostanziale da quelli riflessi o contemplati da tali dichiarazioni previsionali. Nulla di quanto contenuto nel presente Regolamento (e nel Prospetto che ne costituisce parte integrante) deve essere interpretato come una consulenza legale, fiscale, normativa, finanziaria, contabile o di investimento.

Le dichiarazioni rese nel presente Regolamento (e nel Prospetto Informativo che ne costituisce parte integrante) si basano sulle leggi e sulla prassi in vigore alla data del presente documento e sono soggette a modifiche.

Tutte le decisioni relative alla sottoscrizione di quote di Fondi di cui al presente Regolamento devono essere prese sulla base delle informazioni contenute nel presente documento pubblicato dalla Società di Gestione, nelle relazioni e nei bilanci annuali o semestrali (se pubblicati successivamente) disponibili presso la sede legale della Società di Gestione, nonché alla luce di ogni sopraggiunta modifica nelle disposizioni normative finanziarie e fiscali.

Il presente Regolamento (ed il Prospetto Informativo che ne costituisce parte integrante) potranno essere tradotti in altre lingue a condizione che la versione tradotta sia una traduzione diretta del testo redatto in lingua italiana. In caso di incongruenze o ambiguità in relazione al significato di una parola o espressione in un’eventuale traduzione, farà fede esclusivamente la versione

in lingua italiana.

Il presente Regolamento (ed il Prospetto Informativo che ne costituisce parte integrante) non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto nei Paesi in cui tali offerte o sollecitazioni non siano consentite dalla legge o in cui il soggetto proponente non sia a ciò abilitato, oppure in cui la legge vietи di rivolgere tali offerte o sollecitazioni ai potenziali destinatari. In nessuna circostanza il Modulo di Sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui l'offerta o la sollecitazione possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

Coloro che intendono sottoscrivere quote di Fondi di cui al presente documento, sono tenuti ad informarsi sui requisiti previsti dalla normativa per la sottoscrizione e sui vincoli valutari e fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di cittadinanza, residenza e domicilio.

L'investimento in quote di Fondi comporta considerazioni e fattori di rischio che gli investitori dovrebbero opportunamente considerare prima della sottoscrizione. In aggiunta, potrebbero presentarsi circostanze o occasioni in cui la Società di Gestione, o società del gruppo di appartenenza della Società di Gestione, potrebbero incontrare potenziali conflitti di interesse in relazione ai Fondi. Si invitano pertanto gli investitori ad esaminare il presente Regolamento (ed il Prospetto Informativo che ne costituisce parte integrante) attentamente e nella sua interezza, nonché a rivolgersi ai loro consulenti, alla stessa Società di Gestione o ai soggetti incaricati del collocamento, al fine di valutare l'opportunità dell'investimento in considerazione della propria situazione patrimoniale e del proprio profilo di rischio, nonché al fine di vagliare opportunamente le conseguenze di natura fiscale derivanti dall'investimento in quote di Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa.

Si evidenzia inoltre che la Società di Gestione non rilascia alcuna garanzia in ordine all'effettivo conseguimento da parte dei Fondi dei rispettivi obiettivi d'investimento, a meno che ciò non sia espressamente e chiaramente indicato nelle disposizioni relative a singoli Fondi; la performance di ciascun Fondo potrà dunque dipendere dalla performance degli investimenti sottostanti, ed i risultati conseguiti in passato non saranno necessariamente indicativi di risultati futuri. Di conseguenza, il valore delle quote potrà aumentare così come diminuire ed è possibile che gli investitori potrebbero non recuperare, parzialmente o totalmente, gli importi investiti.

Analogamente, i livelli e le basi di imposizione fiscale, così come eventuali esenzioni o agevolazioni, possono subire variazioni nel corso della durata dell'investimento, modificando le condizioni di redditività dello stesso.

I Fondi potrebbero essere assoggettati a ritenuta fiscale o ad altre imposte sui redditi e/o sugli utili derivanti dal proprio portafoglio di investimento. Nel caso in cui il Fondo investa in titoli non soggetti a ritenuta fiscale o ad altre imposte all'atto dell'acquisizione, non può essere fornita alcuna garanzia che tali titoli non vengano assoggettati a imposte in futuro, in seguito a modifiche delle leggi, dei trattati, delle norme o dei regolamenti applicabili o di interpretazione degli stessi. Il Fondo potrebbe non essere in grado di recuperare tali imposte e, pertanto, dette modifiche potrebbero avere un effetto negativo sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo.

Le informazioni fiscali fornite nel presente Documento si basano, per quanto a conoscenza degli Amministratori, sulle leggi e prassi fiscali vigenti alla data della sua redazione. La normativa fiscale, lo status fiscale dei Fondi, l'imposizione a carico dei Partecipanti e qualsiasi esenzione fiscale, così come le conseguenze di tale status e di tali esenzioni, possono variare tempo per tempo. Eventuali modifiche alla normativa fiscale in qualsiasi giurisdizione in cui un Fondo sia commercializzato o in cui sia possibile investire potrebbero compromettere il valore degli investimenti del Fondo nella giurisdizione interessata e la capacità del Fondo stesso di conseguire il proprio obiettivo di investimento e/o modificare i rendimenti al netto delle imposte per i Partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG

BAC Investments SG Spa, società di gestione di diritto sammarinese, è la Società di gestione (di seguito anche SG) cui è affidata la gestione del patrimonio dei Fondi e l'amministrazione dei rapporti con i Partecipanti.

Con provvedimento del 22 aprile 2016, prot. n° 16/3516, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha autorizzato la SG a svolgere quale attività principale la prestazione professionale dei servizi di investimento collettivo di cui alla lettera E dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dei servizi di investimento collettivo non tradizionali di cui alla lettera F dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e quali attività accessorie il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre n.165 e, limitatamente alle quote di Fondi Comuni di Investimento di propria istituzione, il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165.

BAC Investments SG Spa è iscritta al n° 74 del Registro dei Soggetti Autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 11 della Lisf.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Il capitale sociale di € 500.000,00 interamente sottoscritto e versato, è detenuto al 100% da BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese Spa, iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di San Marino al num. 48 con sede Legale e Direzione Generale in via Tre Settembre 316, 47891 DOGANA (RSM), che assume la qualifica di socio unico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 23 febbraio 2006, n° 47.

Di seguito vengono riepilogate in sintesi le principali informazioni relative alla Società di Gestione, BAC Investments SG Spa.

Società di Gestione

BAC Investments SG Spa

via Tre Settembre, 316

47891 - Dogana (Repubblica di San Marino)

Tel.: 0549.871418

E-mail: info@bac-investments.sm

Sito web: www.bacinvestments.sm

Assetto Proprietario

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese Spa (Socio Unico)

sede legale in Via Tre Settembre 316, Dogana 47891, Repubblica di San Marino

iscritta al Registro dei Soggetti Autorizzati al n.48

iscritta al Registro delle Imprese Capogruppo al n. IC004

codice operatore economico SM00087

0549 871111

Capitale Sociale

500.000,00 € i.v.

Attività principali

Le attività principali svolte dalla SG sono le seguenti:

- *la prestazione professionale dei servizi di investimento collettivo di cui alle lettere E ed F dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165, realizzata attraverso:*
 - *la promozione, istituzione ed organizzazione di Fondi comuni d'investimento e*

I'amministrazione dei rapporti con i Partecipanti;

- la gestione del patrimonio dei Fondi, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, depositi bancari ed ogni altro bene ammesso ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente;

- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165;*
- la commercializzazione di quote di Fondi di propria istituzione, di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165;*
- lo svolgimento di attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;*
- lo studio, la ricerca, l'analisi in materia economica e finanziaria;*
- predisposizione e gestione di servizi informatici e di elaborazione dati e 'amministrazione di immobili a proprio uso funzionali.*

Consiglio di Amministrazione	Wlademir Biasia (Presidente) Andrea Ragagni (Vice Presidente) Francesco Raffaeli (Consigliere indipendente) Daniele Savegnago (Consigliere)
Collegio Sindacale	Stefania Gatti (Presidente) Alberto Vaglio (Sindaco Effettivo) Andrea Lombardi (Sindaco Effettivo)
Direttore Generale	Luca Pantaleoni
Società di Revisione	ab&d audit business & development spa <i>Via XXVIII Luglio, 212 47893, Borgo Maggiore (RSM) iscritta al n. 1 del Registro Revisori Contabili della Repubblica di San Marino</i>
Internal Auditing	Conformis in Finance <i>Via Vincenzo Monti, n.8, 20123 Milano (MI)</i>

PARTA A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, Tipologia, Durata, Ammontare minimo della sottoscrizione dei Fondi

La Società di Gestione **BAC Investments SG Spa SPA** (di seguito “Società di Gestione” o “Società” o “SG”) ha istituito i Fondi Comuni di Investimento aperti di diritto sammarinese di tipo **UCITS III** (di seguito “i Fondi”) destinati alla generalità del pubblico come disciplinati dalla Parte III, Titolo II, Capo II del Regolamento 2006/03 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito Reg. n° 2006/03), denominati come segue ed aventi la durata indicata (Tabella 1):

Denominazione del fondo	Tipologia	Durata prevista	Sottoscrizione iniziale minima	Grado di rischio attribuito dal gestore
1. BAC Absolute Return	Aperto di tipo <i>Ucits III</i>	31.12.2099	1.000 euro	medio-basso
2. BAC Strategic Income	Aperto di tipo <i>Ucits III</i>	31.12.2099	1.000 euro	medio-basso
Società di gestione (SG)	BAC Investments SG Spa con sede legale nella Repubblica di San Marino, in Via Tre Settembre 316, 47891 Dogana, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 74, appartenente al GRUPPO BAC. <i>Sito web:</i> www.bacinvestments.sm			
Banca Depositaria	<p>Banca Depositaria di tutti i fondi indicati nella presente scheda è BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese Spa, capogruppo del medesimo GRUPPO BAC di appartenenza della SG, con sede legale e Direzione Generale in via Tre Settembre 316, 47891 Dogana (RSM) iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 48 e sito web: www.bac.sm. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte presso BAC SPA. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dei fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e della SG.</p> <p>Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento della Banca Centrale n. 2006-03 e successive modifiche i beni dei Fondi potranno essere sub-depositati presso:</p> <p>Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 - 60325 Francoforte – Germania Allfunds Bank - Via Santa Margherita n.7 - 20121 Milano - Italia EUROCLEAR BANK S.A N.V - Boulevard du Roi Albert n. 1 – Brussels – Belgio BFF BANK S.P.A. – Via Domenichino n. 5 – Milano – Italia</p>			
Soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote	Per tutti i Fondi indicati nella presente scheda la Banca Depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote.			
Caratteristiche delle quote e pubblicazione del loro valore	Per tutti i Fondi indicati nella presente scheda il valore delle quote, espresso nella valuta di riferimento del Fondo, è determinato con cadenza giornaliera (se festivo il giorno successivo), ed è pubblicato il giorno successivo alla data di valorizzazione presso la sede della SG, sul sito internet www.bacinvestmens.sm e della Banca Depositaria www.bac.sm e, con indicazione della data di riferimento, su uno o più quotidiani sammarinesi. Sui medesimi sono pubblicati gli avvisi delle modifiche ai regolamenti di gestione dei Fondi. All'atto di avvio del Fondo, al fine di procedere all'attribuzione delle quote ai sottoscrittori, il valore unitario delle quote è convenzionalmente 10,00€. La sottoscrizione delle quote appartenenti alla classe “Previdenza” è riservata ai residenti sammarinesi e il rimborso è soggetto alle condizioni indicate al paragrafo VIII.2 della Parte C del presente Regolamento.			
Parametro di riferimento (benchmark)	Absolute Return - l'obiettivo di rendimento del Fondo nell'anno solare è intorno all'Euribor 3 mesi + 2,50% da raggiungere con una deviazione standard inferiore a 5%			
	Strategic Income – Leonteq Global Income Funds 4% RC Index 100%			

Tutte le informazioni ai fini della sollecitazione all’investimento, integrative del regolamento di gestione, sono contenute nella parte D (Prospetto Informativo) del presente documento.

PARTE B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

I. SCOPO, OGGETTO, POLITICA INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1. Disposizioni comuni a tutti i Fondi

1. I Fondi di cui al presente Regolamento unico sono Fondi aperti di diritto sammarinese di tipo **UCITS III** secondo la definizione di cui all'art. 1, lettera j, del Regolamento n° 2006/03. Il rimborso delle quote appartenenti alla classe "Previdenza" ("P") è soggetto alle condizioni indicate al paragrafo VIII.2 della Parte C del presente Regolamento.
2. Tali Fondi sono destinati alla generalità del pubblico secondo la definizione di cui all'art. 75 del Regolamento n° 2006/03, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 e possono essere del tipo "ad accumulazione" o "distribuzione" dei proventi.
3. Lo scopo, l'oggetto, la politica di investimento e le altre caratteristiche di ciascun Fondo sono descritte nella successiva sezione 2, "Disposizioni specifiche relative a ciascun Fondo".
4. Il patrimonio di ciascun Fondo, salvo quanto ulteriormente dettagliato nella successiva sezione 2 "Disposizioni specifiche relative a ciascun Fondo", nonché nell'Appendice D al Prospetto, può essere investito in:
 - i. strumenti finanziari quotati di cui all'Allegato 2, lettere a), b), d) ed e), della LISF;
 - ii. strumenti finanziari di cui all'Allegato 2, lettere a), b), d) ed e), della LISF non quotati entro il limite complessivo del 10% del totale delle attività del Fondo;
 - iii. Parti di OIC UCITS;
 - iv. Parti di OIC non UCITS aperti entro il limite complessivo del 30% del Totale delle Attività del Fondo: 1. il cui patrimonio è investito nelle attività di cui all'art. 83 del Regolamento n° 2006/03; 2. per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale; 3. i cui regolamenti di gestione non prevedano deroghe al rispetto dei divieti di carattere generale di cui all'articolo 79 o ai limiti all'indebitamento di cui all'articolo 94, comma 5, del Regolamento n° 2006/03;
 - v. depositi bancari presso banche sammarinesi o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente al "Gruppo dei dieci", a condizione che: 1. non abbiano una scadenza superiore a dodici mesi; 2. siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a quindici giorni.
5. I Fondi di tipo UCITS possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.
6. Restano fermi i divieti di carattere generale di cui all'art. 79 del Regolamento n° 2006/03.
7. Si applicano le disposizioni previste dal Titolo II, Capo II, del Regolamento n° 2006/03.
8. La valuta di denominazione dei Fondi di cui al presente Regolamento è l'Euro (€), salvo quanto ulteriormente dettagliato nella sezione 2 del presente punto ("Disposizioni specifiche relative a ciascun Fondo"). L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano i decimali fino al quarto.
9. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento accertato quotidianamente dalla Banca Centrale Europea. Nel caso in cui il citato tasso di cambio non fosse disponibile verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, attraverso le rilevazioni dei principali contributori e sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di *Bloomberg Finance L.P.*
10. Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale dei suddetti strumenti finanziari sulla componente complessiva del portafoglio del Fondo, compatibilmente con quanto indicato al

punto 3 della Sezione A del Prospetto.

11. Nell'ambito delle strategie di investimento dei singoli Fondi oggetto del presente Regolamento, resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste e che si discostano dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento, volte a tutelare gli interessi dei Partecipanti, ferme restando le tipologie di strumenti finanziari nei quali può investire ciascun Fondo. Le motivazioni sottostanti le scelte di investimento non pienamente rispondenti a quanto previsto dal Regolamento di ciascun fondo sono riportate nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale del Fondo.

12. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari e delle altre attività che compongono il portafoglio del Fondo. La variabilità del valore unitario della quota del Fondo è in ogni caso, determinata dall'andamento dei mercati in cui sono investite le attività del Fondo stesso; conseguentemente, non può essere garantito alcun livello di rendimento predefinito, né la restituzione integrale dell'investimento effettuato, a meno che ciò non sia espressamente e chiaramente indicato nelle disposizioni relative ai singoli Fondi.

13. Alla data di approvazione del presente Regolamento unico, le quote di partecipazione ai Fondi ivi previsti non sono destinate alla negoziazione in alcun mercato regolamentato.

14. Fatto salvo quanto riportato al precedente punto 2, la SG può limitare o impedire la sottoscrizione di propri Fondi da parte di una persona fisica o giuridica qualora la detenzione di quote da parte di tale soggetto violi la legge o i regolamenti della Repubblica di San Marino o di altri Paesi, oppure possa danneggiare la SG stessa o la maggioranza dei Partecipanti ai Fondi. Più specificamente, la SG avrà la facoltà di imporre le restrizioni a suo giudizio necessarie al fine di garantire che le quote dei Fondi di propria istituzione non siano acquisite o detenute, direttamente o a titolo effettivo, da soggetti in situazioni (direttamente o indirettamente riguardanti tali soggetti, sia singolarmente che in combinazione con altri soggetti, anche non collegati, oppure in qualsiasi altra circostanza ritenuta pertinente dalla SG stessa) che a giudizio della SG possano assoggettare o esporre la SG a obblighi di imposta o altri oneri economici cui essa non sarebbe altrimenti assoggettata o esposta oppure far sì che la SG sia tenuta ad altri oneri anche solo di natura amministrativa. Tali persone fisiche, giuridiche o società sono definite "Soggetti non ammessi".

15. I fondi del presente Regolamento non effettuano operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di total return swap.

2. Disposizioni specifiche relative a ciascun Fondo

1. Questa sezione del Regolamento unico di gestione è destinata ad accogliere le previsioni di dettaglio relative a ciascuno dei singoli Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa.
2. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei singoli fondi si rimanda al punto 3 della Sezione A del Prospetto Informativo allegato al presente regolamento.

BAC ABSOLUTE RETURN

Categoria del Fondo. Flessibile

ISIN: **classe R - SM000A2P0AK7**

classe I - SM000A2P0AL5

classe P - SM000A41K953

Finalità del Fondo. il fondo si propone di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Politica di investimento. il fondo orienterà gli investimenti verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 70% degli attivi netti del Fondo, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni fino al 100%. Il Fondo non sarà subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di valute. Il Fondo non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di rating dell'emittente. Il Fondo inoltre potrà detenere liquidità. Il Fondo potrà investire in modo significativo i propri attivi netti in parti di altri OIC.

Limiti. Le regole di frazionamento e contenimento dei rischi per l'investimento nel fondo sono quelli relativi ai fondi di tipo UCITS III, riportati nel regolamento 2006-03 al TITOLO II, Capo II, art. 85 e seguenti.

Aree geografiche/mercati di riferimento. Il Fondo investe principalmente in Europa, Nord America, Pacifico e nei mercati dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti e/o settori industriali. La selezione dei titoli azionari e obbligazionari avviene principalmente tra quelli a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici mentre per gli OIC avviene tra le principali case d'investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating (Morningstar) e coefficienti di rendimento (volatilità, indice di sharpe). Non è consentito l'investimento diretto in altri fondi gestiti dalla stessa SG.

Specifici fattori di rischio. Altri rischi rilevanti per il fondo non adeguatamente rappresentati dall'indicatore:

- **Rischio di credito:** è il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo risulti inadempiente ovvero non assolla, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
- **Rischio di controparte:** è il rischio che una controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo risulti inadempiente ovvero non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.
- **Rischio del tasso d'interesse** Le variazioni dei tassi d'interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d'interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli strumenti finanziari stessi sono trattati. Il rischio di liquidità è il rischio che, in particolari situazioni di stress di mercato, la vendita degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo sia realizzabile a condizioni sfavorevoli.
- **Rischio di cambio:** Le attività di un Comparto possono essere investite in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Il Comparto può risentire negativamente delle variazioni dei tassi di cambio tra tali titoli e la propria valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero anche ripercuotersi sul reddito conseguito su tali investimenti, il quale potrebbe essere soggetto allo stesso rischio di cambio.

Tecnica di gestione e processo di selezione degli strumenti finanziari. Essendo il Fondo gestito per perseguire un rendimento positivo su base anno solare, lo stile di gestione è dinamico e flessibile, con un controllo del rischio assunto anche in funzione della performance raggiunta nell'arco temporale considerato. La politica di investimento è basata più che sull'asset allocation, sulla selezione dei singoli titoli in portafoglio e su una strategia volta ad individuare il momento più opportuno per acquistare/vendere determinati titoli in portafoglio. Tale filosofia gestionale può anche caratterizzarsi per una modifica

frequente del portafoglio. In funzione di ciò la Società di Gestione ha la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio.

Parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Tuttavia l'obiettivo di rendimento del Fondo nell'anno solare è intorno all'Euribor 3 mesi + 2,50% da raggiungere con una deviazione standard inferiore a 5%.

Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo. La classificazione in termini di rischio/rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e rendimento. Più alta risulta tale posizione, maggiore è il rendimento potenziale del Fondo, ma al tempo stesso maggiore è il rischio di perdita di valore. Il Fondo è stato classificato dalla SG con profilo di rischio medio basso. La summenzionata categoria di rischio/rendimento riflette le valutazioni fatte dalla SG e da confronti con altri fondi appartenenti alla stessa categoria ed analoga politica di investimento. Tale collocazione potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. In ogni caso, la classificazione di un Fondo nella categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi in condizioni di mercato estreme.

Conflitti di interesse. A norma dell'art. 157 del Regolamento n° 2006/03, la Società di Gestione vigila per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Essa può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. La SG individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore della SG o di società del gruppo confliggono con gli interessi dei Fondi gestiti e assicura che il patrimonio dei Fondi non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. Si rimanda alla Sezione F del Prospetto informativo per i dettagli relativi al trattamento dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate.

Destinazione dei proventi. Il Fondo è ad accumulazione, ovvero a capitalizzazione dei proventi.

Spese a carico del Fondo. Sono a carico del Fondo le sole spese di stretta pertinenza dello stesso e funzionali all'attività ordinaria del Fondo. Per i dettagli relativi alle spese a carico del Fondo si rimanda a quanto previsto al punto III 2.1 della Parte B del presente Regolamento.

Spese a carico dei partecipanti. Si rimanda a quanto previsto al punto III 1.1 della Parte B del presente Regolamento.

Compenso spettante alla SG. Alla SG spettano le commissioni di gestione e gli altri compensi e rimborsi come meglio dettagliati al punto III 2.1 della Parte B del Regolamento di gestione dei Fondi. Sono previste commissioni di performance per la classe R e P.

BAC STRATEGIC INCOME

Categoria del Fondo. Obbligazionario Flessibile

ISIN: classe R - SM000A2P0AM3 classe RD - SM000A2P0AN1 classe I - SM000A2P0AP6 classe ID - SM000A2P0AQ4

Finalità del Fondo. L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine, nonché generare reddito.

Politica di investimento del Fondo. Il fondo cercherà di raggiungere i predetti obiettivi investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari denominati in Euro, emessi da società, governi, organismi sovranazionali, autorità locali e enti pubblici nazionali di tutto il mondo.

Limiti.

- Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro e, fino ad un massimo del 30%, in valute diverse.
- Il Fondo può investire in modo residuale in titoli convertibili contingenti) emessi in tutto il mondo da governi o società.
- Il Fondo può anche acquisire esposizione residuale ai titoli obbligazionari cartolarizzati.
- La duration media del portafoglio sarà inferiore a 7 anni.
- Il Fondo può investire in modo contenuto i propri attivi netti in parti di altri OIC obbligazionari.
- I proventi dell'investimento possono essere distribuiti agli investitori ogni semestre.

Aree geografiche/mercati di riferimento. Il Fondo investe principalmente in Europa, Nord America, Pacifico e nei mercati dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti e/o settori industriali. La selezione dei titoli obbligazionari avviene principalmente tra quelli a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici mentre per gli OIC avviene tra le principali case d'investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating (Morningstar) e coefficienti di rendimento (volatilità, indice di sharpe). Non è consentito l'investimento diretto in altri fondi gestiti dalla stessa SG.

Specifici fattori di rischio. Altri rischi rilevanti per il fondo non adeguatamente rappresentati dall'indicatore:

- **Rischio di credito:** è il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo risulti inadempiente ovvero non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
- **Rischio di controparte:** è il rischio che una controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo risulti inadempiente ovvero non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.
- **Rischio del tasso d'interesse** Le variazioni dei tassi d'interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d'interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli strumenti finanziari stessi sono trattati. Il rischio di liquidità è il rischio che, in particolari situazioni di stress di mercato, la vendita degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo sia realizzabile a condizioni sfavorevoli.
- **Rischio di cambio:** Le attività di un Comparto possono essere investite in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Il Comparto può risentire negativamente delle variazioni dei tassi di cambio tra tali titoli e la propria valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero anche ripercuotersi sul reddito conseguito su tali investimenti, il quale potrebbe essere soggetto allo stesso rischio di cambio.

Tecnica di gestione e processo di selezione degli strumenti finanziari. La filosofia d'investimento si basa sulla convinzione che la

dinamicità e la complessità crescenti dei mercati obbligazionari creano per gli investitori opportunità che possono essere sfruttate al meglio. Grazie a un processo di gestione del portafoglio concepito per massimizzare le varie opportunità che si presentano sui mercati obbligazionari, vengono prese decisioni d'investimento tempestive. Il Comparto è attivamente gestito e i titoli possono essere negoziati frequentemente, il che potrebbe comportare un elevato tasso di rotazione del portafoglio.

Parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del Fondo è l'indice Leonteq Global Income Funds 4% RC Index (codice Bloomberg LEONGIF4). Il gestore può anche discostarsi da questo parametro di riferimento in quanto il portafoglio è gestito attivamente.

Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo. La classificazione in termini di rischio/rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio e rendimento. Più alta risulta tale posizione, maggiore è il rendimento potenziale del Fondo, ma al tempo stesso maggiore è il rischio di perdita di valore. Il Fondo è stato classificato dalla SG con profilo di rischio medio basso. La summenzionata categoria di rischio/rendimento riflette le valutazioni fatte dalla SG e, laddove disponibili, l'entità dei rialzi e delle flessioni registrate dalle quote del Fondo in passato. Tale collocazione potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. In ogni caso, la classificazione di un Fondo nella categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi in condizioni di mercato estreme.

Conflitti di interesse. A norma dell'art. 157 del Regolamento n° 2006/03, la Società di Gestione vigila per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Essa può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. La SG individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore della SG o di società del gruppo confliggono con gli interessi dei Fondi gestiti e assicura che il patrimonio dei Fondi non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. Si rimanda alla Sezione F del Prospetto informativo per i dettagli relativi al trattamento dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate.

Destinazione dei proventi. Il Fondo può essere ad accumulazione o distribuzione (semestrale) a seconda della classe sottoscritta.

Spese a carico del Fondo. Sono a carico del Fondo le sole spese di stretta pertinenza dello stesso e funzionali all'attività ordinaria del Fondo. Per i dettagli relativi alle spese a carico del Fondo si rimanda a quanto previsto al punto III 2.1 della Parte B del presente Regolamento.

Spese a carico dei partecipanti. Si rimanda a quanto previsto al punto III 1.1 della Parte B del presente Regolamento.

Compenso spettante alla SG. Alla SG spettano le commissioni di gestione e gli altri compensi e rimborsi come meglio dettagliati al punto III 2.1 della Parte B del Regolamento di gestione dei Fondi. Sono previste commissioni di performance per le classi R e RD.

II. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. I Fondi di cui al presente Regolamento sono del tipo "ad accumulazione" o a "distribuzione" dei proventi, così come indicato nella Parte B, sezione I, paragrafo 2 del presente Regolamento unico per ciascuno dei Fondi ivi previsti.
2. La differenza tra le classi ad accumulazione e distribuzione consiste nelle diverse politiche di distribuzione:
 - nei Fondi "ad accumulazione", anche detti a "capitalizzazione dei proventi", i proventi realizzati non vengono distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo e concorrono alla formazione del Valore Patrimoniale Netto del Fondo stesso;
 - nei fondi a distribuzione si possono pagare proventi, attribuibili alla classe pertinente, stabiliti in base al risultato reddituale conseguito dal fondo. La frequenza delle distribuzioni per i fondi interessati è semestrale.
3. A sua assoluta discrezione, la SG ha il potere di emettere determinate classi nell'intento di offrire livelli stabili e costanti di

reddito (i "fondi a distribuzione"). Per tali classi di fondi, la SG intende pagare proventi secondo le modalità di seguito indicate:

- La SG distribuisce ai partecipanti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante con periodicità semestrale (periodi di riferimento 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre). La data di registrazione sarà sempre l'ultimo giorno di calcolo del NAV dei periodi di riferimento;
- La distribuzione avrà ad oggetto i proventi derivanti dall'utile prodotto nel corso del semestre come derivante come somma algebrica di tutte le componenti positive e negative del reddito di esercizio;
- È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo una propria prudenziale valutazione basata sulla situazione di mercato, la distribuzione di tutto o di parte dell'utile netto conseguito nel semestre. Si precisa che, in ogni caso, l'ammontare dei proventi distribuiti non rappresenta il risultato effettivo del fondo nel periodo. Il Consiglio di Amministrazione della SG ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato. In caso di risultato negativo nel periodo considerato non si procederà alla distribuzione;
- L'ammontare dei proventi conseguiti all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni semestre solare spettante ad ogni quota verrà illustrato in dettaglio nella Relazione Semestrale e nel Rendiconto Annuale dei fondi, prospetti contabili disciplinati dall'articolo 154 del Regolamento 2006-03;
- Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto precedente i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. Il primo giorno di quotazione ex-cedola sarà l'1 luglio e l'1 gennaio di ogni anno o il primo giorno di calcolo del NAV dopo le date di registrazione;
- La valuta di pagamento dei proventi sarà di 5 giorni lavorativi dopo le date di registrazione;
- La comunicazione dell'ammontare dei proventi distribuiti sarà comunicata con la stessa modalità con cui avviene la pubblicazione del valore delle quote dei fondi;
- La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della depositaria; qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla depositaria dell'intero certificato;
- In caso la distribuzione dei proventi all'interno dell'anno solare possa risultare superiore al risultato del fondo, rappresentando una distribuzione anche a valere sul capitale investito, la parte di importo distribuito che eccede detto risultato rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali. In ogni caso la distribuzione dei proventi avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- Per il trattamento fiscale dei proventi distribuiti si rimanda alla successiva parte IV da pagina 18 e seguenti.

III. REGIME DELLE SPESE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. Spese a carico dei Partecipanti

1. La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore, a titolo di rimborso limitato alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti ed indicati di volta in volta all'interessato:
 - i. le imposte, le tasse e i bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento o comunque dovute ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
 - ii. le spese connesse all'invio delle lettere di conferma dell'avvenuto investimento e di ogni operazione di rimborso;
 - iii. l'importo fisso per il primo versamento;
 - iv. l'importo fisso per gli eventuali versamenti successivi;
 - v. le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato, laddove ne sia richiesta l'emissione.

2. Per la sottoscrizione dei Fondi di cui al presente Regolamento, la SG ha il diritto di prelevare:

- i. un diritto fisso pari ad € 10,00 per ogni operazione di versamento iniziale e di € 5,00 per ogni operazione di versamento successivo;
- ii. un diritto fisso pari ad € 2,00 per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo;
- iii. un diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra Fondi (switch), pari ad € 10,00;
- iv. un diritto fisso per ogni operazione di rimborso, pari ad € 5,00;
- v. un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari ad € 75,00;
- vi. un diritto fisso per il rimborso delle spese relative ad ogni operazione avente ad oggetto i certificati rappresentativi delle quote (emissione, frazionamento, raggruppamento), pari ad € 100 per ogni operazione, e fatto salvo il caso in cui il sottoscrittore opti per la dematerializzazione delle quote;
- vii. ove richiesto dal Partecipante che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso la Banca Depositaria, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati (che viaggeranno ad esclusivo rischio del richiedente) nella misura minima di € 100;
- viii. nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID/SDD).

I diritti fissi sono riepilogati nella seguente tabella:

Diritti fissi a carico del sottoscrittore	Importo
Diritto fisso per ogni operazione di versamento iniziale	€ 10,00
Diritto fisso per ogni operazione di versamento successivo	€ 5,00
Diritto fisso per il versamento effettuato all'apertura di un PA	€ 2,00
Per ogni operazione di passaggio fra Fondi ("switch")	€ 10,00
Diritto fisso per ogni operazione di rimborso	€ 5,00
Per ogni pratica di successione	€ 75,00

3. Gli importi di cui ai punti precedenti potrebbero essere aggiornati, anche periodicamente, dalla SG; tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SG attraverso le medesime fonti indicate nella Scheda Identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari, nonché sul sito web della SG, www.bacinvestments.sm.

4. Alle modifiche regolamentari di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste al punto XV del presente Regolamento, nonché quelle previste alla Parte III, Titolo IV del Reg. 2006/03.

5. La Società di Gestione, o il soggetto incaricato di ricevere le adesioni per conto della SG, a fronte di ogni Sottoscrizione, ha diritto di trattenere una **commissione di sottoscrizione** (o di entrata) prelevata in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato nella Tabella. La SG ha la facoltà di concedere riduzioni sino al 100% del valore di tale commissione.

FONDO	ALIQUOTA
BAC Absolute Return	1,00%
BAC Strategic Income	1,00%

6. In caso di sottoscrizione mediante adesione a Piani di Accumulo, le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura prevista nel precedente punto, sull'importo dei singoli versamenti programmati del piano.

7. In caso di versamenti anticipati effettuati a valere su un Piano di Accumulo ai sensi del punto 5 del Paragrafo III della Parte

C del presente Regolamento la commissione di sottoscrizione verrà applicata sull'intero ammontare del versamento anticipato.

8. A fronte di ogni operazione di passaggio da un Fondo ad un altro, con il medesimo regime commissionale (con commissione di sottoscrizione), il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione, qualora quella dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento.

9. A fronte di operazioni di passaggio tra Fondi, la SG ha diritto a trattenere un'aliquota commissionale pari all'eventuale differenza tra la commissione di sottoscrizione prevista dal Regolamento per il Fondo di destinazione e la commissione di sottoscrizione trattenuta in occasione della sottoscrizione delle quote oggetto di conversione, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

10. E' fatta salva la facoltà della Società di Gestione, in fase di collocamento dei Fondi, di concedere agevolazioni nella forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione o abolizione dei diritti fissi e dei rimborsi spese, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con taluni soggetti collocatori o con talune categorie di sottoscrittori.

11. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento e nel Prospetto che ne costituisce parte integrante.

12. Non sono previste dalla SG **commissioni di uscita** in sede di rimborso delle quote aggiuntive alle commissioni di sottoscrizione, ove applicate.

2. Spese a carico del Fondo

1. Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza del Fondo o comunque strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari come a carico del Fondo. Conseguentemente, sono a carico dei Fondi le seguenti spese:

a) una commissione di gestione a favore della Società di Gestione, a titolo di remunerazione dell'attività di gestione e di coordinamento dei servizi di investimento; tale commissione viene calcolata e matura quotidianamente sul valore patrimoniale netto di ciascun Fondo e viene prelevata dalle disponibilità liquide di quest'ultimo il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. I Fondi sono suddivisi in diverse classi di quote e, di conseguenza, avranno differenti "valori di quota". E' prevista una classe "R" per la clientela retail e una classe "I" per quella istituzionale e la "D" per i fondi a distribuzione dei proventi. Per il fondo BAC Absolute Return è prevista una classe "Previdenza" ("P") riservata ai residenti sammarinesi. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità:

FONDO	COMMISSEIONE GESTIONE ALIQUOTA % ANNUA				
	CLASSE R	CLASSE RD	CLASSE I	CLASSE ID	CLASSE P
BAC Absolute Return	1,50%		0,70%		1,50%
BAC Strategic Income	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	

b) sono previste **commissioni di incentivo** (o di "performance") a favore della Società di Gestione per tutti i Fondi di classe R e RD e P di cui al presente Regolamento pari al 20% della differenza positiva maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota (al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di incentivo stessa) e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.

c) il **compenso da riconoscere alla Banca Depositaria** per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore patrimoniale netto di ciascun fondo, nella misura percentuale dello 0,20%, salvo condizioni migliorative applicate tempo per tempo dalla Banca Depositaria. Tale compenso è comprensivo delle spese inerenti ai servizi amministrativi dei Fondi (calcolo NAV, contabilità e segnalazioni di vigilanza dei Fondi, controlli, anagrafica clienti, etc.). I compensi sono espressi su base annua e sono calcolati sul

valore complessivo netto dei Fondi. Le aliquote effettivamente applicate saranno riportate nelle relazioni periodiche. L'importo è calcolato ed addebitato al Fondo con frequenza giornaliera e liquidato con frequenza mensile.

- d) le **spese di pubblicazione** del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi della normativa vigente come, a titolo di esempio, l'aggiornamento periodico del prospetto informativo e gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità, o comunque, al collocamento di quote del Fondo;
 - e) gli **oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione** periodica al pubblico ed alla generalità dei Partecipanti, quali le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, di liquidazione di ciascun Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge;
 - f) le **spese per la revisione** della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compresi quelli finali di liquidazione;
 - g) le **spese legali e giudiziarie** sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti
 - h) gli **oneri di intermediazione** inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della SG, calcolata sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nel Rendiconto dei Fondi saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "total expenses ratio" (TER);
 - i) gli **oneri connessi alla partecipazione agli OIC** oggetto di investimento del Fondo;
 - j) gli **oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività** dei Fondi, qualora diversi da quelli di cui sopra;
 - k) gli **oneri fiscali** di pertinenza del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari illustrati al successivo punto IV;
 - l) gli **oneri finanziari** connessi all'eventuale accensione di prestiti da parte dei Fondi (interessi passivi e spese connesse, come ad esempio le spese di istruttoria) nei casi consentiti dalle disposizioni normative vigenti e dai regolamenti dei singoli Fondi;
 - m) i **contributi di vigilanza** relativi ai singoli Fondi che la SG sia tenuta a versare alle Autorità sammarinesi, nonché eventualmente alle Autorità estere competenti laddove ciò sia previsto per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo in Paesi diversi dalla Repubblica di San Marino.
2. Ove siano imputabili a più Fondi, le spese di cui ai punti precedenti vengono ripartite tra i singoli Fondi per le quote di relativa pertinenza ovvero, in assenza di altri criteri di ripartizione, in proporzione al patrimonio netto di ciascuno di essi.
3. Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione, è disposto dalla SG mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo presso la Banca Depositaria, su istruzioni della SG stessa, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
4. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione della SG, le Commissioni di Gestione potrebbero subire delle variazioni, anche in aumento. Tali modifiche saranno adeguatamente comunicate a tutti i Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota e anche attraverso il sito internet della SG, www.bacinvestments.sm con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data da cui avranno effetto.

3. Spese a carico della SG

1. Sono a carico della SG tutte le spese necessarie al regolare funzionamento ed all'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle:
 - a. inerenti alla preparazione, alla stampa ed alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato ai fini della commercializzazione delle quote dei Fondi, ivi compresi i costi di stampa e di distribuzione di questo e dei successivi

- Regolamenti e Prospetti informativi;
- b. le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
 - c. i costi di consulenza legale ed amministrativa;
 - d. i costi di stampa e di distribuzione delle relazioni di bilancio;
 - e. il compenso per i servizi prestati dagli Organi Amministrativi e di Controllo.
2. Tutti gli oneri che non siano esplicitamente indicati come a carico dei Partecipanti o dei Fondi sono da ritenersi a carico della Società di Gestione.

IV. REGIME FISCALE

1. La disciplina fiscale prevista dalla legislazione sammarinese relativamente ai Fondi comuni di investimento di diritto sammarinese ed ai loro Partecipanti vigente alla data di pubblicazione del presente Regolamento è contenuta nella Legge 15 gennaio 2007, n° 4.
2. Le informazioni fornite in questa sezione si basano sulle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché sulla prassi corrente nella Repubblica di San Marino, che possono essere soggette a modifiche di contenuto e/o interpretazione. Tali informazioni possono risultare non esaustive sotto tutti i profili interessanti i singoli Partecipanti e non costituiscono, in ogni caso, consulenza legale o fiscale. I potenziali investitori devono rivolgersi ai propri consulenti in merito alle implicazioni delle loro operazioni di sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione o cessione di quote di Fondi in base alle leggi delle giurisdizioni in cui possono essere soggetti a tassazione.

1. Tassazione dei fondi di diritto sammarinese

1. I Fondi sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti fiscali della Repubblica di San Marino. A seconda del Paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale del Partecipante.
2. Con riferimento alla Legge 15 gennaio 2007, n° 4 i Fondi comuni di investimento di diritto sammarinese di cui all'articolo 1, lettera p) della LISF, non sono soggetti alle imposte sui redditi, salvo quanto previsto dall'articolo 2 della suddetta legge 2007/04 relativamente a particolari tipologie di beni acquistabili dai Fondi comuni, diversi dagli strumenti finanziari.
3. I dividendi e gli interessi percepiti dal Fondo in relazione ai suoi investimenti possono essere soggetti a imposte, incluse ritenute alla fonte, nei Paesi in cui sono situati gli emittenti degli investimenti. I Fondi potrebbero non essere in grado di beneficiare di ritenute alla fonte ad aliquote ridotte in base ad accordi sulla doppia imposizione tra Repubblica di San Marino e tali Paesi. I Fondi potrebbero pertanto non essere in grado di recuperare le ritenute alla fonte subite in tali particolari Paesi.
4. I versamenti effettuati nelle quote appartenenti alla classe "Previdenza" ("P") sono deducibili al fine della determinazione del reddito imponibile alle condizioni e nei limiti di deducibilità previsti dall'Allegato A della Legge 16 dicembre 2013 n° 166 e dall'articolo 47 della Legge 13 dicembre 2005 n. 179 e successive modifiche. In caso di richiesta di rimborso anticipato rispetto ai termini e alle condizioni riportate nel paragrafo VIII.2 del presente Regolamento, la SG è tenuta a segnalare tale fatto a mezzo raccomandata a.r. all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino e il Partecipante autorizza fin da ora la SG a procedere in tal senso senza possibilità di revoca, con la conseguente perdita e revoca dei benefici fiscali previsti dalla legge o comunque per la verifica da parte dello stesso Ufficio delle conseguenze fiscali.
5. In caso di rimborso delle quote del Fondo riferite alla classe "Previdenza", il sottoscrittore sarà soggetto a una ritenuta alla fonte sull'intero importo percepito in sede di rimborso secondo quanto previsto dal combinato disposto della Legge tributaria 166/2013 e dell'art. 47 della Legge 179/2005 e s.m.i.. Le deduzioni fiscali sono correlate alla normativa fiscale vigente e come tali potrebbero subire modifiche non dipendenti dalla SG.

2. Tassazione dei partecipanti ai fondi di diritto sammarinese

1. Con il riferimento alla suddetta legge 2007/04 i proventi e le plusvalenze derivanti dalla partecipazione ai Fondi comuni di investimento di diritto sammarinese, comunque percepiti da soggetti diversi dalle società od enti assimilati, non sono soggetti alle imposte sui redditi ferma restando, laddove applicabile, la ritenuta alla fonte di cui alla Legge 25 maggio 2005 n° 81 (c.d. Euroritenuta).

2. I proventi e le plusvalenze percepiti da società od enti assimilati non sono soggetti a ritenute alla fonte e concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base a quanto previsto dalla Legge 16 dicembre 2013 n° 166.

3. L'imposizione fiscale sugli investitori o sugli aventi diritto dipenderà dalla legislazione fiscale propria della giurisdizione in cui essi sono residenti o domiciliati, dalla cittadinanza e dalla situazione fiscale personale, e sarà suscettibile di cambiamento.

4. Esula pertanto dalla disciplina sopra descritta l'eventuale applicazione di ulteriori imposte o tasse previste dagli ordinamenti di altri Stati a carico di Partecipanti al Fondo residenti o comunque soggetti alle disposizioni fiscali di tali ultimi Stati.

5. Gli eventi che danno luogo all'applicazione del trattamento fiscale di pertinenza sono tutti i redditi derivanti dalla partecipazione al Fondo, ivi compresi:

- i. i proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo, laddove ne sia prevista la distribuzione;
- ii. i proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime;
- iii. i proventi di cui al punto ii derivanti dal trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

6. I potenziali investitori devono tener presente che i livelli e le basi dell'imposizione fiscale possono cambiare nel tempo e devono verificare, presso i loro consulenti professionali, le conseguenze che possono derivare dall'acquisto, possesso, rimborso, trasferimento, vendita o conversione di quote di Fondi, o dall'incasso dei relativi dividendi, laddove previsti, in virtù delle disposizioni normative di tutte le giurisdizioni a cui sono soggetti.

Considerazioni sul regime fiscale per le persone fisiche residenti ne ll'UE

1. Conformemente alla Direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (Direttiva 2003/48/CE del Consiglio Europeo, anche nota come EUSD, "European Union Savings Directive"), ogni Stato Membro dell'UE sarà tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro dell'UE informazioni relative ai pagamenti di interessi o altri simili redditi pagati da un agente di pagamento (così come definito dalla Direttiva) all'interno della sua giurisdizione a favore di una persona fisica residente nell'altro Stato Membro dell'UE.

2. Con il Decreto Delegato 17 dicembre 2015 n. 186 si è data "attuazione all'applicazione provvisoria del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmata in data 8 dicembre 2015, il cui titolo, in forza dell'articolo 1 dello stesso protocollo d'intesa è sostituito con 'Accordo tra la Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale' e di seguito così denominato". Gli obblighi di comunicazione e le modalità di applicazione del suddetto Accordo vengono disciplinate dalla Legge 27 novembre 2015 n. 174, Cooperazione fiscale internazionale, Titolo III, Capo III dedicato allo "Scambio automatico delle informazioni". Ai sensi dell'art. 53 della già menzionata Legge a partire dal 1° gennaio 2016 sono state abrogate le disposizioni di cui alla Legge 25 maggio 2005 n. 81 (Legge applicativa dell'accordo Ecofin).

3. BAC Investments SG, e/o i soggetti collocatori, si riservano il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione di quote di Fondi di propria istituzione qualora le informazioni fornite da qualsivoglia potenziale investitore non rispondano agli standard richiesti dalla Legge in applicazione della Direttiva.

4. Quanto sopra rappresenta soltanto una sintesi delle implicazioni della Direttiva e della Legge, si basa sull'attuale interpretazione delle stesse e non pretende di essere esaustivo sotto tutti gli aspetti. Non rappresenta un consiglio di investimento o fiscale; di conseguenza si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari o fiscali in merito a tutte le implicazioni della Direttiva e della Legge relativamente alla loro situazione.

PARTE C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. PARTECIPAZIONE AI FONDI

1. La partecipazione ai Fondi di cui al presente Regolamento si realizza con la sottoscrizione di quote mediante apposito modulo di sottoscrizione predisposto dalla SG o con il loro successivo acquisto in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità previste ai successivi punti II e III della presente Parte.

2. Le domande di sottoscrizione, conversione, trasferimento o riscatto possono essere presentate dai sottoscrittori/partecipanti in qualunque giorno di negoziazione ai soggetti incaricati del collocamento secondo le modalità di cui al successivo punto III o, per i soli investitori di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Reg. 2006/03, direttamente alla Società di Gestione. Il rimborso delle quote appartenenti alla classe "Previdenza" ("P") è soggetto alle condizioni indicate al paragrafo VIII.2 della Parte C del presente Regolamento.

3. Le domande di cui al precedente punto 2 pervenute in un giorno che non sia un giorno di negoziazione saranno evase, se accettate, il giorno di negoziazione immediatamente successivo.

4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione, nelle modalità previste dal presente Regolamento. Non sono in ogni caso ammessi versamenti di contanti alla SG.

5. Il pagamento dell'importo complessivo esigibile deve essere effettuato alla SG nella valuta di denominazione del Fondo interessato. Tuttavia, se la valuta di investimento è diversa dalla valuta di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo per conto ed a spese del richiedente. La conversione dell'importo nella valuta di denominazione del Fondo avviene utilizzando il tasso di cambio corrente accertato su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento attraverso le rilevazioni dei principali contributori e sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di *Bloomberg Finance L.P.*, con riferimento:

- alla data di sottoscrizione, per la verifica del rispetto del limite minimo di sottoscrizione di cui alla tabella sottostante:

Denominazione del fondo	Tipologia	Sottoscrizione iniziale minima	Sottoscrizioni successive
1. BAC Absolute Return	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro
2. BAC Strategic Income	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro

- alla data della valuta del versamento a favore dei Fondi, determinata ai sensi del disposto del successivo punto 6, per l'attribuzione della sottoscrizione stessa ai conti di gestione.

In mancanza di informazioni sui tassi di cambio correnti gli importi saranno convertiti nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla BCE nel giorno di riferimento. Le normali commissioni bancarie per questo servizio saranno incluse nel tasso di cambio applicato e saranno interamente a carico dell'investitore sottoscrittore.

6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. Nel modulo di sottoscrizione sono precisati l'importo versato dal sottoscrittore e le modalità di pagamento utilizzate.

7. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

8. La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale, unitamente al Prospetto che ne costituisce parte integrante, verrà consegnata ai Partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

9. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. E' ammesso il peggio sulle quote dei fondi.

10. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque

non conforme al presente Regolamento.

11. L'efficacia dei contratti stipulati fuori sede, laddove prevista, è sospesa per la durata di 8 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore ha la facoltà di comunicare al soggetto abilitato, a mezzo raccomandata a.r., il proprio recesso senza spese né corrispettivo. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di otto giorni.

12. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SG, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, così come le successive sottoscrizioni di Fondi indicati nel presente Regolamento, le operazioni di passaggio tra Fondi, nonché le sottoscrizioni di Fondi successivamente inseriti nel Regolamento ed oggetto di commercializzazione per i quali sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal Regolamento aggiornato.

13. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, si definisce "giorno di riferimento" il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero delle quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione. Il giorno di riferimento non può comunque essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Il regolamento delle sottoscrizioni deve avvenire entro il giorno successivo a quello di riferimento.

14. Per i contratti stipulati fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi delle disposizioni applicabili in materia.

15. Per "giorno di sottoscrizione" si intende il giorno lavorativo nel quale il modulo di sottoscrizione è utilmente ricevuto dalla Società di Gestione. Conventionalmente, si considerano utilmente pervenute alla SG le domande per le quali la SG abbia ricevuto, entro i termini di cut off delle ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione. In caso contrario, il giorno di sottoscrizione sarà il primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello nel quale la domanda è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione.

16. I Fondi sono valutati entro le ore 16:30 (ora della Repubblica di San Marino) di ciascun Giorno di Negoziazione, con riferimento al Giorno di Negoziazione precedente. Tutti i prezzi vengono determinati nella valuta di denominazione del relativo Fondo.

17. Gli investitori possono presentare richiesta per un numero specifico di Quote o per un valore specifico corrispondente alle Quote assegnate, in ogni Giorno di Negoziazione. Fermo restando quanto disposto al precedente punto 13, le richieste ricevute dalla SG entro le ore 13:00, di un qualsiasi Giorno di Negoziazione, saranno eseguite al corrispondente Prezzo per Quota, calcolato in quel Giorno di Negoziazione per il Fondo o i Fondi interessati. Ogni ordine di negoziazione ricevuto dopo le ore 13:00, ora della Repubblica di San Marino, sarà trattato come se fosse pervenuto il Giorno di Negoziazione seguente e sarà evaso al/i Prezzo/i per Quota calcolato/i il Giorno di Negoziazione successivo.

18. Come meglio precisato al successivo punto II.31, un Fondo può essere chiuso a nuove sottoscrizioni o conversioni in entrata (ma non a riscatti o conversioni in uscita) qualora la Società di gestione lo ritenga opportuno per tutelare gli interessi dei Partecipanti esistenti. Una tale circostanza ricorre laddove un Fondo raggiunga una dimensione ritenuta tale da assorbire interamente la capacità organizzativa e di gestione della SG in misura tale che l'accettazione di nuove sottoscrizioni possa danneggiare la performance del Fondo e gli interessi dei Partecipanti. Laddove, a giudizio della Società di Gestione, un Fondo raggiunga il livello di saturazione della capacità, potrà essere chiuso a nuove sottoscrizioni o conversioni, senza necessità di comunicazione ai Partecipanti. I dettagli dei Fondi chiusi a nuove sottoscrizioni e conversioni saranno contenuti nelle Relazioni periodiche della Società di Gestione.

19. Il limite di ammontare del Totale delle Attività del Fondo raggiunto il quale, ai sensi del comma precedente, non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni o conversioni in entrata, è fissato secondo i valori indicati nella Tabella successiva.

Tabella. Limiti di capacità:

Denominazione Fondo	Limite al totale delle attività
BAC Absolute Return	€ 3.000.000.000,00
BAC Strategic Income	€ 3.000.000.000,00

II. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi di cui al presente Regolamento può essere effettuata:
 - i. per il tramite di Soggetti Collocatori, anche estranei al gruppo di appartenenza della SG e legati ad essa univocamente da accordi commerciali, secondo le modalità dettagliate al successivo punto III;
 - ii. tramite reti di vendita, composte da una struttura di promotori finanziari che hanno il compito di vendere le quote ai potenziali clienti, mantenere i contatti con i sottoscrittori in essere, stimolare nuove sottoscrizioni e, in generale, fornire una consulenza specializzata ai partecipanti;
 - iii. in forma mista, mediante combinazione delle forme di cui sopra;
 - iv. direttamente dalla SG, presso la propria sede, per i soli investitori di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Reg. 2006/03.
2. La sottoscrizione delle quote si realizza mediante la compilazione e la sottoscrizione, da parte di tutti i cointestatari, dell'apposito Modulo di Sottoscrizione e a fronte del versamento del relativo importo lordo di sottoscrizione. I mezzi di pagamento utilizzabili e la valuta riconosciuta agli stessi dalla Banca Depositaria sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione.
3. Il Modulo di Sottoscrizione predisposto dalla SG ed indirizzato alla SG medesima, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, e fatto salvo quanto ulteriormente precisato al successivo punto III.4, contiene l'indicazione:
 - i. delle generalità del Sottoscrittore: nome, cognome, data di nascita, nazionalità, occupazione, telefono, indirizzo di residenza, indirizzo per la corrispondenza (se diverso), dati fiscali identificativi;
 - ii. dei dettagli completi delle generalità degli eventuali cointestatari (max 3);
 - iii. della denominazione completa del Fondo che si intende sottoscrivere;
 - iv. dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese a carico del sottoscrittore), ovvero del numero di quote che si intende sottoscrivere;
 - v. delle modalità e della divisa del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo;
 - vi. delle istruzioni relative all'eventuale emissione dei certificati previsti dall'art. 143 del Reg. 2006/03;
 - vii. della conferma di ricevimento del presente Regolamento e del Prospetto Informativo, con impegno ad osservare i termini e le condizioni previste in tali documenti.
4. Gli investitori che intendono sottoscrivere quote di Fondi di BAC Investments SG Spa devono fornire alla SG stessa, e/o alla Banca Depositaria, e/o ai soggetti incaricati del collocamento tutte le informazioni necessarie che essi possano ragionevolmente richiedere ai fini dell'accertamento dell'identità del/dei richiedente/i nonché tutte le informazioni necessarie per adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari applicabili nella Repubblica di San Marino in materia di prevenzione dell'uso del settore finanziario a fini di riciclaggio di denaro. La mancata o incompleta trasmissione di tali informazioni si traduce nel rifiuto da parte della SG, della Banca Depositaria e/o del soggetto incaricato del collocamento, dell'ordine di sottoscrizione.
5. Inoltre, in conseguenza di qualsiasi altra legge o regolamento applicabile, ivi compresi a titolo esemplificativo e non

esaustivo, altre leggi pertinenti contro il riciclaggio di denaro o leggi di natura fiscale, gli investitori possono essere tenuti, in talune circostanze ed in qualsiasi momento del rapporto, a fornire una documentazione aggiuntiva al fine di confermare la loro identità o altre informazioni pertinenti ai sensi di tali leggi e regolamenti, secondo quanto possa essere richiesto di volta in volta, anche in caso di investitori già esistenti. Qualsiasi informazione fornita dagli investitori sarà utilizzata solo ai fini della conformità con questi requisiti e tutta la documentazione sarà debitamente restituita al relativo investitore. Fino a che la Società di Gestione, e/o la Banca Depositaria e/o il soggetto incaricato del collocamento non riceva la documentazione o le informazioni aggiuntive richieste, potrà esservi un ritardo nell'elaborazione di qualsiasi successiva richiesta di sottoscrizione, rimborso, trasferimento, conversione o la sospensione integrale o parziale delle domande di sottoscrizione, conversione, trasferimento o riscatto. La Società di Gestione si riserva il diritto, in tutti i suddetti casi, di trattenere gli eventuali proventi da rimborso fino a che non sia ricevuta la documentazione o le informazioni aggiuntive richieste dalle sopravvenute disposizioni normative o regolamentari.

6. Conventionalmente si considera ricevuta, ai fini della partecipazione al Fondo con riferimento al valore delle quote determinato il "giorno di riferimento", la richiesta pervenuta alla SG entro le ore 13:00 del giorno di sottoscrizione, a condizione che entro il medesimo termine sia accertato il buon fine del mezzo di pagamento. In caso contrario, la partecipazione al Fondo sarà posticipata al primo giorno di valorizzazione successivo all'accertamento dell'avvenuto buon fine del mezzo di pagamento.

7. La mancata o inesatta indicazione nel Modulo di sottoscrizione di tutte le informazioni richieste al punto 3 può determinare un ritardo nell'accettazione ed assegnazione delle quote, salvo quanto disposto al successivo punto 14.

8. La sottoscrizione delle quote può avvenire con le seguenti modalità:

- versando in un'unica soluzione ("PIC - Piano in contanti") il controvalore lordo delle quote che si è deciso di acquistare. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a quello indicato nella Tabella seguente per ciascun Fondo tanto per i versamenti iniziali che per quelli successivi;

Denominazione del fondo	Tipologia	Sottoscrizione iniziale minima	Sottoscrizioni successive
1. BAC Absolute Return	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro
2. BAC Strategic Income	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro

- ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un Piano di Accumulo ("PAC") di cui alla successiva sezione III;
- mediante operazioni di passaggio tra fondi (**Switch**), disciplinate nella successiva sezione VII, nel cui ambito, a fronte del rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha la facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo istituito o gestito dalla SG.

9. Il versamento del corrispettivo della sottoscrizione può avvenire mediante:

- i. **assegno bancario o circolare**, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SG e rubricato al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento, secondo lo schema riportato nella tabella sottostante:

Denominazione del fondo	Rubrica fondo
BAC Absolute Return	BAC Investments SG / BAC Absolute Return
BAC Strategic Income	BAC Investments SG / BAC Strategic income

- ii. **bonifico bancario** disposto a favore di "BAC Investments SG Spa ", Rubrica "Denominazione del Fondo" al quale si riferisce la Sottoscrizione, ovvero con addebito in conto corrente intestato al Sottoscrittore;

- iii. **autorizzazione permanente di addebito (RID/SDD)** su un conto corrente bancario intestato al

Sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, a favore della SG e rubricata al Fondo cui si riferisce la Sottoscrizione, limitatamente al caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo. L'importo da addebitare coinciderà con l'importo dei versamenti indicati nei Piani di Accumulo.

10. La SG non accetta quale modalità di pagamento il versamento di contanti.
11. Il regolamento dei corrispettivi deve essere effettuato nella valuta di negoziazione del relativo Fondo, o, se ci sono due o più valute di negoziazione per lo stesso Fondo, in quella specificata dall'investitore sul modulo di sottoscrizione. Un investitore può, previo accordo con il soggetto incarico del collocamento, consegnare o disporre il pagamento con qualsiasi valuta liberamente convertibile, che sarà da quest'ultimo convertita, alle condizioni concordate e a spese dell'investitore, nella valuta di denominazione del Fondo secondo quanto indicato al punto 5, paragrafo I della presente Parte C.
12. La SG non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per i pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati.
13. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, come indicato al precedente punto I.13.
14. La SG o i soggetti incaricati del collocamento hanno il diritto di respingere la domanda di sottoscrizione ove essa risulti incompleta, alterata o in ogni modo non conforme a quanto previsto dal Regolamento e dalle disposizioni normative vigenti.
15. La SG impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento alla SG entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, entro l'orario previsto nel precedente punto I.15.
16. La Società di Gestione si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni da parte della Banca Depositaria decorrono i giorni di valuta.
17. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con quanto stabilito per il calcolo del valore della quota, come riportato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
18. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per violazione dell'importo minimo di sottoscrizione, perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, o per altri motivi a discrezione della SG), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico bancario al conto del sottoscrittore, con valuta compresa entro 7 giorni lavorativi dal Giorno di Sottoscrizione, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere a carico della SG.
19. La Società, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento dei Fondi o sui diritti dei Partecipanti al Fondo, può riservarsi di accettare anche eventuali sottoscrizioni pervenute successivamente ai termini di cut off stabiliti o con riferimento alle quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta successiva a tale data (ma in ogni caso non successiva al Giorno di Sottoscrizione). In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità previste.
20. La Società di Gestione provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e delle spese a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Riferimento. Il Giorno di Riferimento è quello in cui la SG ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento, ovvero, se posteriore, quello in cui abbia avuto notizia dell'avvenuto accredito del bonifico presso la Banca Depositaria. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo

giorno successivo di valorizzazione della quota.

21. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, laddove previsto, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire sulla base dei valori unitari relativi al medesimo giorno di riferimento indicato in precedenza. La valuta e la disponibilità delle somme relative alla sottoscrizione sono riconosciute al fondo sottoscritto nel giorno di regolamento.

22. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando i tassi di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

23. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SG procede alla liquidazione delle quote eventualmente assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno per eventuali perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dal mancato regolamento degli importi da parte del richiedente.

24. A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione, la data del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché la data cui tale valore unitario si riferisce.

25. La lettera di conferma, a richiesta del sottoscrittore, può essere trasmessa dalla SG anche in formato elettronico, conservandone evidenza.

26. Le comunicazioni relative alle lettere di conferma dell'avvenuto investimento, così come agli estratti conto periodici e ad ogni altra comunicazione relativa al rapporto con la SG, sono da quest'ultima validamente effettuate con l'invio al primo sottoscrittore indicato nel modulo di sottoscrizione.

27. In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC) l'invio della lettera di conferma è effettuato dalla SG in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

28. L'abbinamento della sottoscrizione del Fondo ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari, non comporta oneri e/o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del Fondo.

29. Il Partecipante al Fondo prende atto che lo scambio di informazioni, necessarie per il corretto funzionamento del processo produttivo e per rispondere agli obblighi stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, tra la Società di Gestione, la Banca Depositaria del Fondo, il soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, e gli altri soggetti coinvolti nel processo produttivo, compresi gli eventuali outsourcers scelti dalla SG e, ove previsti, i prime broker, non costituisce, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della Legge 17 novembre 2005, n° 165 (LISF), violazione del segreto bancario, fermo restando che ciascuno dei menzionati soggetti sarà espressamente vincolato, sulla base dei contratti che la SG stipulerà, al rispetto del segreto bancario in tutti gli altri casi.

30. Le informazioni relative all'investitore sono confidenziali e come tali potranno essere condivise unicamente con l'autorizzazione dell'investitore ed ai sensi di legge.

31. I Fondi potrebbero presentare limiti di capacità. I limiti di capacità si intendono raggiunti nel caso di superamento dei volumi indicati nella precedente Tabella a pag. 23. Al manifestarsi di tali evenienze, la SG si riserva la facoltà di limitare o sospendere (per un periodo predefinito o fino a nuova disposizione) la sottoscrizione di quote di un Fondo che presenta il suddetto limite qualora ciò sia nell'interesse del Fondo e/o dei rispettivi Partecipanti. Resta in facoltà dei Partecipanti, durante tale periodo di sospensione,

richiedere il rimborso delle quote già in loro possesso.

III. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE ATTRIBUZIONE DI MANDATO AI SOGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

1. Per gli investitori diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Reg. 2006/03, la sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante conferimento di mandato senza rappresentanza ai Soggetti incaricati del collocamento, redatto sull'apposito modulo di Sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore.

2. Con il mandato senza rappresentanza, il Sottoscrittore conferisce al Collocatore mandato affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i trasmetta in forma aggregata alla SG e/o ai soggetti da essa designati le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ed espletì tutte le formalità connesse all'esecuzione del contratto.

3. Per le quote emesse in nome del Soggetto Collocatore per conto del/dei Sottoscrittore/i, il Collocatore risulta iscritto nel Registro dei Partecipanti del Fondo in nome proprio e per conto terzi. La sottoscrizione di Quote effettuata dal Collocatore, in nome proprio ma per conto dei Sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi di ciascuno di essi.

4. Il soggetto incaricato del collocamento trasmette alla SG un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso, il soggetto collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SG le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero, in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SG in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SG o della Banca Depositaria.

5. I Soggetti incaricati del collocamento, sulla base delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore, trasmettono alla SG le domande di sottoscrizione complete dei dati previsti al precedente punto II.3 (e fatto salvo quanto ulteriormente precisato al punto 4) entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono ricevuti, nonché versano l'importo con valuta compensata alla SG, nella rubrica intestata al Fondo.

6. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

IV. DATI PERSONALI

1. Fatte salve le ulteriori previsioni contenute nei punti II e III della presente Parte C, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 143 del Reg. 2006/03, i Partecipanti ai Fondi sono tenuti a fornire i propri dati personali alla SG e/o alla Banca Depositaria e/o ai soggetti incaricati del collocamento (nonché loro agenti, fornitori o delegati) che provvederanno all'archiviazione ed alla elaborazione degli stessi nelle forme e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Tali dati saranno elaborati al fine di prestare i servizi della Società di Gestione, del soggetto incaricato del collocamento e/o della Banca Depositaria, secondo quanto previsto dalla legge, quali elaborazione di sottoscrizioni e riscatti, tenuta dei registri dei Partecipanti e fornitura di informazioni finanziarie e di altro tipo ai Partecipanti nonché per adempiere agli obblighi legali applicabili. Le informazioni possono altresì essere utilizzate in relazione agli investimenti in altri fondi di investimento istituiti o gestiti dalla SG.

2. Per quanto di sua competenza, la Società di gestione adotterà le misure necessarie ad assicurare che tutti i dati personali relativi ai Partecipanti siano registrati accuratamente e conservati in forma sicura e riservata. Tali dati saranno conservati solo finché necessario o in conformità con le leggi vigenti e saranno rivelati a terzi (inclusi gli agenti, i fornitori o i delegati della SG) solo nella misura consentita dalle leggi vigenti o, quando appropriato o richiesto, con il consenso del Partecipante. Ciò potrebbe includere la divulgazione a terzi quali Società di revisione e Autorità di Vigilanza o agenti, fornitori o delegati della Società di gestione, del distributore o della Banca Depositaria, che elaborano i dati, tra l'altro, a scopo di contrasto al riciclaggio o ai fini della

conformità con i requisiti normativi esteri.

3. I dati personali potrebbero essere trasferiti e/o comunicati ad entità del gruppo di appartenenza della SG, inclusi i suoi agenti, fornitori e/o delegati. I trasferimenti e le comunicazioni verranno effettuati nel legittimo interesse di tali parti, al fine di conservare un archivio globale dei clienti, fornire servizi amministrativi centralizzati e di assistenza ai Partecipanti, nonché servizi di commercializzazione.

4. I dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti, a meno che il Partecipante non dia il proprio consenso all'uso per scopi diversi. Gli investitori possono richiedere l'accesso, la correzione o la rimozione dei dati da loro forniti alla SG o a una delle parti succitate, ovvero conservati dalla SG o da una delle parti succitate, secondo le modalità e le limitazioni previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5. La SG e/o tutte le parti succitate sono soggetti agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per ottemperare a tali obblighi, essi sono tenuti ad applicare misure di due diligence nei confronti degli investitori, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'accertamento e la verifica dell'identità dei richiedenti, dei Partecipanti e dei titolari effettivi, nonché a vigilare e monitorare costantemente le operazioni effettuate dai Partecipanti nel corso del rapporto d'investimento.

6. Come meglio precisato al successivo punto II.4, i richiedenti saranno tenuti a fornire gli originali e/o le copie conformi dei documenti e delle informazioni che potranno essere richieste per comprovare le rispettive identità e per garantire l'ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'ampiezza e la forma della documentazione e delle informazioni richieste dipenderanno dalle caratteristiche del richiedente e saranno comunque a discrezione della SG e/o delle altre parti succitate, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. I Partecipanti esistenti potranno essere tenuti, di volta in volta, a fornire documenti di controllo supplementari o aggiornati, in virtù degli obblighi regolari di due diligence della clientela ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

V. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire mediante adesione a Piani di Accumulo (PAC), che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:

- i. il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- ii. l'importo unitario e/o il valore complessivo dell'investimento e la cadenza dei versamenti (mensile, trimestrale, semestrale, annuale);
- iii. l'importo corrispondente al versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione (almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi).

3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 36 versamenti ed un massimo di 360 versamenti, comprensivi del primo anche se di importo differente rispetto a quelli successivi.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è pari a 100,00 € e multipli di 50 €, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

5. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito del Piano, versamenti anticipati, purché multipli o comunque superiori al versamento unitario prescelto.

6. Qualora tali versamenti non fossero multipli del versamento unitario prescelto la Società di Gestione:

- calcola il numero delle rate del Piano unicamente sulla base della parte del versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate;

- applica in ogni caso la commissione di sottoscrizione sul totale del versamento anticipato, nella misura prevista dalla tabella riportata nel paragrafo III.1.5 della Parte B del presente Regolamento.

7. I versamenti anticipati comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano per la parte di essi multipla della rata prescelta.

8. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 9 della sezione II della presente Parte C. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (RID/SDD) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo. In tal caso la Banca provvede ad effettuare per conto dell'investitore, con la cadenza indicata e tramite prelievi dal conto corrente a lui intestato, una serie di versamenti di importo predeterminato allo scopo di alimentare il piano di accumulazione.

9. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

10. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

11. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- del numero totale dei versamenti;
- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti;
- del Fondo di destinazione dei versamenti. L'opzione di variazione del Fondo di destinazione comporta l'interruzione dei versamenti sul Fondo inizialmente prescelto e la prosecuzione degli stessi su uno dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento o successivamente istituiti dalla SG.

12. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto II.1 della presente Parte C del Regolamento. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione delle stesse da parte della SG e saranno operative dalla data della prima operazione successiva. La SG impegna contrattualmente i Collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

13. La SG provvede, in caso di variazione del Piano di accumulo secondo quanto previsto dal precedente punto 11, a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Qualunque variazione al Piano sarà soggetta all'applicazione degli oneri previsti nel precedente paragrafo III.1 della Parte B del presente Regolamento. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

VI. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONI DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

1. Il Partecipante ad uno dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento di Gestione può effettuare in qualsiasi momento versamenti successivi ed operazioni di passaggio tra Fondi della SG, nel rispetto degli importi minimi di versamento previsti come indicato alla tabella seguente:

Denominazione del fondo	Tipologia	Sottoscrizione iniziale minima	Sottoscrizioni successive
1. BAC Absolute Return	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro
2. BAC Strategic Income	Aperto di tipo Ucits III	1.000 euro	100 euro

2. Per l'individuazione degli eventuali oneri a carico del Sottoscrittore si rinvia alla sezione III.1 della Parte B del presente

Regolamento.

VII. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Principi Generali

1. I Partecipanti ad uno dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento di gestione possono richiedere in qualsiasi momento la conversione della totalità o di una parte delle quote detenute in un Fondo, in quote di un altro Fondo (switch).

2. Tale richiesta di conversione risulta dalla combinazione di un riscatto di quote di un Fondo con un acquisto contestuale di quote di altri Fondi della SG. Di conseguenza, il richiedente deve rispettare le procedure di riscatto e sottoscrizione, nonché deve soddisfare i requisiti e le condizioni applicabili all'investimento nelle quote del Fondo di destinazione. Tali condizioni comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. soddisfare il requisito della soglia minima di investimento espressa dall'importo minimo di investimento;
- ii. dimostrare i requisiti di ammissibilità in qualità di investitore ai fini dell'investimento in un determinato Fondo;
- iii. soddisfare qualsiasi onere di conversione che possa essere applicato.

La Società di Gestione, a sua discrezione, si riserva di decidere di rinunciare ad uno qualsiasi di questi requisiti laddove ritenga che tale azione sia ragionevole ed adeguata in virtù delle circostanze.

3. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata tramite i Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere alla SG le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

4. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta. Le istruzioni di scambio devono includere:

- i. le generalità complete del richiedente, fatto salvo quanto disposto al punto III.4 della Parte C del presente Regolamento;

- ii. i dati completi di registrazione della posizione da convertire;
- iii. il numero specifico di quote da scambiare o il valore delle quote di cui si richiede la conversione;
- iv. il Fondo nel quale devono essere convertite (nonché l'eventuale valuta di negoziazione del Fondo, laddove ne sia prevista più di una).

5. Nel caso in cui un Fondo abbia una diversa valuta di negoziazione, tale valuta sarà convertita al tasso di cambio del giorno di negoziazione nel quale viene effettuata la conversione, alle condizioni indicate al punto I.1.9 della Parte B del presente Regolamento.

6. La SG, verificata la disponibilità delle quote da scambiare, dà esecuzione alla richiesta di switch con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno lavorativo di ricezione della richiesta di trasferimento (Giorno di Negoziazione), al valore unitario della quota riferito al giorno medesimo, fatte salve tutte le eventuali spese. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13:00, ora della Repubblica di San Marino. Per contro, ogni richiesta di scambio ricevuta dopo le ore 13:00 sarà eseguita il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso del Fondo di partenza; la sottoscrizione sarà eseguita al valore unitario della quota per il Fondo di destinazione riferito al medesimo giorno di negoziazione.

7. Il numero di quote da attribuire nel Fondo in cui il richiedente desidera interamente o parzialmente convertire la propria partecipazione di quote sarà determinato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti delle quote interessate, tenendo conto dell'eventuale commissione di conversione e dei fattori di conversione valutaria (ove applicabili).

8. Entro 10 giorni lavorativi dal completamento della transazione, la SG si impegna ad inviare al Sottoscrittore la conferma dell'avvenuto scambio.

9. Per ogni operazione di passaggio tra Fondi, la SG preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in base alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

10. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che una conversione tra quote di diversi Fondi potrebbe dare origine ad un evento immediatamente imponibile. Considerate le notevoli differenze esistenti tra le normative fiscali dei diversi Paesi, si invitano gli investitori a rivolgersi ad un proprio consulente fiscale, ovvero alla stessa SG o al soggetto incaricato del collocamento, per conoscere quali siano le implicazioni di tale conversione tenuto conto delle loro circostanze personali.

11. Qualora, a seguito di una richiesta di scambio di quote un sottoscrittore dovesse possedere una partecipazione in qualsivoglia Fondo inferiore a quella minima prevista, la SG, a sua assoluta discrezione, si riserva il diritto di scambiare l'intera quota detenuta in quel Fondo.

12. La Società di Gestione, a sua discrezione, può respingere determinate richieste di conversione qualora lo ritenga necessario al fine di assicurare che le quote di un Fondo non siano detenute da soggetti che non soddisfino le condizioni applicabili all'investimento in uno specifico Fondo, ovvero che in seguito alla conversione deterrebbero quote di Fondi in circostanze che darebbero luogo ad una violazione delle leggi o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa competente da parte di detto soggetto, del Fondo o della SG, o che potrebbero avere conseguenze fiscali o pecuniarie negative per la Società stessa, ivi compreso qualsiasi requisito di registrazione previsto ai sensi delle leggi o delle normative in materia di strumenti finanziari o d'investimento di qualsiasi paese o autorità.

Calcolo delle quote di conversione

La base della conversione dipende dai rispettivi valori unitari delle quote dei due Fondi, di partenza e di destinazione. Il numero di quote in cui i sottoscrittori possono convertire le quote di cui dispongono sarà calcolato sulla base della formula seguente:

$$N_A = \frac{N_B \times P_B - c_{BA} \times f_{BA}}{P_A}$$

Dove:

- N_A è il numero di quote nel nuovo Fondo a cui il sottoscrittore avrà diritto;
- N_B è il numero di quote del Fondo iniziale che il sottoscrittore ha chiesto di convertire;
- P_B è il valore unitario della quota del Fondo iniziale;
- c_{BA} è la commissione di conversione pagabile (se dovuta) per singola quota;
- f_{BA} è, nel caso in cui il Fondo iniziale e il nuovo Fondo non siano denominati nella stessa valuta, il tasso di cambio della valuta nel relativo Giorno di Negoziazione, ritenuto appropriato dal Gestore degli Investimenti, e applicato per convertire i Fondi denominati in differenti valute base rispetto a qualsiasi altro Fondo (in tutti gli altri casi, tale tasso è pari a 1);
- P_A è il valore unitario della quota del nuovo Fondo.

VIII. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Principi generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento e senza dover fornire alcun preavviso, chiedere alla SG il rimborso totale o parziale delle quote detenute, ovvero il rimborso delle quote corrispondenti ad un valore specifico. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. Per le condizioni di rimborso delle quote appartenenti alla classe "Previdenza" ("P") si rimanda al successivo articolo del presente paragrafo.

2. Il rimborso delle quote può avvenire in un'unica soluzione, parziale o totale.

3. La richiesta di rimborso, corredata degli eventuali certificati rappresentativi delle quote da rimborsare laddove emessi, e fatto salvo quanto disposto al punto XII.1.8, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o

inviata alla SG direttamente (nelle ipotesi di cui al punto II.1, comma iv, della Parte C del presente Regolamento) ovvero per il tramite di un Soggetto incaricato del collocamento.

4. La domanda di rimborso, redatta dall'avente diritto in forma libera ovvero utilizzando la modulistica resa disponibile dalla SG, deve indicare:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità complete del richiedente (fatto salvo quanto disposto al punto III.4 della Parte C del presente Regolamento) ed il rapporto all'interno del quale il Fondo è inserito;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, al lordo delle ritenute eventualmente dovute in base alla normativa tempo per tempo vigente;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni complete per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote, laddove esistente, non oggetto di rimborso;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla SG, dalla Banca Depositaria o dal soggetto incaricato del collocamento, per garantire l'ottemperanza della richiesta alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5. Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide e non saranno evase dalla SG.

6. La SG impegna contrattualmente i Collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 7.

7. Il valore del rimborso viene determinato in base al valore unitario della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della SG. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SG entro le ore 13:00. Ogni richiesta di rimborso pervenuta successivamente sarà evasa il successivo giorno di negoziazione del Fondo.

8. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.

9. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibile esclusivamente all'ordine del richiedente o degli altri aventi diritto.

10. Se la richiesta di rimborso è riferita ad operazioni di sottoscrizione per le quali la Banca Depositaria sia in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria, in apposito conto vincolato infruttifero intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi della condizione sopra descritta.

11. In considerazione delle tempistiche occorrenti per la liquidazione delle posizioni investite in taluni Fondi, la SG si riserva la facoltà di rendere disponibile il controvalore delle quote per il rimborso (o l'eventuale conversione) il giorno lavorativo successivo al periodo di liquidazione fissato indicativamente in 4 giorni lavorativi o all'effettiva data di liquidazione delle posizioni investite, qualunque sia l'ultima delle due.

12. Il controvalore delle quote per il rimborso sarà reso disponibile esclusivamente nella valuta di negoziazione del relativo Fondo, a condizione che siano stati ricevuti i documenti e le informazioni eventualmente richiesti in attuazione di disposizioni normative o regolamentari vigenti.

13. Le spese sostenute dalla SG per rendere disponibili i corrispettivi dei rimborsi delle quote sono a carico dell'avente diritto.

14. Non possono essere effettuati pagamenti verso soggetti terzi diversi dagli aventi diritto.

15. I proventi del rimborso, una volta dedotti gli oneri applicabili, saranno pagati conformemente alle istruzioni impartite

dal Sottoscrittore in sede di richiesta, salvo ove diversamente rettificato o richiesto per iscritto.

16. Qualora il controvalore o, alternativamente, il numero delle quote detenute non raggiunga l'ammontare dell'importo o il numero di quote eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione di rimborso sarà evasa sino a concorrenza dell'intero importo o della totalità delle quote effettivamente disponibili.

17. Qualora la richiesta di riscatto parziale facesse scendere l'investimento al di sotto della soglia minima di investimento prevista per il Fondo interessato, tale richiesta potrà, ad esclusiva discrezione della SG, essere trattata come una richiesta di riscatto totale.

18. La SG ha predisposto opportuni presidi al fine di tutelare gli interessi di tutti i Partecipanti al Fondo ed assicurare parità di trattamento in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e/o frequenza, difficoltà gestionali e/o, anche indirettamente, un danno agli altri Partecipanti al Fondo.

19. A tal fine, l'esecuzione dei rimborsi può essere eccezionalmente sospesa in relazione all'entità delle richieste contestuali di rimborso o di passaggio ad altro fondo (switch). In tali casi la SG darà notizia della sospensione, della sua durata presumibile e delle circostanze che l'hanno determinata attraverso le medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore delle quote. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

20. Di tali sospensioni la SG informa tempestivamente la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, fornendo ogni informazione di supporto ritenuta utile.

21. Le operazioni che legittimano la sospensione sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi per tali le richieste contestuali di rimborso o di switch di importo complessivo pari o superiori al 10% del valore complessivo del Fondo stesso, ovvero quelle ravvicinate rispetto alla data di sottoscrizione (*pratica del market timing*), intendendosi per tali le richieste di rimborso pervenute alla SG nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato.

22. Al verificarsi di tali situazioni, ed al fine di contrastare le predette pratiche, la SG si riserva di determinare il valore del rimborso (e della eventuale successiva sottoscrizione) secondo modalità diverse da quelle ordinarie, laddove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

23. In particolare, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato, a discrezione della SG, in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; il giorno di regolamento del rimborso non potrà essere in ogni caso successivo al 15° giorno lavorativo successivo alla richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SG comunica tempestivamente al Partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

24. La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopra indicati ma cumulativamente superiori ai predetti limiti.

25. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste nei commi precedenti saranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

26. Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, la SG si riserva la facoltà di limitare il quantitativo di quote di un Fondo che possono essere riscattate in un giorno di negoziazione ad un numero rappresentativo del 10% del valore patrimoniale netto del Fondo. La limitazione si applicherà proporzionalmente a tutti i Partecipanti del Fondo interessato che abbiano richiesto il riscatto in tale giorno di negoziazione o in riferimento ad esso cosicché la proporzione riscattata sia uguale per tutti i partecipanti che abbiano fatto richiesta. Eventuali quote che, in virtù di tale limitazione, non vengono riscattate in un particolare giorno di negoziazione, saranno riportate a nuovo per il riscatto il giorno di negoziazione immediatamente successivo per il fondo interessato.

27. Del pari, la SG ha facoltà, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti, di differire per un periodo non superiore ad un mese il

diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare, in relazione all'andamento dei mercati, richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti al Fondo. Le richieste presentate nel periodo di differimento si intenderanno pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. In tali circostanze, la SG provvede, tramite la Banca Depositaria, alla liquidazione delle somme dovute per il rimborso delle quote nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di cessazione del differimento dei rimborsi.

28. La SG si riserva il diritto di limitare o rifiutare le sottoscrizioni di investitori da essa considerati market timer. La SG non acconsentirà intenzionalmente ad investimenti associati a pratiche di market timing, ritenendo che tali pratiche possano incidere negativamente sugli interessi di tutti i Partecipanti che non seguono pratiche analoghe, danneggiando la performance dei Fondi e diluendone la redditività. In generale, il market timing si riferisce al comportamento finanziario di una persona o di un gruppo di persone che compra, vende o scambia quote di Fondi o altri titoli sulla base di indicatori di mercato predeterminati. I market timer comprendono anche persone o gruppi di persone le cui operazioni mobiliari sembrano seguire uno schema temporale o sono caratterizzate da scambi frequenti, ravvicinati o voluminosi. La SG può pertanto accorpare quote di proprietà individuale o controllo comune per accertare se una persona o un gruppo di persone possa essere ritenuto coinvolto in pratiche di market timing. La proprietà o il controllo comune comprende, a mero titolo esemplificativo, la proprietà legale o effettiva e i rapporti di agenzia o di intestazione che conferiscono all'agente o all'intestatario il controllo di quote o azioni possedute legalmente o effettivamente da altri. In ciascuna di tali circostanze, la SG si riserva il diritto di 1) respingere eventuali domande di riscatto/conversione di quote da parte di partecipanti da essa ritenuti market timer o 2) limitare o rifiutare acquisti da parte di sottoscrittori da essa ritenuti market timer.

29. Per ogni operazione di rimborso la SG preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti sulla base delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Sull'importo rimborsato la SG trattiene eventuali commissioni, diritti fissi e spese previsti dal presente Regolamento. In particolare, alle operazioni di rimborso si applica il diritto fisso di cui al precedente paragrafo III.1.2.iv della Parte B del presente Regolamento.

30. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

31. A fronte di ogni richiesta di rimborso la SG provvede ad inviare al Partecipante, o altro avente diritto, a completamento del processo di disinvestimento, una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso, indicante i dati dell'operazione, entro 10 giorni lavorativi dalla data di regolamento.

32. Le richieste di rimborso possono essere ritirate soltanto durante un periodo in cui i diritti di rimborso sono stati sospesi o differiti dalla SG.

33. Qualora la SG rilevasse in qualsiasi momento che le quote sono detenute a titolo effettivo da un "Soggetto non ammesso" ai sensi di quanto riportato al punto I.1.14 della Parte B del presente Regolamento, sia singolarmente che congiuntamente a qualunque altro soggetto, e tale "soggetto non ammesso" non ottemperasse alla richiesta di vendita delle quote impartitagli dalla SG e non fornisse a quest'ultima una attestazione di tale vendita entro trenta giorni dalla richiesta da esso ricevuta, la SG potrà a sua discrezione procedere al riscatto forzoso delle quote in questione al loro prezzo di riscatto.

2. Classe "Previdenza"

1. Il diritto al rimborso delle quote appartenenti alla classe "Previdenza" viene acquisito dal Partecipante al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni previste dal Sistema di Previdenza Principale sammarinese in vigore, a condizione che siano stati effettuati versamenti per almeno cinque anni nei Fondi di cui al presente Regolamento (classe "Previdenza").
2. Nel caso in cui il Partecipante non abbia maturato uno o entrambi i requisiti di cui al punto 1 del presente articolo, ha comunque diritto in qualsiasi momento al rimborso in un'unica soluzione di un importo pari al controvalore delle quote

detenute, con le modalità indicate all'articolo 1 del presente paragrafo, con conseguente perdita e revoca dei benefici fiscali di cui all'Allegato A, numero 12 della Legge 16 dicembre 2013 n° 166. La SG comunicherà all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino tale circostanza a mezzo raccomandata a.r. e il Partecipante autorizza fin da ora la SG a procedere in tal senso senza possibilità di revoca.

3. Al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa sulla previdenza obbligatoria sammarinese in vigore, il controvalore delle quote detenute verrà liquidato integralmente in capitale.
4. La richiesta di rimborso, corredata della copia della domanda di accesso al trattamento pensionistico accettata dai competenti Uffici dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, deve avvenire mediante apposita domanda, con le modalità indicate all'articolo 1 del presente paragrafo.
5. Le deduzioni fiscali sono correlate alla normativa fiscale vigente e come tali potrebbero subire modifiche non dipendenti dalla SG.

IX. ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. In considerazione della natura degli strumenti finanziari in cui investono e delle dimensioni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, i Fondi comuni, in qualità di sottoscrittori di titoli, potrebbero trovarsi a rivestire un ruolo di primo piano nell'indirizzare le politiche di corporate governance delle società oggetto di investimento, contribuendo in tal modo all'efficienza e al buon funzionamento del mercato complessivamente inteso.

2. Al riguardo, per i Fondi di cui al presente regolamento e per la SG nel suo complesso valgono le limitazioni previste dall'art. 94 del Reg. 2006/03.

3. In ogni caso, un completo assolvimento degli obblighi connessi al rapporto di fiducia che la SG instaura con i Partecipanti ai Fondi presuppone la rappresentanza dei loro interessi realizzata anche mediante l'esercizio del diritto di voto e finalizzata alla valorizzazione dei patrimoni dei Fondi in gestione in un'ottica di lungo periodo.

4. In tal senso la partecipazione alle assemblee degli azionisti, influendo sulle strategie del management delle società oggetto di investimento, può contribuire efficacemente al processo aziendale di creazione di valore riflettendosi positivamente sui risultati finali della gestione.

5. La SG adotta ogni misura volta ad assicurare che l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari presenti nei Fondi gestiti sia esercitato nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei Partecipanti, prevenendo eventuali abusi collegati al perseguimento di interessi divergenti.

6. Al riguardo, la SG adotta misure adeguate che consentano di:

- a. monitorare gli eventi societari relativi alle partecipazioni azionarie detenute dai Fondi, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare, mediante l'utilizzo di information-provider ed ogni altro mezzo di informazione disponibile;
- b. valutare le modalità ed i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo, in base agli effetti che l'esercizio dei diritti stessi può avere nel breve e lungo termine sul valore della partecipazione, tenuto ovviamente conto di una adeguata analisi dei costi/benefici e avuto riguardo alla rilevanza della quota di partecipazione detenuta nonché considerati anche gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo.

7. Le proposte relative all'esercizio del diritto di voto vengono formalizzate all'interno del Comitato Investimenti della SG che può proporre strategie uniformi o meno per tutti i Fondi gestiti.

8. Qualora la SG deleghi a terzi l'esercizio del diritto di voto per conto dei Fondi, devono essere precise, all'interno della

delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni circa le modalità da seguire per il voto, da esercitarsi comunque esclusivamente nell'interesse dei Fondi gestiti.

9. La SG non può delegare l'esercizio dei diritti di voto ad essa spettanti ad altre società che la controllano o che su di essa esercitano un'influenza dominante, ed esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza rispetto a tali società.

10. Le procedure adottate dalla SG richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l'intero processo di votazione sia accuratamente formalizzato.

11. La SG, inoltre, si impegna nei confronti degli Investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei Rendiconti di gestione dei Fondi, ovvero con ogni altra forma ritenuta idonea, informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati eventualmente esercitati ed i comportamenti tenuti in sede assembleare.

12. Le disposizioni di cui al presente punto si intendono applicabili a tutte le forme di partecipazione societaria anche ulteriori rispetto alle assemblee degli azionisti.

X. BEST EXECUTION

1. Principi generali adottati nella gestione degli ordini

1. Di seguito vengono descritte le misure, i meccanismi e le procedure che la SG adotta al fine di ottenere il miglior risultato possibile, nell'interesse del Fondo e dei Partecipanti, nell'esecuzione o trasmissione degli ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti.

2. La strategia per la trasmissione degli ordini (c.d. transmission policy) prevede che vengano selezionati gli emittenti e/o gli intermediari a cui affidare di volta in volta l'esecuzione delle operazioni in modo che tali soggetti garantiscano a loro volta la miglior esecuzione nell'interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti.

3. Nell'esecuzione e trasmissione di ordini per conto dei Fondi la SG tiene un comportamento equo rispetto agli interessi propri, di altri clienti o di altri Fondi e si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo X, Parte III del Reg. 2006/03.

4. In particolare, la SG si impegna a trattare gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente al fine di conseguire il miglior risultato possibile con riferimento al momento dell'esecuzione, alla dimensione dell'ordine ed alla natura delle operazioni.

5. La SG si riserva la possibilità di trattare un ordine di un Fondo e/o di portafoglio gestito in aggregazione con gli ordini di altri Fondi e/o di altri portafogli gestiti, a condizione che tale modalità di trattazione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi dei Fondi/portafogli gestiti i cui ordini vengano aggregati e fermo restando che la SG ha adottato ed applica efficacemente procedure idonee ai fini di una corretta ripartizione degli ordini aggregati, anche nel caso di una esecuzione parziale degli ordini stessi.

2. Fattori di esecuzione

1. Al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione o trasmissione degli ordini per conto dei Fondi, la SG prende in considerazione i seguenti fattori di esecuzione:

- prezzi pagati o ricevuti;
- oneri sostenuti direttamente o indirettamente dai Fondi, per tali intendendosi tutte le spese sostenute dal Fondo e collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, di compensazione o di regolamento nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi;
- rapidità di esecuzione degli ordini;

- probabilità di esecuzione (liquidità) e di regolamento;
- dimensioni e natura dell'ordine;
- impatti sul mercato.

2. Al fine di stabilire caso per caso l'importanza relativa dei fattori sopra elencati, la SG tiene conto dei seguenti criteri:

- obiettivi, politica di investimento e rischi specifici dei Fondi, come indicati nel Prospetto, nel Regolamento di gestione o nello statuto;
- caratteristiche dell'ordine (inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, viene ritenuta essere in grado di determinare un reale vantaggio per i Fondi, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti e della salvaguardia degli interessi degli Investitori, il prezzo è assunto tra i fattori di esecuzione primari ed è sovente considerato fattore preponderante. Ad esso si affianca il fattore costo, anche se ad esso può essere in taluni casi attribuita una rilevanza secondaria.

4. Gli altri fattori di esecuzione previsti al punto 1 vengono ritenuti ordinalmente successivi, per importanza, rispetto al "prezzo" e al "costo": essi possono pertanto essere tenuti in considerazione solo nei casi in cui privilegiare i fattori "prezzo" e "costo" possa pregiudicare l'ottimale conclusione di una transazione nell'interesse dei Partecipanti al Fondo.

5. Sulla base dei principi sopra esposti, la SG individua le sedi di esecuzione e/o l'Intermediario/gli Intermediari esecutore/i cui trasmettere gli ordini, anche differenziati per ciascuna tipologia di strumento finanziario, considerate come le più appropriate per assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile nella esecuzione degli ordini per conto dei Fondi.

6. Con riferimento ai singoli ordini, la SG, nella scelta delle sedi di esecuzione, tiene conto dei fattori e dei criteri stabiliti in precedenza, evitando in ogni caso di porre in essere a proprio vantaggio una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra. La SG aggiorna tempo per tempo l'elenco delle sedi di esecuzione selezionate, al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentano la best execution degli ordini.

7. Gli aggiornamenti non costituiranno oggetto di apposita comunicazione nei confronti dei singoli Partecipanti, ma saranno dalla SG tempestivamente messi a disposizione della propria Clientela sul sito internet della Società, www.bacinvestments.sm.

3. Intermediari esecutori

1. Gli ordini che non sono o non possono essere eseguiti direttamente dalla SG sono trasmessi ad intermediari abilitati al servizio di esecuzione e/o ricezione e trasmissione di ordini (Broker), selezionati tra controparti di elevato standing, anche appartenenti al medesimo Gruppo della SG, purché ciò non contrasti con la tutela degli interessi del Fondo e dei suoi Partecipanti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 157 del Reg. 2006/03.

2. Al fine di garantire maggiore snellezza operativa ed economicità del processo di investimento, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare il miglior risultato possibile nell'interesse dei Fondi e dei Partecipanti ai Fondi, il modello operativo della SG prevede che le operazioni di negoziazione relative agli attivi oggetto di investimento dei singoli Fondi siano realizzate avvalendosi dei servizi di Banca Agricola Commerciale , intermediario abilitato alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cui alla lettera D1 della legge n° 165 del 17 novembre 2005 (LISF).

3. Tale intermediario, che assume il ruolo di "raccoglitore" degli ordini di BAC Investments SG Spa, viene selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione, nonché in ragione della varietà di relazioni e sedi di esecuzione rese

disponibili, elementi ritenuti dalla SG compatibili con l'ordine di importanza dei fattori indicati al precedente punto X.2 per le diverse tipologie di strumenti finanziari, nonché in virtù delle sinergie derivanti dall'appartenenza allo stesso Gruppo.

4. La SG è tenuta, nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei Partecipanti, a verificare costantemente il corretto ed efficiente operato del "raccoglitore" nonché la qualità complessiva dell'esecuzione realizzata, ponendo tempestivo rimedio ad eventuali carenze rilevate in tale attività.

5. Sul sito internet della Società viene indicato l'elenco dei Broker selezionati che la SG provvederà tempo per tempo ad aggiornare, al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentano la best execution degli ordini trasmessi.

4. Monitoraggio e revisione

1. La SG sottopone a costante monitoraggio l'efficacia delle misure previste nella presente Strategia e, se del caso, correge tempestivamente eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate, con periodicità almeno annuale o, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i Fondi ed i loro Partecipanti.

2. La SG provvederà a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet, www.bacinvestments.sm, le modifiche rilevanti apportate alla presente strategia.

XI. INCENTIVI

1. Incentivi corrisposti a terzi

In conformità alle prassi comuni in ambito internazionale, si espongono di seguito i termini essenziali degli accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute dalla SG.

1. A fronte dell'attività di promozione e collocamento, della consulenza in materia di investimenti prestata congiuntamente a tali servizi, nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa nei confronti dei Partecipanti ai Fondi dagli intermediari distributori per tutta la durata dell'investimento, la SG può corrispondere le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:

- fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate, e delle commissioni di switch percepite dalla SG;
- una quota parte del diritto fisso, ove applicato, per eventuali servizi aggiuntivi a disposizione del Sottoscrittore;
- una quota parte delle commissioni di gestione percepite dalla SG e maturate sui patrimoni gestiti;
- commissioni "una tantum" da parte della SG agli intermediari distributori;
- fino all'intero ammontare delle commissioni di rimborso, ove applicate, percepite dalla SG.

2. La SG può inoltre effettuare attività di formazione e qualificazione del personale dei soggetti Collocatori i cui costi rimangono integralmente a carico della SG stessa.

2. Incentivi ricevuti da terzi

1. La procedura di selezione dei Fondi oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare i Fondi gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento.

2. BAC Investments SG Spa può ricevere dalle Società di gestione dei Fondi oggetto di investimento, sulla base di specifici accordi con le stesse Società di Gestione o con soggetti collocatori/distributori, retrocessioni commissionali di importo variabile, che vengono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi sottoscrittori.

3. Si segnala inoltre che la Società di Gestione e qualsiasi Soggetto ad essa collegato può effettuare operazioni con o tramite l'agenzia di un altro soggetto con il quale la Società di gestione e i Soggetti ad essa collegati abbiano raggiunto un accordo in virtù del quale tale parte fornirà periodicamente o continuativamente alla Società di Gestione o a Soggetti ad essa collegati, ovvero provvederà affinché agli stessi siano forniti, senza alcun corrispettivo in denaro ma solo a fronte dell'impegno da parte della SG e/o di soggetti ad essa collegati a condurre affari con tali parti, servizi a livello di gruppo o altre prestazioni non monetarie, come servizi di ricerca e consulenza, valutazioni ed analisi di portafoglio ed altri servizi in materia di investimenti, in aggiunta ed a sostegno di quelli direttamente acquisiti da information provider specializzati, ed elaborati o forniti sia direttamente dai negoziatori sia da soggetti terzi.

4. E' ragionevole prevedere che i singoli Fondi e la SG nel suo complesso beneficeranno dell'erogazione di tali servizi al fine di ottenere un incremento della qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e per servire al meglio gli interessi degli stessi attraverso, tra l'altro l'individuazione di nuove opportunità di investimento mediante analisi specifiche riguardo a singole imprese (c.d. ricerca microeconomica), la formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento o ad una particolare industria (c.d. ricerca di settore), la formulazione di previsioni per aree geografiche (c.d. ricerca macroeconomica), l'analisi per specifici settori delle asset class e della strategia di investimento (c.d. ricerca sulle strategie di investimento) e l'analisi di supporto all'individuazione del corretto momento in cui acquistare o vendere un particolare strumento finanziario (c.d. analisi tecnica).

5. Tale prestazione non monetaria (c.d. "soft commission") non viene separatamente remunerata ma, ancorché non contabilizzata ha, di fatto, una incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte al negoziatore, risultando il relativo corrispettivo inglobato nelle commissioni complessivamente corrisposte dalla SG ai broker; l'apprezzamento della stessa viene effettuato dalla SG in base a criteri di ragionevolezza, oggettività ed attendibilità della ricerca.

6. Per ottenere tali servizi, e laddove la SG ritenga in buona fede che le commissioni così corrisposte siano ragionevoli in relazione al valore dei servizi di cui usufruisce, la SG potrebbe trovarsi a pagare commissioni più elevate rispetto a quanto avrebbe normalmente potuto pagare per ottenere la prestazione dei medesimi servizi.

7. Qualora la ricerca in materia di investimenti sia fornita direttamente dal negoziatore, il rispetto dei principi di best execution cui è tenuta la SG presuppone che l'oggetto della ricerca sia coerente con la specifica competenza operativa del broker che esegue gli ordini per conto dei Fondi. In tal modo, la SG, può ottenere una ragionevole e qualificata correlazione tra la ricerca acquisita e l'attività di negoziazione degli ordini cui è abbinata agevolando conseguentemente il perseguimento del miglior risultato possibile in favore dei Fondi.

8. Ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti a terzi o ricevuti da terzi possono essere richiesti dal cliente presso la sede della SG o al seguente indirizzo di posta elettronica info@bacinvestments.sm

XII. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. Principi Generali

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143 del Reg. 2006/03, le quote di partecipazione relative a ciascun Fondo di cui al presente Regolamento sono rappresentate da certificati emessi in forma nominativa.

2. Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 145 del Regolamento 2006/03, e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, i certificati di cui al comma precedente sono tenuti in forma dematerializzata presso la Banca Depositaria. Quest'ultima si avvale dei propri sistemi informativo-contabili per le necessarie registrazioni, anche al fine dell'eventuale costituzione o

trasferimento di diritti inerenti alle quote.

3. Le quote di partecipazione a ciascun Fondo possono essere emesse in forma uninominale o cointestate, fino ad un massimo di tre cointestatari e possono essere relative ad un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

4. Le quote di ciascun Fondo (incluse le quote arrotondate per difetto fino al quarto decimale, se del caso, del valore totale dell'importo investito) saranno assegnate una volta completata la procedura di sottoscrizione descritta nella sezione II, Parte C del presente Regolamento.

5. Le quote possono essere emesse, convertite o riscattate durante ogni Giorno di Negoziante.

6. Resta ferma la facoltà del Partecipante di richiedere l'emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote in forma cartacea, fatta salva l'applicazione delle spese e dei diritti fissi previsti nel presente Regolamento, con particolare riguardo a quanto disposto nella Parte B, paragrafo III.1, comma 2, punti vi e vii.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143, comma 3, del Reg. 2006/03, la firma della SG sui certificati fisici è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

8. Il Partecipante può sempre chiedere, sia all'atto della sottoscrizione che successivamente, l'emissione del certificato fisico rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote.

9. Il Partecipante ad un Fondo può inoltre ottenere, in qualunque momento, il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote.

10. In occasione di ogni operazione avente ad oggetto certificati fisici, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata sino ad un massimo di 30 giorni dal giorno di riferimento.

2. Trasferimenti di quote

1. Le quote di partecipazione ai Fondi, con esclusione di quelle appartenenti alla classe "Previdenza", possono essere trasferite, in tutto o in parte, mediante apposito modulo di variazione della titolarità o altro atto di trasferimento scritto approvato o consentito dalla SG e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, opportunamente firmato o timbrato da o per conto del cedente e del cessionario.

2. Salvo quanto diversamente concordato con la SG, non possono essere effettuati trasferimenti che lascino al cedente o al cessionario un valore patrimoniale netto inferiore alla quota minima di partecipazione (per il cedente) o all'importo minimo di sottoscrizione iniziale (per il cessionario) o ad altro importo minore eventualmente consentito ovvero altrimenti non conforme alle normali condizioni di sottoscrizione.

3. I Partecipanti ai Fondi, con esclusione dei Sottoscrittori delle quote appartenenti alla classe "Previdenza", possono pertanto trasferire le quote di Fondi possedute a condizione che:

- le quote trasferite ad un cessionario, che non sia già titolare di quote dei Fondi, siano di controvalore complessivo non inferiore all'importo minimo previsto per la sottoscrizione iniziale dei Fondi;
- la partecipazione ai Fondi da parte del cedente non scenda, per effetto della cessione parziale delle quote, al di sotto del limite minimo di partecipazione ai Fondi.

4. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, il Partecipante dovrà comunicare alla SG la propria intenzione di effettuare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario.

5. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SG, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

6. Il regolamento avverrà fra le parti.

7. Il trasferimento non può essere effettuato se il cedente e/o il cessionario proposto non hanno fornito o completato la

documentazione richiesta ai fini della corretta identificazione ai sensi della normativa vigente.

XIII. SOSTITUZIONE DELLA SG

1. La sostituzione della SG può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SG a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SG di dismettere parte o tutte le proprie funzioni.
2. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.
3. Le modifiche regolamentari aventi ad oggetto la sostituzione della SG devono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore della quota e devono essere tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante al Fondo.
4. L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SG è sospesa per il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della modifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123, comma 1, lett. j del Regolamento 2006/03.
5. Durante tale periodo di sospensione i Partecipanti al Fondo hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote senza alcun aggravio di spese, salvo quelle già previste dal Regolamento di gestione.

XIV. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Principi Generali

1. Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") di ciascun Fondo e delle relative Quote è calcolato ed espresso nella valuta di riferimento del Fondo.
2. Il valore unitario della quota (NAV per quota) viene determinato dal soggetto incaricato di calcolare il valore della quota, per ciascun giorno di negoziazione, secondo i criteri stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, e riportati nell'allegato H al Reg. n° 2006/03, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore patrimoniale netto del Fondo, come meglio dettagliato nella Appendice C, per il numero totale di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
3. La SG invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
4. I singoli valori unitari delle quote, per ciascun Fondo, rappresentano la base per ogni operazioni di negoziazione riguardante i Fondi.
5. I prezzi delle quote di ciascun Fondo sono resi disponibili presso la sede legale della SG e sono reperibili sul sito web www.bacinvestments.sm e sul sito della Banca Depositaria, www.bac.sm. Sono altresì disponibili sull'information provider Bloomberg Finance L.P..
6. La pubblicazione del NAV non è da considerarsi come un invito a sottoscrivere, riscattare o convertire quote al valore patrimoniale netto pubblicato.
7. Qualora, in sede di calcolo del valore della quota, per alcuni dei fondi acquistati dal Fondo l'ultimo valore della quota disponibile sia ritenuto, sulla base di criteri oggettivi* non più coerente con la situazione attuale del fondo stesso, si potrà fare riferimento ad un valore di stima che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale ed applicando criteri di valutazione prudenziali. Qualora il fondo per il quale si ritiene non più coerente l'ultimo valore della quota disponibile pesi sul totale delle attività del Fondo per oltre il 15%, la SG si riserva la facoltà di sospendere la

* Sono da ritenersi criteri oggettivi, a titolo di esempio, la sospensione del calcolo da oltre 1 mese, la messa in liquidazione del fondo o altri eventi di particolare gravità attinenti la vita del fondo acquistato.

valutazione del valore della quota.

8. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione; in tali casi la SG sospende la pubblicazione del valore unitario della quota.

9. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della stessa e la SG provvede alla sua divulgazione con le modalità previste al precedente punto 5. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

2. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto

1. La SG potrà sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto di un particolare Fondo nonché la sottoscrizione, la conversione ed il riscatto relativamente a tale Fondo in uno dei casi seguenti:

- i. durante un periodo di chiusura - fatta eccezione per le festività ordinarie - di qualsiasi borsa valori o altro mercato principale su cui è di volta in volta quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della SG attribuibili a tale Fondo, ovvero durante un periodo di limitazione o sospensione delle relative negoziazioni, purché dette limitazioni o sospensioni influiscano sulla valutazione degli investimenti della SG attribuibili a detto Fondo ivi quotato;
- ii. al verificarsi di qualsiasi circostanza (anche di natura politica, economica, militare, monetaria o altro evento di emergenza che esuli dal controllo, dalla responsabilità e dall'influenza della SG) che a giudizio della SG stessa costituisca un'emergenza e a seguito della quale l'alienazione o la valutazione di attività detenute dalla SG attribuibili a tale Fondo sia impraticabile o inopportuna nell'interesse dei Fondi e dei suoi Partecipanti;
- iii. in caso di guasto dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente impiegati nella determinazione del prezzo o del valore di qualsiasi investimento di tale fondo o del prezzo o valore corrente su qualsiasi borsa valori o altro mercato in ordine ad attività attribuibili a detto fondo;
- iv. durante periodi in cui la SG non è in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il riscatto di azioni di detto Fondo o durante i quali eventuali trasferimenti di fondi necessari per il realizzo o l'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti sul riscatto di quote non possano, a giudizio della SG, essere effettuati ai normali tassi di cambio;
- v. quando per qualsiasi altra ragione i prezzi degli investimenti posseduti dalla SG attribuibili a tale Fondo non possano essere tempestivamente o accuratamente determinati;
- vi. dal momento della decisione degli Amministratori di chiudere Fondi o di liquidare la SG, ovvero fondere la SG o qualsiasi Fondo.

2. Qualunque siffatta sospensione sarà pubblicata, ove appropriato, dalla SG e potrà essere comunicata ai Partecipanti che abbiano presentato domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione di quote di cui sia stato sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto. Qualora la richiesta non sia ritirata, l'operazione in questione avrà luogo il primo giorno lavorativo dopo la fine della sospensione.

3. L'eventuale sospensione sarà tempestivamente comunicata anche all'Autorità di Vigilanza sammarinese ed a quelle di altre giurisdizioni eventualmente interessate con le modalità richieste dai requisiti locali applicabili.

3. Errori nel calcolo del valore unitario delle quote

1. Per i Fondi di cui al presente Regolamento, che sono fondi di diritto sammarinese di tipo Ucits III, il valore unitario della quota pubblicato si considera errato, a norma di quanto disposto dall'art. 133 del Reg. N° 2006/03, qualora la differenza rispetto al valore ricalcolato corretto risulti superiore allo 0,25%, o alla minore percentuale eventualmente indicata nel

Regolamento di gestione del Fondo.

2. In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto degli OIC oggetto di investimento (di seguito “OIC target”), il soggetto che ha il compito di calcolare il valore delle quote farà riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OIC target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito “valore complessivo netto previsionale”).
3. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell’OIC target, la SG provvederà a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia indicata al precedente punto 1, la SG tratterà tale differenza come un errore di valorizzazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore della quota pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SG:
 - a. rettifica il numero di quote attribuite a chi ha sottoscritto il Fondo nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto;
 - b. reintegra, prelevando le somme necessarie dal patrimonio del Fondo, il Partecipante danneggiato che ha chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia superiore al primo. La SG può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto qualora l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto in relazione ai costi di emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - c. reintegra il patrimonio del Fondo delle somme riconosciute in eccesso ai Partecipanti che hanno chiesto il rimborso delle quote nel periodo tra la data di pubblicazione del valore errato e quella di pubblicazione del valore ricalcolato corretto, qualora il secondo sia inferiore al primo. Resta salvo il diritto di rivalsa della SG nei confronti del soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote, anche per il risarcimento di ulteriori danni;
 - d. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SG. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SG, fermo restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo, può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,25% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”) la SG non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informatica prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla Banca Centrale di cui all’art. 135 del Regolamento 2006/03, così come dettagliato nel successivo punto 6.
6. La SG deve comunicare alla Banca Centrale gli errori rilevanti nel calcolo del valore della quota e rendere noti gli interventi effettuati per rimuovere le cause che li hanno determinati. Gli errori non rilevanti ai sensi dell’articolo 133 del Reg. n° 2006/03 devono essere segnalati nell’ambito di una comunicazione da inviare entro la fine di ogni trimestre, al fine di una valutazione sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno. Tale segnalazione è dovuta anche se negativa.

XV. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. La Società di Gestione può a sua discrezione modificare il contenuto del Regolamento di Gestione, anche con riferimento agli obiettivi ed alle politiche di investimento a condizione che ogni cambiamento sostanziale venga notificato tempestivamente ai Partecipanti prima della relativa entrata in vigore e che il presente Regolamento, ed il Prospetto che ne costituisce parte integrante, venga aggiornato di conseguenza.
2. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota al punto XIV.1 della Parte C del presente Regolamento, e comunque sul sito internet della SG, www.bacinvestments.sm, come indicato nella Scheda Identificativa.
3. Il termine di efficacia sarà stabilito dalla SG, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti ai Fondi, con data di decorrenza comunque successiva alla data di pubblicazione secondo le modalità di cui sopra.
4. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SG ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.
5. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti, diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese, non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulazione già stipulati.
6. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata solo qualora determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
7. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SG tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
8. Copia dei Regolamenti modificati è messa gratuitamente a disposizione dei Partecipanti che ne facciano richiesta.

XVI. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - a. in caso di scioglimento della SG;
 - b. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SG, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SG. La SG informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota di cui al precedente punto XIV.1. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e/o il rimborso delle quote;
 - b. la SG provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca Centrale, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SG redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

- d. la società incaricata della revisione contabile della SG provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SG e la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti; ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f. la Banca Depositaria, su istruzioni della SG, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione previo ritiro ed annullamento dei certificati, laddove ne sia prevista l'emissione e fatto salvo quanto disposto al punto XII.1.8. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g. le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SG con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie e fatto salvo quanto disposto al punto III.4 della Parte C del presente Regolamento;
- h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g. si prescrivono a favore della SG qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e.;
- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca Centrale dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

XVII. FUSIONE E SCISSIONE

1. In qualsiasi momento gli Amministratori possono decidere di procedere ad una Fusione di qualsiasi Fondo con un altro Fondo esistente all'interno della SG o con un altro organismo di investimento collettivo o altro fondo o classe di quote all'interno di detto altro organismo di investimento collettivo.
2. In caso di Fusione di un Fondo, la SG ne fornisce comunicazione a tutti gli Azionisti interessati inviando un preavviso scritto di almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della Fusione affinché gli stessi possano esercitare il diritto di chiedere il riscatto o la conversione delle loro quote gratuitamente.

XVIII. USO DEI BENCHMARK

Il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8 della Repubblica di San Marino recepisce, tra gli altri, il Regolamento (UE) 2016/1011 “Benchmark Regulation (BMR)” prevedendo specifiche disposizioni relative all'utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati, tra cui BAC Investments SG S.p.a., degli “indici di riferimento” o “benchmark”, intesi come indici usati per misurare la performance di un fondo comune di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tali indici ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato Decreto Delegato, BAC SG ha approvato un apposito Piano Interno, che individua le azioni che BAC SG medesima, attuerà in caso di “cessazione” o “sostanziale variazione” di uno o più indici di riferimento utilizzati per la parametrizzazione del presente Regolamento Fondo.

Il Piano Interno disponibile sul sito di BAC SG (www.bacinvestments.sm) prevede il monitoraggio periodico degli indici di riferimento utilizzati al fine di rilevarne l'eventuale “cessazione” o “sostanziale variazione”, intendendosi per “cessazione” il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte del relativo amministratore dell'indice stesso e per “sostanziale variazione” intendendosi, invece, una modifica rilevante nelle modalità di determinazione dell'indice stesso e non una semplice

variazione quantitativa dell'indice dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento. Nei casi di "cessazione" o "sostanziale variazione" la struttura di BAC SG provvede ad individuare un indice di riferimento alternativo coerente col profilo di rischio del fondo e concordato con le funzioni di controllo della Società riducendo al minimo l'impatto economico della sostituzione per il partecipante al FCI e comunica alla clientela la variazione in conformità alla normativa vigente anche ai fini del diritto di recesso da parte della clientela senza applicazione di penali.

Parte D. PROSPETTO INFORMATIVO

Il presente Prospetto è conforme al modello depositato presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il presente Prospetto deve essere letto in ogni sua parte prima di procedere ad una richiesta di Sottoscrizione. In caso di dubbi relativamente al contenuto di questo Prospetto Informativo consultare il proprio consulente o rivolgersi direttamente alla Società di Gestione o al Soggetto Collocatore.

Sezione A. AVVERTENZE E INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Prospetto contiene informazioni relative ai Fondi istituti e gestiti da BAC Investments SG Spa, Società di Gestione di diritto sammarinese istituita ai sensi della legge n° 165 del 17 novembre 2005 ed operante ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento 2006/03 di Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di servizi di investimento collettivo e successive modifiche ed integrazioni.

LA SOCIETÀ DI GESTIONE, BAC Investments SG Spa, SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO CHE È VALIDO A DECORRERE DAL 19 SETTEMBRE 2019.

L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE, DI CUI IL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE, NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO E NON COSTITUISCE GARANZIA DELLA PERFORMANCE DEI FONDI IVI MENZIONATI.

Il riconoscimento, la registrazione o l'autorizzazione di BAC Investments SG Spa in qualsiasi giurisdizione non richiede l'approvazione, la disapprovazione o l'assunzione di responsabilità da parte di alcuna Autorità quanto all'esattezza o precisione di questo o altro Prospetto o dei portafogli titoli detenuti da BAC Investments SG Spa. Analogamente, il riconoscimento o la registrazione non vanno considerati come assunzione di responsabilità da parte di nessuna Autorità per quanto concerne la solidità finanziaria di un organismo di investimento, né una raccomandazione a favore di un investimento in tale organismo, o una certificazione che le dichiarazioni o le opinioni espresse in merito a quell'organismo siano corrette. Ogni affermazione di senso contrario è illegittima e non autorizzata.

Per conoscenza e convinzione degli Amministratori, i quali hanno adoperato tutte le ragionevoli attenzioni affinché ciò avvenga, le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo sono conformi ai fatti e non contengono omissioni sostanziali di tali informazioni. Di conseguenza, gli Amministratori di BAC Investments SG Spa si assumono la piena responsabilità delle informazioni ivi contenute.

Le indicazioni contenute in questo Prospetto informativo sono basate sulla legge e sulla prassi attualmente in vigore nella Repubblica di San Marino e sono soggette ai mutamenti di tali leggi e di tali prassi.

Le quote dei Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa sono offerte sulla base delle informazioni contenute in questo Prospetto Informativo, copia del quale, unitamente al Regolamento di Gestione, è disponibile presso la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Soggetti Collocatori, sul sito internet della SG, www.bacinvestments.sm e sul sito internet della Banca Depositaria, www.bac.sm.

Nessun intermediario, venditore o altro soggetto è autorizzato a dare informazioni o a rilasciare dichiarazioni diverse da quelle contenute nel presente Prospetto Informativo e nei documenti ivi citati in relazione all'offerta oggetto del Prospetto. Qualora siano rilasciate tali informazioni o dichiarazioni, esse dovranno essere considerate non autorizzate e, pertanto, inaffidabili.

La diffusione del presente Prospetto Informativo e l'offerta o l'acquisto di quote dei Fondi ivi indicati possono subire restrizioni in talune giurisdizioni, ivi comprese l'eventuale necessità di ottenere forme di consenso amministrativo o di altra natura; in dette giurisdizioni le persone che dovessero ricevere copia del presente Prospetto Informativo o del Modulo di Sottoscrizione non sono in alcun modo autorizzate a considerare il Prospetto o il Modulo come un invito a sottoscrivere le quote dei Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa, né devono utilizzare il Modulo di Sottoscrizione, tranne nei casi in cui, nella giurisdizione di competenza, sia ammesso sollecitare il pubblico risparmio senza alcuna autorizzazione o registrazione ed il Modulo di Sottoscrizione possa essere legalmente utilizzato senza che la legge imponga alcuna registrazione o altra formalità legale da osservare.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti che entrino in possesso del presente Prospetto sono tenuti ad assumere ogni informazione utile e ad osservare ogni limitazione, adempimento o altra formalità prevista dalle leggi e regolamenti vigenti in tali giurisdizioni in merito alla distribuzione del presente Prospetto ed all'offerta o sottoscrizione di quote di Fondi in esso riportati.

Il presente Prospetto Informativo non può pertanto essere utilizzato come documento di offerta o di invito a sottoscrivere Fondi in esso compresi:

- i. in tutte le giurisdizioni in cui tale offerta o invito non sia autorizzato;
- ii. in tutte le giurisdizioni in cui la persona che effettua tale offerta o invito non sia qualificata per farlo;
- iii. nei confronti di qualsiasi persona a cui non sia consentito ai sensi di legge effettuare tale offerta o invito.

Chiunque sia in possesso del presente Prospetto Informativo e chiunque intenda richiedere le quote di Fondi in esso descritte, ha la esclusiva responsabilità di assumere ogni informazione e rispettare ogni legge e/o regolamento in materia di investimento in tali Fondi applicabili nella rispettiva giurisdizione. Ogni potenziale interessato alla sottoscrizione di quote di Fondi e qualsiasi persona in possesso di questo Prospetto Informativo, deve informarsi in merito ai requisiti legali inerenti a tale richiesta e a tale possesso, nonché alle disposizioni in materia fiscale vigenti nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Conseguentemente, questo Prospetto Informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di nessuno nelle giurisdizioni in cui una simile offerta o sollecitazione non è lecita, oppure nelle giurisdizioni in cui chi propone l'offerta e/o la sollecitazione non è considerato soggetto autorizzato ad agire in tale veste o, infine, nelle giurisdizioni in cui il soggetto è interdetto dalla legge a proporre tale offerta o sollecitazione.

Nessun soggetto è da ritenersi autorizzato ad offrire o vendere quote dei Fondi di cui al presente Prospetto ad investitori ai quali sia illegale effettuare tale offerta o vendita, o qualora tale offerta o vendita possa assoggettare la SG ad imposte o esporla ad altri svantaggi pecuniari cui la SG non sarebbe altrimenti assoggettata od esposta.

Ogni investitore deve garantire alla SG di essere in grado di acquisire quote dei Fondi di cui al presente prospetto senza violare le leggi vigenti.

La SG si riserva la facoltà di rifiutare le sottoscrizioni per qualsivoglia ragione ovvero di procedere al riscatto forzoso di quote detenute direttamente o a titolo effettivo in contravvenzione a tali divieti.

Qualsiasi informazione, opinione o dato contenuto nel presente documento non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o di altra natura ed il sottoscrittore non deve fare esclusivo affidamento su tali informazioni per assumere le proprie decisione di investimento.

L'investimento nei fondi di cui al presente Prospetto deve essere valutato alla luce delle caratteristiche indicate nella Scheda Sintetica relativa a ciascun Fondo, ivi comprese le politiche di investimento e l'orizzonte temporale dello stesso. Nelle sue valutazioni, il Sottoscrittore deve tener presente che la SG non fornisce alcuna garanzia di conseguimento degli obiettivi di rendimento, salvo che sia espressamente chiaramente indicato in detta Scheda Sintetica. Gli investimenti nei Fondi di cui al

presente Prospetto sono pertanto soggetti alle normali oscillazioni di mercato ed ai rischi insiti in tutti gli investimenti finanziari e non vi è alcuna garanzia di un apprezzamento dell'investimento fatto né di restituzione del valore dell'investimento iniziale.

Il presente Prospetto Informativo è disponibile in lingua italiana, e può essere tradotto in altre lingue. In tali casi, la traduzione dovrà essere per quanto possibile una traduzione diretta del testo italiano e qualsiasi modifica rispetto allo stesso dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per rispettare i requisiti delle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni. In caso di ambiguità o incongruenze in relazione al significato di termini o frasi eventualmente tradotte, farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana ed ogni controversia in merito sarà regolata dalle leggi della Repubblica di San Marino ed interpretata in conformità con esse.

1. Fattori generali di rischio

1. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta rischi riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo, oscillazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi. L'andamento del valore delle quote del Fondo può dunque variare in relazione alla tipologia ed ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

2. La presenza di tali fattori di rischio può determinare la possibilità che l'investitore non ottenga al momento del rimborso la restituzione dell'investimento finanziario effettuato.

3. L'investitore deve del pari tenere presente che i rendimenti passati non costituiscono in alcun modo garanzia di analoghi rendimenti futuri.

4. Di seguito vengono segnalati taluni rischi tipici dell'investimento in Fondi, o più in generale, in strumenti finanziari. Le seguenti dichiarazioni intendono riassumere le caratteristiche di alcuni dei principali fattori di rischio degli investimenti finanziari, ma non devono ritenersi esaustive né offrono un parere in merito all'idoneità degli investimenti in relazione al profilo del singolo investitore.

5. Occorre innanzitutto distinguere i rischi connessi all'investimento in titoli di capitale (come ad esempio le azioni) da quelli connessi all'investimento in titoli di debito (come ad esempio i titoli di Stato e le obbligazioni). In generale, l'investimento in titoli di capitale è ritenuto più rischioso di quello in titoli di debito; infatti, il rischio del detentore di titoli di capitale dipende dal fatto che, acquistando tali titoli, si diventa soci della società emittente e si partecipa pertanto al rischio economico della stessa: se ne godono gli utili quando la società produce reddito e si sopportano le conseguenze negative (riduzione o addirittura perdita del capitale) quando la società è in difficoltà. I detentori di titoli di debito, invece, diventano finanziatori della società o degli enti che hanno emesso tali titoli (con diritto a percepire gli interessi e, alla scadenza, il capitale prestato) rischiando di non essere remunerati solo nel caso di disastro finanziario della società o ente emittente.

6. In particolare, per apprezzare opportunamente il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare almeno i seguenti elementi:

- a. **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario in cui è investito il Fondo dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente oltre che dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori d'investimento, e può variare in modo più o meno accentuato secondo la sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni (nonché dei redditi generati dagli investimenti azionari) è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti (oltre che a più ampie dinamiche politiche ed economiche, ivi compresi i trend di crescita economica, l'inflazione, i tassi di interesse, gli eventi catastrofici). Analogamente, il valore delle attività di natura obbligazionario è influenzato dall'andamento dei tassi d'interesse di mercato nonché dalle valutazioni in

merito alla capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza. In virtù di tali circostanze, non è possibile garantire che il valore delle attività detenute da un Fondo aumenterà o che tali attività genereranno reddito; il valore degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo ed il reddito da essi generato possono aumentare o diminuire e la variazione di valore dell'investimento può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale impiegato;

b. **rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse:** i Fondi che investono in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso possono subire una variazione del valore patrimoniale degli investimenti in caso di oscillazione dei tassi di interesse; in linea generale, ed a parità di ogni altra condizione, un aumento dei tassi di interesse determina verosimilmente una contrazione del valore capitale delle obbligazioni a tasso fisso e viceversa. Analogamente, e sempre a parità di ogni altra condizione, le variazioni di prezzo a fronte di oscillazioni dei tassi di interesse per gli strumenti a tasso fisso sono tanto più elevate quanto maggiore risulta essere la durata (media finanziaria) residua dello strumento;

c. **rischio connesso alla liquidità dei titoli:** è il rischio che il Fondo investa in strumenti finanziari che possano presentare difficoltà a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore a seguito del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con possibili effetti negativi sul prezzo di realizzo. La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in liquidità senza perdita di valore significativa, dipende, oltre che dalle caratteristiche intrinseche degli strumenti, dalle caratteristiche e condizioni del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea generale, i titoli trattati su mercati regolamentati presentano un grado di liquidità maggiore e, quindi, risultano meno rischiosi sotto questo profilo, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati in analoghi mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'accertamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali;

d. **rischio di credito:** i Fondi che investono in obbligazioni e in altri titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti non siano in grado di onorare i propri obblighi contrattuali, tra cui il puntuale pagamento di interessi e capitale. Un peggioramento, effettivo o anche solo potenziale, della condizione finanziaria di un emittente potrebbe ridurre la qualità di un titolo, provocando una maggiore volatilità del suo prezzo. Il "rischio di credito" riflette la capacità dell'emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo di far fronte ai propri obblighi; rappresenta dunque il rischio che un soggetto emittente "titoli di debito" acquistati dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e/o il capitale o che le probabilità e/o l'entità di tali pagamenti si riducano. I titoli di debito sono costantemente soggetti a misurazioni della solvibilità effettiva e percepita, espresse dal rating creditizio; sebbene l'innalzamento o il declassamento del rating creditizio di un titolo non debba necessariamente modificarne il prezzo, il deterioramento della qualità del credito (così come l'aumento degli spread creditizi, relativamente ai titoli di debito sovrano) potrebbe rendere l'investimento meno interessante, producendo così un rialzo dei rendimenti e la conseguente contrazione della quotazione. Analogamente, un miglioramento del rating creditizio (o una riduzione degli spread di credito nel caso di titoli sovrani) può condurre ad un apprezzamento in linea capitale. Il "declassamento" del rating creditizio di un titolo di debito o la pubblicità negativa, o ancora la percezione degli investitori, che potrebbe non essere basata sull'analisi dei fondamentali, potrebbero penalizzare il valore di un titolo, soprattutto in mercati con volumi di scambio ridotti, rendendone più difficoltosa o più onerosa l'alienazione. In taluni contesti di mercato, ciò potrebbe condurre ad una significativa minore liquidità di tali titoli, rendendone difficile la cessione. In generale, le obbligazioni ad alto rendimento sono considerate prevalentemente speculative per quanto riguarda la capacità dell'emittente di effettuare i pagamenti di capitale e interessi. Gli investimenti in tali titoli implicano un grado di rischio significativo. Gli emittenti di titoli di debito ad alto rendimento possono essere estremamente indebitati e potrebbero non avere accesso a metodi di finanziamento più tradizionali. Una recessione economica potrebbe influenzare

negativamente la situazione finanziaria di un emittente ed il valore di mercato dei titoli di debito da esso emessi. La capacità di un emittente di assolvere i propri obblighi di pagamento potrebbe essere sminuita da eventi particolari che lo riguardano, dalla sua incapacità di concretizzare talune previsioni commerciali o dalla indisponibilità di ulteriori fonti di finanziamento. Generalmente, e a parità di ogni altra condizione, quanto più alto è il rendimento di un'obbligazione, tanto più elevato è il rischio di credito percepito relativamente all'emittente. Il deterioramento della qualità del credito può essere tale da condurre al fallimento dell'emittente e alla perdita definitiva dell'investimento; in caso di fallimento o altro tipo di insolvenza, il Fondo interessato potrebbe subire ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti e perdite dovute, per esempio, alla riduzione del valore dei titoli sottostanti durante il periodo necessario al Fondo per far valere i propri diritti in merito. Di conseguenza, diminuiranno il capitale e i rendimenti del Fondo, determinando, durante tale periodo, l'indisponibilità di redditi oltre alle spese connesse all'esercizio dei diritti del Fondo;

e. **rischio connesso alla valuta di denominazione:** gli investimenti di un Fondo possono essere denominati in valute diverse dalla valuta base del Fondo stesso e il reddito derivante da tali investimenti sarà percepito in tali valute, alcune delle quali potrebbero scendere di valore rispetto alla valuta base del Fondo. Poiché un Fondo calcola il suo valore patrimoniale netto ed effettua le distribuzioni, ove previste, nella propria valuta base, per l'investimento in attivi espressi in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. Il valore degli investimenti del Fondo, quando convertito nella valuta base del Fondo interessato, può oscillare a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Laddove, dunque, la valuta del Fondo si discosti da quella investita, o laddove la valuta del Fondo si discosti dalle valute dei mercati in cui il Fondo investe, è possibile che l'investitore si trovi a registrare perdite aggiuntive (o utili aggiuntivi) rispetto ai normali rischi di investimento. Il valore degli attivi (così come quello dei redditi da essi rivenienti) espresso nella valuta di denominazione del Fondo sarà difatti soggetto ad oscillazioni al rialzo o al ribasso in funzione delle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e quella in cui gli attivi sono espressi. Le oscillazioni dei tassi di cambio delle valute estere potrebbero pertanto incidere negativamente sia sul livello dei redditi ricevuti sia sul valore capitale degli investimenti nel Fondo. In particolare, se la valuta del sottoscrittore si rafforza rispetto alla valuta di riferimento degli investimenti sottostanti del Fondo, il valore dell'investimento si ridurrà; in caso contrario il valore dell'investimento si rafforzerà. Per contenere il rischio valutario, i Fondi possono avvalersi di tecniche e strumenti a fini di copertura, ivi compresi strumenti derivati. Tuttavia, potrebbe non essere possibile o attuabile eliminare completamente il rischio valutario in relazione al portafoglio di un Fondo o a determinati attivi compresi in portafoglio; inoltre, salvo quanto diversamente previsto nelle politiche d'investimento del Fondo in questione, il gestore potrebbe non essere tenuto a cercare di contenere il rischio valutario nell'ambito del Fondo;

f. **rischio** connesso all'utilizzo di strumenti derivati: il livello di esposizione di un Fondo può superare il rispettivo valore patrimoniale netto per effetto dell'impiego di strumenti finanziari derivati; l'utilizzo di tali strumenti consente infatti di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari di valore anche sensibilmente superiore agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di mercato relativamente modesta potrebbe avere un impatto anche considerevolmente amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva finanziaria. Un Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di una gestione efficiente di portafoglio o per cercare di coprire o ridurre il rischio complessivo dei propri investimenti oppure, se indicato nel Prospetto del Fondo, può utilizzarli nell'ambito delle politiche e delle strategie di investimento principali. Tali strategie potrebbero non avere successo e produrre perdite per il Fondo, a causa delle condizioni del mercato. La capacità di un Fondo di utilizzare queste strategie può essere limitata da condizioni di mercato, limiti normativi e considerazioni di natura fiscale. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono

soggetti alle normali oscillazioni del mercato e ad altri rischi specifici dell'investimento in titoli. In particolare, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati comporta rischi ad essi specifici, tra cui:

- la capacità di prevedere in maniera corretta i movimenti del prezzo dello strumento sottostante;
- la correlazione imperfetta tra i movimenti dei titoli o delle valute su cui si basa un contratto in strumenti finanziari derivati ed i movimenti dei titoli o valute del Fondo interessato;
- l'assenza di un mercato liquido per un particolare strumento in un particolare momento che può ostacolare la capacità di un Fondo di liquidare uno strumento finanziario derivato a un prezzo vantaggioso;
- il grado di leva finanziaria insito nella negoziazione di derivati (in altri termini, dati i depositi di garanzia sui prestiti normalmente richiesti nella negoziazione di derivati, tale negoziazione potrebbe essere soggetta a una elevata leva finanziaria). Di conseguenza, un movimento dei prezzi relativamente ridotto in un contratto derivato può comportare una perdita immediata e sostanziale a un Fondo;
- i possibili impedimenti a una gestione efficiente di portafoglio o alla capacità di soddisfare le richieste di riacquisto o altre obbligazioni a breve termine perché una percentuale di attività di un Fondo può essere vincolata a coprirne gli impegni.

I Fondi del presente prospetto non utilizzeranno strumenti derivati.

g. **rischio Paese:** il valore delle attività di un Fondo può essere influenzato da incertezze, quali cambiamenti nelle politiche governative, trattamento fiscale delle operazioni, oscillazioni dei tassi di cambio, imposizione di restrizioni alla circolazione di valute, instabilità sociale e religiosa, sviluppi politici, economici o di altra natura nelle leggi o regolamenti dei paesi in cui un Fondo può investire, nonché variazioni nella legislazione riguardante il livello di proprietà estera nei paesi in cui un Fondo può investire. Le operazioni condotte sui mercati cosiddetti "emergenti" o comunque in paesi di recente industrializzazione potrebbero esporre l'Investitore a rischi maggiori rispetto a quelli che si avrebbero investendo su mercati cosiddetti "maturi". Tali rischi aggiuntivi sono connessi al fatto che questi mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e di tutela agli Investitori, determinando una maggiore volatilità degli investimenti suscettibili dunque di subire variazioni positive o negative anche sostanziali ed improvvise. Nei Mercati Emergenti è difatti maggiore la probabilità che le infrastrutture legali, giudiziarie e regolamentari siano ancora in fase di definizione; esiste pertanto maggiore incertezza sotto l'aspetto giuridico sia per i partecipanti del mercato locale sia per le loro controparti straniere. Il minor livello di regolamentazione rispetto ai mercati "maturi" può comportare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di conseguenze che accrescono i rischi dell'investimento:

- le informazioni disponibili per il pubblico riguardo alle società quotate su questi mercati sono generalmente minori di quelle regolarmente pubblicate su società quotate su altri mercati;
- non sono sempre presenti chiare disposizioni di governance societaria o regole e normative generali sulla tutela degli investitori;
- le pratiche di mercato in materia di regolamento delle operazioni in valori mobiliari ed i sistemi di registrazione e custodia delle attività possono comportare un incremento dei rischi per i fondi che vi investono;
- in caso di crisi politiche ed economiche, generalmente più frequenti in questi Paesi, il riflesso sul valore dell'investimento potrebbe essere significativo;
- l'esistenza di normative fiscali ambigue ed il rischio di imposizioni arbitrarie ed onerose rende difficile determinare il valore degli investimenti effettuati in tali mercati;
- alcuni governi dei mercati emergenti esercitano un'influenza rilevante sul settore privato dell'economia di

molti paesi in via di sviluppo;

- sono generalmente più diffuse pratiche di corruzione, insider trading, criminalità che riducono sensibilmente l'efficienza dei mercati e la veridicità delle quotazioni da questi espresse;
- aspetto comune alla maggior parte dei paesi in via di sviluppo è la forte dipendenza dei loro sistemi economici dalle esportazioni e di conseguenza dagli scambi commerciali e dalle politiche internazionali;
- il sovraccarico che grava sulle infrastrutture e la relativa arretratezza dei sistemi finanziari possono determinare difficoltà di ottenimento di valutazioni di mercato accurate, dovuta in parte anche alla quantità limitata di informazioni disponibili pubblicamente;
- i mercati mobiliari dei paesi in via di sviluppo non sono generalmente tanto ampi quanto i mercati mobiliari più consolidati ed i volumi degli scambi sono significativamente inferiori; tali mercati possono soffrire di mancanza di liquidità e manifestare un'elevata volatilità dei prezzi; di conseguenza le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in taluni investimenti potrebbero richiedere tempi maggiori ed essere condotte a prezzi sfavorevoli;
- il mercato può presentare un alto grado di concentrazione della capitalizzazione di mercato e dei volumi di negoziazione su un numero esiguo di emittenti, rappresentativi di un numero limitato di settori, nonché un'elevata concentrazione di investitori e intermediari finanziari;
- i broker dei paesi in via di sviluppo sono in generale meno numerosi e meno capitalizzati dei broker dei mercati di più vecchia data.

I Mercati cosiddetti di Frontiera differiscono dai Mercati Emergenti in quanto sono considerati in qualche misura economicamente ancora meno sviluppati dei Mercati Emergenti. Questi mercati comportano notevoli ulteriori rischi per gli investitori, i quali dovrebbero pertanto assicurarsi, prima di procedere all'investimento, di avere ben compreso i rischi connessi ed essere persuasi dell'opportunità del loro investimento;

h. rischi di ordine politico ed economico: l'instabilità politica e/o economica del Paese di appartenenza degli enti emittenti potrebbe portare a modifiche legali, fiscali e regolamentari oppure al capovolgimento delle riforme legali/fiscali/regolamentari/di mercato con conseguenze negative sul valore dell'investimento fatto: gli attivi potrebbero essere espropriati senza adeguato compenso; la posizione del debito estero di un paese potrebbe portare all'improvvisa imposizione di imposte o al controllo sui cambi; l'elevato tasso di inflazione potrebbe comportare che le aziende trovino difficoltà nel reperire il capitale di gestione;

i. rischio connesso all'investimento in società a bassa capitalizzazione: i titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale. Tali società potrebbero avere linee di prodotti, mercati o risorse finanziarie limitate, o dipendere da un gruppo gestionale ristretto. Il processo di sviluppo di queste società potrebbe essere dispendioso in termini di tempo. Inoltre, molti titoli di società di piccole dimensioni vengono scambiati meno frequentemente e in volumi minori, e potrebbero essere soggetti a movimenti di prezzo più bruschi ed erratici rispetto ai titoli delle società di maggiori dimensioni. I titoli delle società di piccole dimensioni possono essere inoltre più sensibili alle variazioni del mercato rispetto ai titoli delle società di maggiori dimensioni. Questi fattori possono determinare fluttuazioni sopra la media del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un Fondo che investa in tali titoli. L'investimento in tali Fondi va quindi generalmente considerato come un investimento di lungo termine piuttosto che come uno strumento per conseguire profitti di breve periodo;

j. rischio di concentrazione degli investimenti: nel caso di strategie di investimento settoriali o tematiche, il Fondo di norma non manterrà un'ampia diversificazione degli investimenti tipica invece di portafogli bilanciati. Viene infatti seguito un approccio più concentrato rispetto alla norma per sfruttare maggiormente gli investimenti positivi di determinate asset class.

Questa politica di investimento implica un grado di rischio superiore alla norma e, dal momento che gli investimenti vengono scelti per il loro potenziale di lungo termine, i prezzi (e, quindi, il valore patrimoniale netto del Fondo) possono essere soggetti ad una volatilità superiore alla media;

k. rischio di esecuzione e di controparte: i Fondi sono esposti ad un rischio di credito in relazione alle controparti con le quali, ovvero degli intermediari, operatori e borse valori tramite cui, effettuano negoziazione di titoli e possono inoltre sostenere il rischio di mancato regolamento. In alcuni mercati può non esistere un metodo sicuro di esecuzione a fronte del pagamento, in modo da evitare l'esposizione al rischio di controparte. Potrebbe essere necessario effettuare il pagamento dei titoli al momento del loro acquisto o effettuare la consegna dei titoli al momento della loro vendita, prima di entrare in possesso rispettivamente dei titoli o dei proventi della vendita. Inoltre il Fondo sarà esposto al rischio di credito sulle controparti con cui tratta in relazione agli strumenti finanziari derivati non negoziati su una borsa riconosciuta. Tali strumenti non godono delle stesse tutele applicate a chi opera in strumenti finanziari derivati su borse organizzate, quali l'esecuzione di una garanzia di una stanza di compensazione e, pertanto, il Fondo sosterrà il rischio di insolvenza, fallimento o inadempienza della controparte ovvero ritardi nel regolamento dovuti a un problema di credito o liquidità della controparte. Potrebbe rivelarsi difficile individuare controparti sostitutive per attuare le strategie di copertura o di gestione efficiente del portafoglio previste dal contratto originale; inoltre un Fondo potrebbe subire talune perdite dovute a movimenti di mercato avversi durante la stipula dei contratti sostitutivi. Il declassamento del rating creditizio di una controparte potrebbe obbligare un Fondo a recedere dal contratto in questione per garantire l'osservanza della propria politica d'investimento e/o delle normative applicabili

l. rischio di controparte rispetto alla Banca Depositaria: gli attivi dei singoli Fondi sono detenuti in custodia dalla Banca Depositaria. Tali attivi sono iscritti nei libri contabili della Banca Depositaria come beni appartenenti ai singoli Fondi; pertanto, i titoli detenuti dalla Banca Depositaria sono separati dagli altri attivi della medesima, il che riduce sensibilmente, sia pure senza escluderlo del tutto, il rischio di mancata restituzione in caso di insolvenza della Banca Depositaria. Gli investitori sono pertanto esposti, sia pure potenzialmente, al rischio che la Banca Depositaria non sia in grado, in caso di suo fallimento, di adempiere pienamente al proprio obbligo di restituire tutti gli attivi del Fondo. La Banca Depositaria non custodisce da sola tutti gli attivi del Fondo, ma può affidare la custodia delle attività del Fondo a sub-depositari che non sempre fanno parte del medesimo gruppo di società come la Banca Depositaria. Gli investitori possono pertanto essere esposti anche al rischio di fallimento dei sub-depositari in circostanze nelle quali la Banca Depositaria non abbia alcuna responsabilità. Un Fondo può infatti investire in mercati in cui i sistemi di custodia e/o regolamento non siano pienamente sviluppati; in talune giurisdizioni le norme in materia di proprietà e custodia di attività finanziarie e di riconoscimento degli interessi del beneficiario effettivo, come appunto un Fondo, possono essere diverse e sussiste il rischio che in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di un sub-depositario, la proprietà effettiva delle attività del Fondo interessato possa non essere riconosciuta in giurisdizioni estere e che i creditori della banca depositaria o del sub-depositario possano cercare di rivalersi sulle attività del Fondo. Gli attivi di un Fondo che siano negoziati su tali mercati e che siano stati affidati in custodia a tali sub-depositari potrebbero essere esposti a rischi anche in circostanze nelle quali la Banca Depositaria non abbia alcuna responsabilità. Nelle giurisdizioni in cui la proprietà effettiva del Fondo interessato viene infine riconosciuta, il Fondo potrebbe subire ritardi nel recuperare le proprie attività in attesa della conclusione delle procedure di insolvenza o fallimento. Per quanto riguarda le attività liquide, la posizione generale è che tutti i conti di cassa devono essere identificati all'ordine della Banca Depositaria a favore del Fondo interessato. Tuttavia, vista la natura fungibile della liquidità, questa sarà rilevata nello stato patrimoniale della Banca presso la quale tali conti sono detenuti (sia un sub-depositario che una banca terza) e non sarà tutelata in caso di fallimento di tale banca. I Fondi sono pertanto esposti al rischio di controparte nei confronti di tali banche. Subordinatamente a eventuali garanzie statali o assicurative in relazione a depositi bancari o di liquidità, se un sub-depositario o banca terza detenenti attività liquide dovessero diventare insolventi, i Fondi saranno tenuti a

comprovare il proprio titolo di credito come qualsiasi altro creditore chirografario. I Fondi monitorano costantemente l'esposizione a tali attività liquide;

m. **rischio operativo**: il valore degli attivi in portafoglio può subire perdite, anche rilevanti, derivanti da errori umani, carenze nei sistemi operativi, inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse e sistemi interni. Si ricomprendono in tale definizione anche i rischi di natura legale;

n. **altri fattori di rischio**:

- rischio di sospensione del mercato: i Fondi possono investire in titoli quotati su Mercati regolamentati. La negoziazione sui Mercati regolamentati potrebbe essere interrotta o sospesa a causa di condizioni di mercato, problemi tecnici che impediscono l'elaborazione delle operazioni o altrimenti per effetto dei regolamenti di tali Mercati. Se le operazioni di negoziazione su un Mercato regolamentato sono interrotte o sospese, il Fondo non è in grado di vendere i titoli scambiati su tale Mercato sino alla ripresa delle negoziazioni. Inoltre, la negoziazione dei titoli di un particolare emittente potrebbe essere sospesa da un Mercato regolamentato a causa di circostanze relative all'emittente. Se la negoziazione di un particolare titolo è interrotta o sospesa, il Fondo non è in grado di vendere tale titolo sino alla ripresa della negoziazione;
- rischio di chiusura anticipata: il Fondo potrebbe essere chiuso in presenza di determinate condizioni e con le modalità specificate nella Sezione XVI del Regolamento di Gestione. È possibile che al momento di tale chiusura il valore di alcuni investimenti sia inferiore rispetto al costo di acquisizione degli stessi; i Partecipanti potrebbero pertanto realizzare una perdita da investimento e/o non essere in grado di recuperare un importo pari al capitale originariamente investito;
- Regime Fiscale: gli investitori devono prendere nota che, in alcuni mercati, i proventi dalla vendita dei titoli, ivi comprese le quote di Fondi, o il ricevimento di dividendi o altri redditi, può o potranno essere soggetti a imposte, contributi, dazi o altri oneri o commissioni stabilite dalle Autorità di quel mercato, compresa la ritenuta fiscale alla fonte. Le leggi fiscali e la prassi di alcuni Paesi nei quali un Fondo investe o potrà investire in futuro (in particolare nei mercati emergenti) non sono fissate con chiarezza. È dunque possibile che l'attuale interpretazione delle leggi o la comprensione della prassi subisca una variazione, oppure è possibile che le leggi siano modificate con effetto retroattivo. In questo caso, è possibile che, in quei paesi, i Fondi possano subire una tassazione aggiuntiva, non prevista alla data del presente Prospetto Informativo o quando l'investimento è stato effettuato, valutato o alienato;
- Rischio legato alle passività di un Fondo: la vigente normativa prevede la separazione patrimoniale tra i singoli Fondi; pertanto, gli attivi di un Fondo non potranno essere utilizzati per coprire le passività di un altro Fondo. Tuttavia, la SG è un'unica persona giuridica che può gestire o detenere attivi per proprio conto o essere responsabile delle richieste di risarcimento provenienti da altre giurisdizioni che non riconoscono necessariamente tale separazione patrimoniale. Alla data del presente Regolamento, gli Amministratori non sono a conoscenza di alcuna di tali passività esistenti o potenziali, tali da pregiudicare le ragioni di credito dei Partecipanti ad un Fondo;
- I Fondi possono essere esposti a rischi al di fuori del loro controllo, quali rischi legali derivanti dall'investimento in paesi caratterizzati da sistemi giuridici poco trasparenti o in continuo mutamento, ovvero privi di canali riconosciuti o efficaci per l'ottenimento di eventuali risarcimenti dovuti; o ancora, rischi di attacchi terroristici; rischio di imposizione di sanzioni economiche o diplomatiche, ovvero di misure militari. L'eventuale impatto di situazioni di questo tipo non è quantificabile, ma potrebbe avere conseguenze rilevanti sulle condizioni economiche generali e sulla liquidità del mercato;
- Autorità di regolamentazione, organismi di autoregolamentazione (c.d. self-regulatory organisations) e i mercati

gestiti da questi ultimi sono autorizzati ad adottare misure straordinarie in caso di emergenze di mercato. Eventuali provvedimenti normativi potrebbero avere un impatto rilevante e/o sfavorevole sulla Società o sui singoli Fondi.

7. I suddetti fattori di rischio generali, validi per tutti i Fondi, possono assumere caratteristiche di maggiore o minore intensità e/o probabilità di accadimento a seconda dello specifico Fondo oggetto di investimento; tali elementi di maggiore incidenza e/o esasperazione dei fattori di rischio devono essere opportunamente vagliati dall'investitore al momento della sottoscrizione di uno specifico Fondo. Gli aspetti peculiari di rischio di ogni singolo Fondo sono meglio evidenziati al punto 3 della Sezione A del presente Prospetto.

8. Tutti i rischi evidenziati sono solo parzialmente attenuati dal fatto che i Fondi oggetto del presente Prospetto sono fondi di diritto sammarinese di tipo UCITS III e, pertanto, gli investimenti del Fondo sono realizzati tenendo conto dei divieti e delle limitazioni relative all'oggetto ed alla composizione del portafoglio, al contenimento ed alla concentrazione dei rischi, nonché alle altre regole prudenziali stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino per i fondi di questo tipo.

9. In ogni caso, l'esame della politica d'investimento propria di ciascun Fondo, di cui al punto 3 della Sezione A del presente Prospetto Informativo, aiuta l'investitore ad avere una maggiore consapevolezza circa i rischi specifici connessi alla partecipazione ad ogni singolo Fondo.

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

L'indicatore sintetico di rischio è una indicazione orientativa del livello di rischio del singolo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della incapacità della Società di Gestione di pagare quanto dovuto.

L'Indicatore sintetico di rischio è calcolato su una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il livello di Rischio più basso e 7 il livello di Rischio più alto ed è basato sulla metrica di volatilità calcolata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017. In particolare, l'indicatore di rischio (SRI) è ottenuto a partire dalla matrice di conversione della classe di MRM/CRM (trovate il passaggio normativo nell'Allegato II "METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO" - Parte 3 "Aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito nell'indicatore sintetico di rischio" del Regolamento).

PARTE 3

Aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito nell'indicatore sintetico di rischio

52. L'indicatore sintetico di rischio complessivo è assegnato in base alla combinazione delle classi della CRM e della MRM, secondo la seguente tabella:

Classe di CRM \ Classe di MRM	MR1	MR2	MR3	MR4	MR5	MR6	MR7
CR1	1	2	3	4	5	6	7
CR2	1	2	3	4	5	6	7
CR3	3	3	3	4	5	6	7
CR4	5	5	5	5	5	6	7
CR5	5	5	5	5	5	6	7
CR6	6	6	6	6	6	6	7

Le informazioni che vengono utilizzate come input nella matrice di conversione MRM/CRM per ottenere il livello di SRI

sono:

1. La classe di MRM (Market Risk Measure): avendo i Fondi di BAC Investments SG, per struttura, un pay-off lineare le metriche KID, incluso l'indicatore di rischio, sono elaborati in Categoria 2 pertanto la VEV (Var-Equivalent-Volatility) è calcolata con la seguente formula:

13. La VEV è data da:

$$VEV = \{ \sqrt{(3.842 - 2 * VaR_{SPAZIO RENDIMENTO})} - 1.96 \} / \sqrt{T}$$

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.

Dove il VaR nello spazio rendimento è calcolato utilizzando l'espansione di Cornish-Fisher:

12. Per misurare il VaR nello spazio rendimento si utilizza l'espansione di Cornish-Fisher, come indicato di seguito:

$$VaR_{SPAZIO RENDIMENTO} = \sigma \sqrt{N} * (-1,96 + 0,474 * \mu_1 / \sqrt{N} - 0,0687 * \mu_2 / N + 0,146 * \mu_1^2 / N) - 0,5 \sigma^2 N$$

dove N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato; e σ , μ_1 , μ_2 sono, rispettivamente, la volatilità, l'asimmetria e la curtosì eccessiva misurate a partire dalla distribuzione del rendimento. La volatilità, l'asimmetria e la curtosì eccessiva sono calcolate a partire dai momenti misurati della distribuzione dei rendimenti come segue:

- il momento zero, M_0 , è il conteggio del numero di osservazioni nel periodo, conformemente al punto 10 del presente allegato
- il primo momento, M_1 , è la media di tutti i rendimenti osservati nel campione
- il secondo momento M_2 , il terzo momento M_3 e il quarto momento M_4 sono definiti in modo standard:

$$M_2 = \sum_i (r_i - M_1)^2 / M_0,$$

$$M_3 = \sum_i (r_i - M_1)^3 / M_0,$$

$$M_4 = \sum_i (r_i - M_1)^4 / M_0,$$

dove r_i è il rendimento misurato nel i^o periodo della storia dei rendimenti.

- la volatilità, σ , è data da $\sqrt{M_2}$.
- l'asimmetria, μ_1 , è pari a M_3 / σ^3 .
- la curtosì eccessiva, μ_2 , è pari a $M_4 / \sigma^4 - 3$.

Per il calcolo della VEV sono richiesti 5 anni di serie storiche su frequenza giornaliera e il rendimento di ciascun periodo è definito come il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo alla chiusura del mercato alla fine del periodo corrente e alla chiusura del mercato alla fine del periodo precedente.

La VEV viene poi rimappata in una classe specifica di MRM in base alla seguente tabella.

Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

Classe di MRM	Volatilità equivalente al VaR (VEV)
1	< 0,5 %
2	≥ 0,5 % e < 5,0 %
3	≥ 5,0 % e < 12 %
4	≥ 12 % e < 20 %
5	≥ 20 % e < 30 %
6	≥ 30 % e < 80 %
7	≥ 80 %

In sintesi, la classe di MRM è assegnata a partire dalla VEV del fondo, a sua volta calcolata a partire dalla serie storica del fondo in fase di analisi KID e dell'RHP (periodo di detenzione raccomandato) configurato sul fondo.

Quanto sopra sintetizzato è disponibile nel paragrafo “Determinazione della classe di MRM per i PRIIP di categoria 2”, allegato II “METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO” della normativa PRIIPs KID;

2. La classe di CRM (credit risk measure), è assegnata in funzione della classe di merito del credito (individuata su una scala da 1-6) (si veda paragrafo “Metodo di valutazione del rischio di credito”, allegato II - METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO della normativa PRIIPs KID allegata per i dettagli). Attualmente è stato assunto come default, in fase di analisi KID, una classe di CRM=2 per i fondi della Società BAC Investments. Per le casistiche di assegnazione della classe di CRM potete fare riferimento agli articoli dal n.37 al n.51 della sezione II “VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO” del paragrafo “Metodo di valutazione del rischio di credito” (parte II).

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per conoscere la categoria di rischio/rendimento di ciascun Fondo e per maggiori dettagli in relazione ai rischi derivanti dalla sottoscrizione di questi prodotti consultare i KID (informazioni chiave per gli investitori), disponibili sul sito internet di BAC Investments SG S.p.A. (www.bacinvestments.sm).

2. Notizie sulla Società di Gestione

1. BAC Investments SG Spa, società di diritto sammarinese, avente sede legale in Via Tre Settembre 316, 47891 Dogana, recapito telefonico 0549/871418, sito internet www.bacinvestments.sm, email info@bacinvestments.sm, è la Società di Gestione (di seguito “SG”) cui è affidata la gestione del patrimonio dei Fondi e l’amministrazione dei rapporti con i Partecipanti.
2. La SG è responsabile, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo a ciò deputati, per la prestazione dei servizi di amministrazione, commercializzazione, gestione degli investimenti e consulenza per tutti i Fondi, con la possibilità di delegare alcuni o la totalità di questi servizi a soggetti terzi (ad eccezione dell’attività di gestione), dandone immediata comunicazione all’Autorità di Vigilanza ed al pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
3. BAC Investments SG Spa è autorizzata ad operare come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Legge n.165 del 17 novembre 2005 (brevemente “LISF”) e del “Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo” n.2006/03 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e si qualifica come Società di Gestione ai sensi dell’art.1,

comma1, lettera z) del suddetto Regolamento.

4. BAC Investments SG Spa è iscritta al n.74 del Registro dei Soggetti Autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (data di iscrizione 30 aprile 2018) ed appartiene al gruppo bancario facente capo a "Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Spa".

5. Il capitale sociale, pari a € 500.000,00, sottoscritto e interamente versato, è detenuto per il 100% da Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Spa, che pertanto assume la qualifica di Socio Unico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 23 febbraio 2006, n.47.

6. Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Spa, con sede legale in Via Tre Settembre 316, 47891, Dogana (Repubblica di San Marino) è una banca di diritto sammarinese iscritta al numero 48 del registro dei Soggetti Autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 11 della Legge n.165 del 17 novembre 2005.

7. La durata della Società di Gestione è fissata al 31 dicembre 2099 e l'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

8. Le attività svolte dalla SG sono:

- la prestazione professionale dei servizi di investimento collettivo di cui alle lettere E ed F dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165, realizzata attraverso:
 - la promozione, istituzione ed organizzazione di Fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i Partecipanti;
 - la gestione del patrimonio dei Fondi, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, depositi bancari ed ogni altro bene ammesso ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165;
- la commercializzazione di quote di Fondi di propria istituzione, di cui alla lettera D6 dell'Allegato 1 alla legge 17 novembre 2005, n° 165;
- lo svolgimento di attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- lo studio, la ricerca, l'analisi in materia economica e finanziaria;
- predisposizione e gestione di servizi informatici e di elaborazione dati e 'amministrazione di immobili a proprio uso funzionali.

Organo Amministrativo

Gli amministratori di BAC Investments SG Spa, con incarico di tre anni conferito dall'Assemblea degli Azionisti di BAC Investments SG Spa in data 8 giugno 2021, sono responsabili della gestione e dell'amministrazione della SG e della politica di Investimento complessivo della stessa.

BAC Investments SG Spa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto

- Wlademir Biasia, nato a San Paolo del Brasile (Brasile) il 20/02/1962, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Andrea Ragagni, nato a Bologna il 01/05/1953, in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- Francesco Raffaeli, nato a Jesi (AN) il 07/08/1964, in qualità di Consigliere indipendente;
- Daniele Savegnago, nato a Milano il 09/10/1961, in qualità di Consigliere.

Organo di Controllo

L'organo di controllo di BAC Investments SG Spa è il Collegio Sindacale composto da tre membri, il cui incarico della durata di tre anni è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti di BAC Investments SG Spa in data 8 giugno 2021; l'attuale Collegio Sindacale è così composto:

- Stefania Maria Gatti, nata a San Marino il 26/12/1967, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino al n. 74.

- Alberto Vaglio, nato a San Marino 02/10/1965, in qualità di Sindaco Effettivo, iscritto all'Albo degli Avvocati della Repubblica di San Marino al n. 59.

- Andrea Lombardi, nato a San Marino il 28/02/1965, in qualità di Sindaco Effettivo, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino al n. 50.

Funzioni Aziendali affidate a terzi in outsourcing

Le funzioni aziendali esternalizzate sono le seguenti:

- verso la Capogruppo BAC;

- Risk Management;
- Compliance;
- Responsabile Incaricato in tema di Antiriciclaggio;
- Personale;
- Segreteria Legale e Affari Societari;
- Contabilità e Bilancio;
- Organizzazione & Information Technology.

- verso una società terza al Gruppo BAC;

- Internal auditing.

Funzioni Direttive

Direttore Generale della SG è il dott. Luca Pantaleoni, nato ad Ancona il 31/03/1975.

Soggetti preposti alle scelte di investimento

La definizione delle politiche di investimento dei singoli fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa spetta al Consiglio di Amministrazione della SG, che provvede alla definizione degli obiettivi di investimento e dei parametri di gestione del rischio.

La SG verifica il rispetto degli obiettivi di investimento definiti nel Regolamento e nel Prospetto Informativo nonché dei limiti posti dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Le scelte effettive di investimento sono demandate dal Consiglio di Amministrazione al Gestore che, su indicazione del Comitato di Investimento quale organo consultivo per le scelte di investimento, anche mediante un sistema di deleghe interne, sono responsabili delle seguenti attività:

- individuazione del profilo di rischio complessivo del portafoglio;
- monitoraggio ed analisi dei mercati finanziari di riferimento;
- ripartizione del portafoglio (asset allocation) di ciascun Fondo tra diverse classi di attività finanziarie;
- selezione degli strumenti finanziari in base alle caratteristiche di rischio e rendimento atteso;
- gestione del rischio dinamica;
- tempistica degli investimenti e dei disinvestimenti;
- eventuali operazioni di copertura dei rischi (hedging);
- operazioni di riposizionamento e modifica del profilo di rischio del portafoglio di ciascun Fondo.

Per ulteriori informazioni sui Fondi e sulla Società di gestione si rinvia alla Parte A. Scheda Identificativa del Regolamento di gestione.

3. Notizie sui Fondi

1. Il Fondo comune di investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di Partecipanti

ed investite in strumenti finanziari. Ciascun Partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SG e dal patrimonio dei singoli Partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SG.

2. BAC Investments SG si prefigge di fornire progressivamente agli investitori una gamma sufficientemente diversificata di Fondi attivamente gestiti che, attraverso i loro specifici obiettivi di investimento, offrano agli investitori l'opportunità di aprirsi a settori selezionati o alla creazione di portafogli azionari ed obbligazionari globali e diversificati, strutturati in modo da rispondere ai più vari obiettivi individuali di investimento.

3. La strategia di gestione di BAC Investments SG Spa punta alla diversificazione ed alla creazione di valore attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari. Tutti i Fondi possono detenere attività liquide solo su base accessoria.

4. I Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa sono:

- "mobiliari", poiché il loro patrimonio è investito prevalentemente in strumenti finanziari;
- "aperti", in quanto l'investitore può in ogni giorno di negoziazione del Fondo sottoscrivere quote o richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte.

5. I Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa sono riportati nella Tabella seguente.

Denominazione del fondo	Tipologia	Durata prevista	Sottoscrizione iniziale minima	Grado di rischio attribuito dal gestore	
1. BAC Absolute Return	Aperto di tipo <i>Ucits III</i>	31.12.2099	1.000 euro	medio-basso	
2. BAC Strategic Income	Aperto di tipo <i>Ucits III</i>	31.12.2099	1.000 euro	medio-basso	

6. La politica di investimento dei Fondi descritta nelle pagine seguenti è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali adottate, posti i limiti definiti nel Regolamento di Gestione nonché quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

7. I limiti indicati nelle sezioni dedicate ai singoli Fondi si devono intendere come segue, dove i limiti sono espressi in percentuale del totale dell'attivo del Fondo:

Limite	Significato
Residuale	Fino a un massimo del 10%
Contenuto	Tra il 10% e il 30%
Significativo	Tra il 30% e il 50%
Prevalente	Tra il 50% e il 70%
Principale	Almeno il 70%

8. Si definiscono Investment Grade le emissioni che abbiano ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad Investment Grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie: Moody's, Standard & Poor's o Fitch. Con tale espressione si designano quindi i titoli di debito che vantano un rating pari o superiore a BBB- di Standard & Poor's, Baa3 di Moody's Investor Services o BBB- di Fitch Ratings, così come meglio evidenziato nell'Appendice B.

9. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e del profilo di rischio indicato, non potrà essere investito in strumenti finanziari derivati.

10. La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

11. Per ogni Fondo istituito e gestito, la SG mette a disposizione dei Partecipanti una Scheda Sintetica contenente informazioni chiave per gli investitori. Oltre a sintetizzare informazioni importanti incluse nel Prospetto, la Scheda Sintetica contiene dati relativi

all'andamento storico di ciascun Fondo nonché informazioni sul profilo di rischio del Fondo interessato, incluse linee guida ed avvertenze appropriate in relazione ai rischi associati all'investimento nel Fondo; include inoltre un indicatore sintetico di rischio e rendimento sotto forma di scala numerica che classifica i rischi associati all'investimento su una scala da uno a sette.

12. La Scheda Sintetica è disponibile sul sito web di BAC Investments SG Spa, www.bacinvestments.sm potrà essere ottenuta anche presso la sede legale di BAC Investments SG Spa.

BAC Absolute Return – Scheda Sintetica

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Il presente documento, redatto a soli fini informativi, non ha finalità promozionali e non è da ritenersi un'offerta o sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari. Le informazioni in esso contenute, richieste dalla normativa vigente, hanno lo scopo di aiutare il sottoscrittore a capire la natura del Fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Il Regolamento di Gestione ed il Prospetto costituiscono parte integrante del presente documento e ad essi si rimanda per ogni ulteriore informazione.

Fondo di diritto sammarinese di tipo **UCITS III**, autorizzato il 17 settembre 2019.


ISIN: classe R - SM000A2P0AK7 classe I - SM000A2P0AL5 classe P - SM000A41K953

La Società di Gestione del Fondo è BAC Investments SG Spa con sede in via Tre Settembre 316, Dogana (Repubblica di San Marino), appartenente al gruppo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A..

Generalità e Tipologia di gestione del Fondo

Categoria del Fondo. Flessibile

- a. **Finalità del Fondo.** **Finalità del Fondo.** il Fondo si propone di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
- b. **Valuta di denominazione.** Il Valore Patrimoniale Netto (“NAV”) del Fondo e delle quote è calcolato in Euro.
- c. **Modalità di sottoscrizione/rimborso.** La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono essere richieste in qualunque Giorno di Negoziazione. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia alla Parte del Regolamento di Gestione.
- d. **Profilo dell'investitore tipico.** Il Fondo si rivolge a singoli investitori che mirano a conseguire l'apprezzamento del capitale investito su un periodo medio-lungo e disposti ad accettare un livello di rischio sul capitale investito e un livello di volatilità del valore dei propri investimenti medio-alto. L'investimento in tale Fondo presuppone che l'Investitore abbia le conoscenze e le competenze idonee a valutare adeguatamente le caratteristiche ed i rischi dell'investimento.
- e. **Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo.** L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare perso parzialmente o totalmente. Qualora la Compagnia in caso di insolvenza non fosse in grado di pagare quanto dovuto, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell'investimento.



- f. **Orizzonte Temporale.** L'orizzonte temporale di investimento è il medio-lungo termine (5/7 anni).
- g. **Parametro di riferimento.** Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Tuttavia l'obiettivo di rendimento del Fondo nell'anno solare è intorno all'Euribor 3 mesi + 2,50% da raggiungere con una deviazione standard inferiore a 5%.
- h. **Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione.** I beni nei quali può essere investito il patrimonio dei fondi sono quelli riportati all'art.83 del Regolamento 2006-03. Non è consentito l'investimento in strumenti derivati.
- i. **Limiti.** Le regole di frazionamento e contenimento dei rischi per l'investimento nel fondo sono quelli relativi ai fondi di tipo UCITS III, riportati nel regolamento 2006-03 al TITOLO II, Capo II, art. 85 e seguenti.
- Aree geografiche/mercati di riferimento..** Il Fondo investe principalmente in Europa, Nord America, Pacifico e nei mercati dei Paesi Emergenti.
- j. **Categorie di emittenti e/o settori industriali.** La selezione dei titoli azionari e obbligazionari avviene principalmente tra quelli a media/alta capitalizzazione con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici mentre per gli OIC avviene tra le principali case d'investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating (Morningstar) e coefficienti di rendimento (volatilità, indice di sharpe). Non è consentito l'investimento diretto in altri fondi gestiti dalla stessa SG.
- k. **Specifici fattori di rischio.** Altri rischi rilevanti per il fondo non adeguatamente rappresentati dall'indicatore:
 - **Rischio di credito:** è il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo risulti inadempiente ovvero non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
 - **Rischio di controparte:** è il rischio che una controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo risulti inadempiente ovvero non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.
 - **Rischio del tasso d'interesse** Le variazioni dei tassi d'interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d'interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).
 - **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli strumenti finanziari stessi sono trattati. Il rischio di liquidità è il rischio che, in particolari situazioni di stress di mercato, la vendita degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo sia realizzabile a condizioni sfavorevoli.
 - **Rischio di cambio:** Le attività di un Comparto possono essere investite in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Il Comparto può risentire negativamente delle variazioni dei tassi di cambio tra tali titoli e la propria valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero anche ripercuotersi sul reddito conseguito su tali investimenti, il quale potrebbe essere soggetto allo stesso rischio di cambio.
- l. **Tecnica di gestione e processo di selezione degli strumenti finanziari.** Essendo il Fondo gestito per perseguire un rendimento positivo su base anno solare, lo stile di gestione è dinamico e flessibile, con un controllo del rischio assunto anche in funzione della performance raggiunta nell'arco temporale considerato. La politica di investimento è basata

più che sull'asset allocation, sulla selezione dei singoli titoli in portafoglio e su una strategia volta ad individuare il momento più opportuno per acquistare/vendere determinati titoli in portafoglio. Tale filosofia gestionale può anche caratterizzarsi per una modifica frequente del portafoglio. In funzione di ciò la Società di Gestione ha la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio.

- m. **Tecniche di gestione dei rischi del Fondo.** Il Fondo utilizza diversi strumenti di misurazione e gestione dei rischi. Per l'illustrazione delle modalità di gestione dei rischi del Fondo si rimanda al punto 1 della Sezione B del presente Prospetto.
- n. **Destinazione dei proventi.** Il Fondo è ad accumulazione, ovvero a capitalizzazione dei proventi; i proventi che derivano dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti all'interno del Fondo stesso e non vengono distribuiti ai Partecipanti.
- o. **Spese.** Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese possono ridurre la crescita potenziale dell'investimento.

<i>Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento</i>	
Commissione di sottoscrizione	1,00%
Spese primo versamento	10,00 €
Spese versamenti successivi	5,00 €
<i>Spese prelevate dal Fondo (non a carico del sottoscrittore)</i>	
	classe R 1,50%
Commissione di gestione	classe I 0,70%
	classe P 1,50%
<i>Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni</i>	
Commissioni di incentivo previste per le classi Re P	

Per maggiori informazioni sulle spese relative al Fondo in oggetto, si rinvia alla sezione III della Parte B del Regolamento di Gestione dei Fondi; in ogni caso, si consiglia di rivolgersi direttamente alla SG ed ai Soggetti Collocatori per tutti i dettagli relativi alla sottoscrizione ed al regime dei costi gravanti sul sottoscrittore.

Avvertenze

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita totale del capitale investito; tali rischi sono connessi principalmente alla natura e/o alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote del Fondo. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante potrebbero dunque aumentare così come diminuire sino a comportare la perdita dell'intera somma investita in situazioni estreme di mercato. Il Fondo non offre alcun tipo di garanzia del capitale o protezione delle attività.

Data la natura prevalentemente azionaria dell'attivo del Fondo, la volatilità dei corsi azionari può incidere in maniera rilevante sull'andamento del Fondo; inoltre le variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le differenti valute in cui sono investiti, anche in via contenuta o residuale, gli investimenti del Fondo possono incidere negativamente sul suo rendimento.

L'investimento nel presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale della Repubblica di San Marino e da quelle, se diverse, dello Stato di appartenenza del Sottoscrittore. Tali normative ed ogni successiva modifica, possono avere impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Resta in capo al Sottoscrittore l'onere di consultare il Prospetto informativo completo ed informarsi direttamente in merito alla legislazione ed alle norme applicabili alla sottoscrizione, possesso ed eventuale vendita di quote del Fondo, tenuto conto della rispettiva residenza o nazionalità. Il presente Fondo è autorizzato nella Repubblica di San Marino ed è regolamentato dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente in tale Stato.

BAC Investments SG Spa è autorizzata nella Repubblica di San Marino ed è regolamentata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. BAC Investments SG Spa può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti.

Informazioni pratiche

Inizio operatività: 06/07/2020

Durata del Fondo: 31/12/2099

Valuta di denominazione: EUR

§ La Banca Depositaria del Fondo è Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A., via Tre Settembre 316, 47891 Dogana.

§ E' consentita la conversione da questo Fondo ad altri Fondi di BAC Investments SG su richiesta degli investitori. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione VII della Parte C del Regolamento di Gestione.

§ E' possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto unitamente al Regolamento di Gestione, l'ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione BAC Investments SG Spa , presso la Banca Depositaria Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. e presso i Soggetti Collocatori, nonché in formato elettronico inviando una e- mail all'indirizzo info@bacinvestments.sm o visitando il sito web www.bacinvestments.sm nella sezione relativa alla documentazione legale.

§ Altre informazioni pratiche, tra cui i prezzi correnti delle quote del Fondo, sono disponibili sul sito web della SG www.bacinvestments.sm sul sito web della Banca Depositaria www.bac.sm nonché sul sistema Bloomberg Finance L.P., utilizzando il ticker BACABRR o ricercando il codice Isin del Fondo.

BAC Strategic Income – Scheda Sintetica

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Il presente documento, redatto a soli fini informativi, non ha finalità promozionali e non è da ritenersi un'offerta o sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari. Le informazioni in esso contenute, richieste dalla normativa vigente, hanno lo scopo di aiutare il sottoscrittore a capire la natura del Fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Il Regolamento di Gestione ed il Prospetto costituiscono parte integrante del presente documento e ad essi si rimanda per ogni ulteriore informazione.

Fondo di diritto sammarinese di tipo UCITS III, autorizzato il 17 settembre 2019.

ISIN: : classe R - SM000A2P0AM3 classe RD - SM000A2P0AN1 classe I - SM000A2P0AP6 classe ID - SM000A2P0AQ4

La Società di Gestione del Fondo è BAC Investments SG Spa con sede in via Tre Settembre 316, Dogana (Repubblica di San Marino), appartenente al gruppo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.


Generalità e Tipologia di gestione del Fondo

Categoria del Fondo. Obbligazionario Flessibile

- a. **Finalità del Fondo.** L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine, nonché generare reddito.
- b. **Valuta di denominazione.** Il Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo e delle quote è calcolato in Euro.
- c. **Modalità di sottoscrizione/rimborso.** La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del Fondo possono essere richieste in qualunque Giorno di Negoziazione. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia alla Parte del Regolamento di Gestione.
- d. **Profilo dell'investitore tipico.** Il Comparto può essere appropriato per gli investitori in cerca di un rendimento a medio-lungo termine tramite esposizione a un portafoglio di titoli di debito denominati principalmente in euro e disposti ad accettare un livello di volatilità almeno moderato.

Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde al livello di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. Questo prodotto non garantisce nessuna protezione contro future performance negative di mercato, di conseguenza l'investimento iniziale può andare

perso parzialmente o totalmente. Qualora la Compagnia in caso di insolvenza non fosse in grado di pagare quanto dovuto, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell'investimento.



- e. **Orizzonte Temporale.** L'orizzonte temporale di investimento è il medio-lungo termine (5/7 anni). Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli Investitori che pianificano di disporre del proprio investimento prima dei 5/7 anni.
- f. **Parametro di riferimento.** Il parametro di riferimento del Fondo è l'indice Leonteq Global Income Funds 4% RC index (codice Bloomberg LEONGIF4). Il gestore può anche discostarsi da questo parametro di riferimento in quanto il portafoglio è gestito attivamente.
- g. **Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione.** Il fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, enti locali e organi pubblici nazionali.
- h. **Limiti.** Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro e, fino ad un massimo del 30%, in valute diverse. Il Fondo può anche acquisire esposizione residuale ai titoli obbligazionari cartolarizzati. La duration media del portafoglio sarà inferiore a 7 anni. Il Fondo può investire in modo contenuto i propri attivi netti in parti di altri OIC obbligazionari. I proventi dell'investimento possono essere distribuiti agli investitori ogni semestre.
- i. **Aree geografiche/mercati di riferimento.** Il Fondo investe principalmente in Europa, Nord America, Pacifico e nei mercati dei Paesi Emergenti.
- j. **Categorie di emittenti e/o settori industriali.** Il fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro, emessi in tutto il mondo da società, governi, organismi sovranazionali, enti locali e organi pubblici nazionali.
- k. **Specifici fattori di rischio.** Altri rischi rilevanti per il fondo non adeguatamente rappresentati dall'indicatore:
- **Rischio di credito:** è il rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo risulti inadempiente ovvero non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
 - **Rischio di controparte:** è il rischio che una controparte di un'operazione effettuata per conto del Fondo risulti inadempiente ovvero non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti.
 - **Rischio del tasso d'interesse** Le variazioni dei tassi d'interesse determinano in genere un movimento del valore di obbligazioni e altri strumenti di debito nella direzione opposta (per es. un aumento dei tassi d'interesse si tradurrà probabilmente in una diminuzione del prezzo delle obbligazioni).
 - **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli strumenti finanziari stessi sono trattati. Il rischio di liquidità è il rischio che, in particolari situazioni di stress di mercato, la vendita degli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo sia realizzabile a condizioni sfavorevoli.
 - **Rischio di cambio:** Le attività di un Comparto possono essere investite in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Il Comparto può risentire negativamente delle variazioni dei tassi di cambio tra tali titoli e la propria valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero anche ripercuotersi sul reddito conseguito su tali investimenti, il quale potrebbe essere soggetto allo stesso rischio di cambio.

I. **Tecnica di gestione e processo di selezione degli investimenti finanziari.** La filosofia d'investimento si basa sulla convinzione che la dinamicità e la complessità crescenti dei mercati obbligazionari creino per gli investitori opportunità che possono essere sfruttate al meglio. Grazie a un processo di gestione del portafoglio concepito per massimizzare le varie opportunità che si presentano sui mercati obbligazionari, vengono prese decisioni d'investimento tempestive. Il Comparto è attivamente gestito e i titoli possono essere negoziati frequentemente, il che potrebbe comportare un elevato tasso di rotazione del portafoglio.

m. **Tecniche di gestione dei rischi del Fondo.** Il Fondo utilizza diversi strumenti di misurazione e gestione dei rischi. Per l'illustrazione delle modalità di gestione dei rischi del Fondo si rimanda al punto 1 della Sezione B del presente Prospetto.

n. **Destinazione dei proventi.** Il Fondo può essere ad accumulazione o distribuzione (semestrale) a seconda della classe sottoscritta.

o. **Spese.** Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese possono ridurre la crescita potenziale dell'investimento.

<i>Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento</i>	
Commissione di sottoscrizione	1,00%
Spese primo versamento	€ 10,00
Spese versamenti successivi	€ 5,00
<i>Spese prelevate dal Fondo (non a carico del sottoscrittore)</i>	
Commissione di gestione	Classe R 1,00% Classe RD 1,00% Classe I 0,50% Classe ID 0,50%
<i>Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni</i>	
Commissioni di incentivo	previste

Per maggiori informazioni sulle spese relative al Fondo in oggetto, si rinvia alla sezione III della Parte B del Regolamento di Gestione dei Fondi; in ogni caso, si consiglia di rivolgersi direttamente alla SG ed ai Soggetti Collocatori per tutti i dettagli relativi alla sottoscrizione ed al regime dei costi gravanti sul sottoscrittore.

Avvertenze

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita totale del capitale investito; tali rischi sono connessi principalmente alla natura e/o alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote del Fondo. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante potrebbero dunque aumentare così come diminuire sino a comportare la perdita dell'intera somma investita in situazioni estreme di mercato. Il Fondo non offre alcun tipo di garanzia del capitale o protezione delle attività.

Data la natura prevalentemente obbligazionaria dell'attivo del Fondo, la volatilità dello stesso può essere influenzata dalla dinamica dei andamento dei tassi e gli investimenti sono esposti al rischio di credito, ovvero alla capacità dell'emittente di rimborsare gli interessi e il capitale alle singole date di; inoltre le variazioni dei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le differenti valute in cui sono investiti, anche in via contenuta o residuale, gli investimenti del Fondo possono incidere negativamente sul suo rendimento.

L'investimento nel presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale della Repubblica di San Marino e da quelle, se diverse, dello Stato di appartenenza del Sottoscrittore. Tali normative ed ogni successiva modifica, possono avere impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Resta in capo al Sottoscrittore l'onere di consultare il Prospetto informativo completo ed informarsi direttamente in merito alla legislazione ed alle norme applicabili alla sottoscrizione, possesso ed eventuale vendita di quote del Fondo, tenuto conto della rispettiva residenza o nazionalità. Il presente Fondo è autorizzato nella Repubblica di San Marino ed è regolamentato dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente in tale Stato.

BAC Investments SG Spa è autorizzata nella Repubblica di San Marino ed è regolamentata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. BAC Investments SG Spa può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti.

Informazioni pratiche

Inizio operatività: 06/07/2020

Durata del Fondo: 31/12/2099

Valuta di denominazione: EUR

§ La Banca Depositaria del Fondo è Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A., via Tre Settembre 316, 47891 Dogana.

§ E' consentita la conversione da questo Fondo ad altri Fondi di BAC Investments SG su richiesta degli investitori. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione VII della Parte C del Regolamento di Gestione.

§ E' possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto unitamente al Regolamento di Gestione, l'ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione BAC Investments SG Spa , presso la Banca Depositaria Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. e presso i Soggetti Collocatori, nonché in formato elettronico inviando una e-mail all'indirizzo info@bacinvestments.sm o visitando il sito web www.bacinvestments.sm nella sezione relativa alla documentazione legale.

§ Altre informazioni pratiche, tra cui i prezzi correnti delle quote del Fondo, sono disponibili sul sito web della SG www.bacinvestments.sm sul sito web della Banca Depositaria www.bac.sm nonché sul sistema Bloomberg Finance L.P., utilizzando il ticker BACSTIR o ricercando il codice Isin del Fondo.

4. Notizie sulla Banca Depositaria e sul soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote

1. Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. (di seguito la Banca Depositaria), con sede legale in via via Tre Settembre 316, 47891 Dogana (Repubblica di San Marino), iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di San Marino al num. 48, recapito telefonico 0549/871111, sito internet www.bac.sm e-mail: info@bac.sm è la Banca cui viene affidato l'incarico di Banca Depositaria per i Fondi di cui al presente prospetto.

2. La Banca Depositaria è responsabile della custodia degli strumenti finanziari e della liquidità dei Fondi, nonché dei proventi relativi agli strumenti finanziari detenuti da ciascuno di essi.

3. La Banca Depositaria assume i compiti e le responsabilità ad essa attribuiti dalle disposizioni del Reg. N° 2006/03, con particolare riguardo al disposto degli artt. 146 e seguenti di tale Regolamento. In particolare, la Banca Depositaria deve garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto e la cancellazione di quote siano effettuate in conformità con la normativa vigente, con lo Statuto della SG, con il presente Regolamento di Gestione, e che il regolamento delle transazioni avvenga in modo rapido secondo la normale prassi vigente sui mercati in cui le negoziazioni hanno luogo.

4. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

5. Il rendiconto della gestione e la relazione semestrale dei Fondi, prodotti ai sensi dell'art. 154 e ss. del Reg. n° 2006/03 sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria, oltre che della SG.

6. L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54, comma 2, lett. a), del Reg. n° 2006/03. La Banca Depositaria può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.

7. L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54, comma 2, lett. b), del Reg. n° 2006/03, fino a quando:

- un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria dei Fondi, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria;
- la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla Società di Gestione e dalla Banca Centrale e non siano trascorsi i termini di cui al paragrafo XV della Parte C del presente Regolamento.

8. Sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, la Banca Depositaria ha facoltà di sub-depositare i titoli ed i valori dei Fondi di cui al presente Regolamento a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 150 del Reg. n° 2006/03 e successive modifiche.

Nel rispetto di tali disposizioni, i beni dei Fondi di cui al presente Regolamento potranno essere sub-depositati presso:

§ Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 - 60325 Francoforte – Germania;

§ Allfunds Bank – Via Santa Margherita 7, 20121 – Milano – Italia;

§ EUROCLEAR BANK S.A N.V - Boulevard du Roi Albert n. 1 – Brussels – Belgio;

§ BFF BANK S.P.A. – Via Domenichino n. 5 – Milano – Italia;

§ presso ogni altro organismo sammarinese o estero successivamente comunicato, a condizione che sia abilitato sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.

9. Alla Banca Depositaria è inoltre attribuito il compito di calcolare il valore delle quote dei Fondi comuni di investimento istituiti e gestiti dalla SG, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 132 e seguenti del Reg. n° 2006/03.

10. Il valore patrimoniale netto del Fondo è la risultante della valutazione, effettuata ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e come meglio precisato nell'Appendice C al presente Documento, delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Tale attività sarà effettuata nel rispetto dei criteri di valutazione del patrimonio indicati in via generale nell'Allegato H al Regolamento n° 2006/03, nonché secondo la periodicità indicata al successivo riquadro "Caratteristiche delle quote e pubblicazione del loro valore".

11. La determinazione del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio dei Fondi, laddove previsto, è affidata ad Esperti Indipendenti, come previsto al punto 6 dell'Allegato H al Reg. N° 2006/03.

12. Prima di procedere alla pubblicazione del valore della quota, la Società di Gestione verificherà la correttezza del procedimento di calcolo seguito.

5. Notizie sui soggetti che procedono al collocamento

1. Il collocamento delle quote dei Fondi di cui al presente Prospetto avviene, oltre che direttamente presso la sede sociale della SG (nei casi di cui al punto II.1.iv della Parte C del Regolamento di Gestione), anche attraverso:

- **Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. Spa**, con sede legale in via Tre Settembre 316, 47891 Dogana (Repubblica di San Marino) che agisce in qualità di Soggetto Collocatore.

2. La SG definisce con apposita convenzione scritta, ai sensi dell'art. 58 del Reg. n° 2006/03, i rapporti con i soggetti incaricati del collocamento dei Fondi.

6. Notizie sugli intermediari negoziatori

1. Al fine di garantire maggiore snellezza operativa ed economicità del processo di investimento, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare il miglior risultato possibile nell'interesse dei Fondi e dei Partecipanti ai Fondi, il modello operativo della SG prevede che le operazioni di negoziazione relative agli attivi oggetto di investimento dei singoli Fondi siano realizzate avvalendosi dei servizi di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. , intermediario abilitato alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cui alla lettera D1 della legge n° 165 del 17 novembre 2005 (LISF).

2. Tale intermediario, che assume il ruolo di "raccoglitore" degli ordini di BAC Investments SG Spa, viene selezionato in ragione della propria strategia di trasmissione/esecuzione, nonché in ragione della varietà di relazioni e sedi di esecuzione rese disponibili, elementi ritenuti dalla SG compatibili con l'ordine di importanza dei fattori indicati al punto X.2, Parte C del

Regolamento unico di gestione per le diverse tipologie di strumenti finanziari, nonché in virtù delle sinergie derivanti dall'appartenenza allo stesso Gruppo.

3. La SG è tenuta, nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei Partecipanti, a verificare il corretto ed efficiente operato del "raccoglitore" nonché la qualità complessiva dell'esecuzione realizzata, ponendo tempestivo rimedio ad eventuali carenze rilevate in tale attività.

7. Notizie sulla Società di Revisione

1. La revisione della contabilità ed il giudizio sui rendiconti dei Fondi nonché la revisione della contabilità ed il giudizio sul bilancio di esercizio della Società di Gestione sono affidati alla società di revisione ab&d audit business & development spa, Via XXVIII Luglio n.212, 47893, Borgo Maggiore (RSM).

2. L'incarico alla Società di Revisione sopradetta è stato rinnovato per gli esercizi relativi al periodo 2024/2026, con delibera dell'Assemblea degli azionisti della SG tenutasi in data 23 maggio 2024.

3. Sono a carico del singolo Fondo gli oneri relativi alle procedure di revisione dei rendiconti. Tali procedure prevedono:

- Analisi delle procedure contabili e dei controlli interni esistenti nelle seguenti aree: sottoscrizione e rimborso quote, determinazione del valore unitario della quota, gestione del patrimonio del Fondo;
- Ottenimento di conferma diretta da parte della Banca Depositaria dei saldi di conto corrente e verifica degli stati di concordanza dei saldi esposti nei libri con gli estratti conto ottenuti direttamente dalla Banca Depositaria;
- Ottenimento di conferma, sempre da parte della Banca Depositaria, dell'esistenza e disponibilità dei titoli in rimanenza nonché del numero di quote in circolazione. Verifica degli stati di concordanza dei saldi titoli esposti nei libri con la conferma dalla Banca Depositaria e verifica della corretta valutazione;
- Verifica della corretta e completa rilevazione delle plus-minusvalenze come differenza tra il valore di carico dei titoli in rimanenza ed il loro valore di mercato;
- Verifica della corretta e completa rilevazione per competenza dei proventi da investimenti mediante sondaggi a campione sulla relativa documentazione di supporto;
- Analisi a campione, della documentazione di supporto alle operazioni in titoli e verifica della corretta determinazione degli utili e/o perdite da realizzati;
- Analisi delle voci di spesa più significative e verifica a campione di alcune voci sulla base dei documenti giustificativi e dei regolamenti del Fondo.

Sezione B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL' INVESTIMENTO

Tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio dei Fondi in relazione agli obiettivi ed alla politica di investimento

1. La Società di Gestione è responsabile dell'implementazione, sia diretta che indiretta, di processi adeguati per la valutazione dei rischi relativi ai Fondi istituiti e gestiti, che le consentano di monitorare, misurare e gestire in modo accurato e tempestivo il livello di rischio delle posizioni in essere ed il relativo concorso al profilo di rischio complessivo del portafoglio di ciascun Fondo.

2. Il monitoraggio del rischio dei Fondi istituiti e gestiti dalla SG è assicurato dalla funzione di Risk Management, affidata in outsourcing a Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Spa. Tale funzione, indipendente dal gestore dei singoli portafogli, si occupa del monitoraggio del rischio e della relativa rendicontazione per conto della Società di Gestione, nonché della

redazione di relazioni da sottoporre all'attenzione e al controllo dei dirigenti della SG. La funzione di Risk Management, che riporta direttamente al Direttore Generale ed al CdA della SG, ha il compito di calcolare e monitorare il profilo di rischio/rendimento dei singoli Fondi e verificare che i portafogli gestiti siano in linea con le strategie di investimento definite dal Consiglio di Amministrazione della SG, nonché con le disposizioni del Regolamento e del Prospetto informativo.

3. Il Risk Management provvede sia alla stima del rischio utilizzando modelli di scenario analysis condivisi con il CdA, sia al calcolo del rischio effettivamente realizzato: il rischio da modello è stimato tenendo conto della sensibilità a fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di strumento finanziario in portafoglio; il rischio realizzato è calcolato sulla base della serie storica dei rendimenti del Fondo e (ove presente) del benchmark e dei risultati effettivamente conseguiti dal portafoglio gestito. Tutti i modelli di analisi sono strutturati in modo da attribuire pesi crescenti alle osservazioni più recenti.

4. I Fondi ai quali è assegnato un benchmark rappresentativo della politica di gestione sono monitorati prevalentemente in termini di Tracking Error Volatility (TEV), inteso come deviazione standard annualizzata degli extra rendimenti rispetto al benchmark, oppure in termini di differenza fra la volatilità del Fondo e quella del relativo benchmark. Inoltre viene indicato qual è la parte di massima contribuzione a tale dato che deriva dalla componente non caratteristica (ad esempio, per un Fondo governativo il massimo di contributo al tracking error che deriva dai corporate bonds presenti in portafoglio).

5. Le asset class per le quali viene analizzato il rischio sono almeno le seguenti: equities, funds, government bonds, corporate bonds, currencies, commodities.

6. I Fondi sono inoltre monitorati in termini di esposizione a specifici fattori di rischio e di sensibilità a ciascuno di essi, tenendo costantemente sotto controllo i seguenti fattori:

- i. rating medio di portafoglio per la componente obbligazionaria;
- ii. duration media della componente obbligazionaria;
- iii. credit default swaps dei singoli titoli obbligazionari;
- iv. Beta e alpha del portafoglio per la componente azionaria;
- v. Value at Risk ("VaR") per il portafoglio nel suo complesso.

7. Tali limiti vengono stabiliti in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di gestione dei Fondi e dalle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della SG in materia di valori massimi e di orizzonte temporale.

8. In particolare, la Società di Gestione utilizzerà il metodo "Value at Risk" al fine di misurare l'esposizione globale dei Fondi e gestire eventuali perdite potenziali dovute a rischi di mercato. Il "Value at Risk" è un modello statistico mirato a quantificare la perdita potenziale massima ad un determinato livello di confidenza (probabilità) di un portafoglio su un determinato periodo di tempo ed a condizioni di mercato "normali".

9. Coerentemente con la politica di investimento di ogni singolo Fondo e nel rispetto di ogni ulteriore limitazione al rischio indicata nel Regolamento e nel Prospetto di ogni singolo Fondo, la SG si impegna in ogni caso ad adottare ogni misura idonea ad evitare che il Value at Risk (VAR parametrico calcolato con Bloomberg) di un portafoglio gestito (calcolato su un orizzonte temporale mensile e con un livello di confidenza del 99%) risulti superi al 2,5% per il fondo BAC Strategic Income e al 6% per il fondo BAC Absolute Return del valore patrimoniale netto del portafoglio stesso.

10. Le misure di Value at Risk ed i relativi parametri e dettagli di calcolo saranno pubblicati nelle relazioni periodiche sottoposte a revisione.

11. La struttura di gestione, nell'assunzione delle scelte di investimento, verifica costantemente la coerenza delle decisioni assunte con il profilo di rischio/rendimento del Fondo e con i limiti prudenziali interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione della SG, con particolare riferimento ai livelli di rischio sopra citati.

12. La funzione di Risk Management verificherà quotidianamente il rispetto delle strategie di investimento e dei limiti di rischio così definiti, mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici e sulla base dei dati correnti di mercato.

13. Tale funzione adotta procedure idonee per una valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC eventualmente presenti nel portafoglio dei Fondi istituiti e gestiti dalla SG.
14. In ogni caso, la SG dovrà garantire che l'esposizione complessiva degli attivi sottostanti non ecceda il livello di leva finanziaria fissato per ciascun Fondo nel Prospetto Informativo.
15. Il calcolo dell'indice di leva finanziaria e del Value at Risk, i processi di backtesting ed i limiti di esposizione alle controparti ed in termini di concentrazione degli emittenti dovranno sempre rispettare le regole stabilite nelle versioni più recenti delle leggi e/o dei regolamenti applicabili in materia.
16. Nel caso vengano rilevati degli scostamenti dei valori così calcolati rispetto ai limiti prefissati, la funzione di Risk Management procederà a darne comunicazione alle competenti strutture interne della SG. In particolare, la funzione di Risk Management informa immediatamente la Direzione della SG ed il Consiglio di Amministrazione degli esiti dei controlli effettuati e delle azioni poste in essere per rientrare nei limiti stabiliti.
17. Per quanto attiene al rischio controparte, la funzione di Risk Management calcola l'esposizione verso le controparti utilizzate e ne da costante informativa alla Direzione della SG.
18. La SG, per quanto riguarda l'operatività dei fondi presenti nel presente prospetto utilizzerà strumenti derivati per copertura del rischio cambio.
19. La SG per il monitoraggio e la gestione dell'esposizione globale dei singoli fondi si avvarrà del software Bloomberg.

Sezione C. INFORMAZIONI ECONOMICHE AGGIUNTIVE (COSTI, AGEVOLAZIONI, FISCALITÀ)

1. Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico dei Fondi

1. Gli oneri gravanti sull'investimento in Fondi devono essere distinti tra oneri direttamente a carico del Sottoscrittore ed oneri che incidono indirettamente sul Sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.
2. Le spese a carico degli investitori sono destinate a coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati al coordinamento delle vendite ed alla sua commercializzazione. Tali spese possono essere tali da ridurre la crescita potenziale dell'investimento.

Oneri a carico del Sottoscrittore

Gli oneri direttamente a carico del Sottoscrittore dei Fondi oggetto del presente Prospetto sono i seguenti:

a. Commissioni di sottoscrizione

- i. Come specificato nella seguente Tabella, a fronte di ogni sottoscrizione la SG trattiene una commissione prelevata in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite nel Fondo.

FONDO	ALIQUOTA
BAC Absolute Return	1,00%
BAC Strategic Income	1,00%

- ii. Le percentuali delle commissioni di sottoscrizione sopra riportate rappresentano la misura massima applicabile; è possibile tuttavia che venga addebitato un importo inferiore. L'investitore può informarsi di tale possibilità direttamente presso la SG o presso un soggetto incaricato del collocamento delle quote del Fondo.

- iii. E' altresì prevista l'applicazione di alcuni diritti fissi.

iv. Per maggiori informazioni sulle spese e sulle agevolazioni concedibili in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione si rinvia al paragrafo III.1 della Parte B del Regolamento unico di Gestione dei Fondi.

v. In caso di sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) di cui al successivo paragrafo 1 della Sezione D, le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura sopra indicata, sull'importo dei singoli versamenti programmati nell'ambito del piano.

vi. Le modalità di applicazione delle suddette commissioni in caso di versamenti anticipati sui PAC, sono descritte nel successivo paragrafo 1 della Sezione D del presente prospetto.

vii. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione III.1 della Parte B del Regolamento di gestione dei Fondi.

b. Diritti fissi e spese

i. La SG ha facoltà di prelevare i seguenti diritti fissi:

1. Diritto fisso per ogni operazione di versamento, pari a 10,00 € per le operazioni di versamento iniziale e a 5,00 € per ogni operazione di versamento successivo.
2. Diritto fisso per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo pari a 2,00 €.
3. Diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra Fondi (switch) pari a 10,00 €.
4. Diritto fisso per ogni operazione di rimborso pari a 5,00 €.
5. Diritto fisso pari a 75,00 € per la gestione, da parte della SG, degli adempimenti connessi all'eventuale esercizio dei diritti relativi alle quote a seguito di fenomeni di successione mortis causa (c.d. "pratiche di successione"). Il suddetto diritto sarà applicato per ciascuna successione mortis causa per ciascun Fondo.

I diritti dissì sono riepilogati nella seguente tabella:

Diritti fissi a carico del sottoscrittore	Importo
Diritto fisso per ogni operazione di versamento iniziale	€ 10,00
Diritto fisso per ogni operazione di versamento successivo	€ 5,00
Diritto fisso per il versamento effettuato all'apertura di un PA	€ 2,00
Per ogni operazione di passaggio fra Fondi ("switch")	€ 10,00
Diritto fisso per ogni operazione di rimborso	€ 5,00
Per ogni pratica di successione	€ 75,00

ii. Sono inoltre previsti:

- il rimborso delle spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (RID/SDD);
- il rimborso delle spese di spedizione, postali e di corrispondenza sostenute dalla SG nell'ambito del rapporto con il Partecipante;
- il rimborso delle imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per i dettagli delle spese a carico dei Partecipanti ai Fondi si rimanda alla Sezione III.1 punto 2 della Parte B del Regolamento di gestione dei Fondi.

c. Facilitazioni commissionali

1. Nel caso di operazioni di passaggio tra Fondi, sull'importo investito il Sottoscrittore corrisponderà esclusivamente il diritto fisso previsto dal Regolamento, senza applicazione delle commissioni di sottoscrizione, fatto salvo quanto ulteriormente riportato al punto 8 e al punto 9 del paragrafo III.1 della Parte B del Regolamento di Gestione dei Fondi.

d. Provvigioni di gestione applicabili agli OIC sottostanti

1. I Fondi investiranno il totale dell'attivo esclusivamente in parti di OIC e la misura massima delle provvigioni di gestione

applicabile dagli OIC sottostanti è pari a 1,75%. Si precisa che si cercherà di privilegiare nelle sottoscrizioni le classi istituzionali degli OIC sottostanti che hanno le provvigioni di gestione più basse.

A. ONERI DI GESTIONE

Oneri addebitati ai Fondi

Gli oneri di gestione (commissione di gestione e commissione di incentivo) rappresentano il compenso corrisposto alla SG che gestisce i Fondi.

a. Commissione di Gestione

La commissione di gestione (o di base) è calcolata quotidianamente sul patrimonio netto di ciascun Fondo e prelevata mensilmente il primo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento. I Fondi sono suddivisi in diverse classi di quote e, di conseguenza, avranno differenti "valori di quota". E' prevista una classe "R" per la clientela retail e una classe "I" per quella istituzionale e la "D" per i fondi a distribuzione dei proventi. Per il fondo BAC Absolute Return è prevista una classe "Previdenza" ("P") riservata ai residenti sammarinesi. Le commissioni di gestione a carico di ciascun Fondo sono fissate nella misura seguente:

FONDO	COMMISSIONE GESTIONE ALIQUOTA % ANNUA				
	CLASSE R	CLASSE RD	CLASSE I	CLASSE ID	CLASSE P
BAC Absolute Return	1,50%		0,70%		1,50%
BAC Strategic Income	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	

b. Commissione di incentivo (o di performance)

Per le sole quote di Classe R e RD, è prevista l'applicazione di una commissione di incentivo che viene applicata quando l'incremento di valore della quota, in un determinato periodo, supera l'incremento di un prestabilito indice.

Per tutti i fondi è prevista una provvigenza di incentivo, pari al 20% della differenza positiva maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota (al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di incentivo stessa) e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo. La provvigenza viene calcolata sul valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Il calcolo della provvigenza di incentivo è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extraperformance* maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SG accredita al Fondo il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato con riferimento al giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare. In caso di rimborso nel corso di un periodo di Performance, la quota della commissione di Performance maturata corrispondente al numero di azioni rimborsate viene acquisita definitivamente dalla Società di Gestione e diventa esigibile alla successiva data dell'ultimo calcolo del NAV del mese.

Il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella che segue, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore).

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella Relazione di Gestione annuale dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un fee cap al compenso della SG, pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

La SG ha deliberato di applicare e percepire l'eventuale provvigione di incentivo solo se il Fondo registri un effettivo incremento di valore positivo.

Esempio di calcolo della provvigione di incentivo - Periodo di riferimento: 31/12/20XX - 31/12/20XX	Caso I	Caso II	Caso III	Caso IV
Variazione del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento	5,00%	-1,00%	3,00%	2,00%
Variazione del parametro di riferimento nel periodo di riferimento	3,00%	-2,00%	4,00%	-2,00%
Differenza positiva delle variazioni (overperformance)	2,00%	0%	0%	2,00%
Percentuale da applicare all'overperformance	20%	20%	20%	20%
Commissione di incentivo	$2 \% \times 20 \% = 0,40\%$	0%	0%	$2 \% \times 20 \% = 0,40\%$

Per le quote dei fondi di classe R e RD del presente Prospetto Informativo, una provvigione di incentivo pari al 20% dell'overperformance registrata rispetto al parametro di riferimento, secondo le modalità e con la frequenza di seguito indicate: Parametro di Riferimento	I parametri di riferimento per ogni fondo sono riportati nella scheda identificativa a pag. 7
Periodo di Performance	È pari all'anno solare.
Valore della Quota	È calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa.
Condizione di applicabilità	È prevista l'applicazione della provvigione di incentivo qualora - durante il Periodo di Performance – si verifichino le condizioni minimali di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia positiva; 2. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia

	superiore a quella del Parametro di Riferimento; 3. il Valore della Quota del Fondo sia superiore al suo High Watermark Assoluto (come di seguito definito).
High Watermark Assoluto	E' pari al Valore della Quota del Fondo alla data alla quale è stata pagata l'ultima commissione di incentivo.
Over Performance	Il minore tra: <ul style="list-style-type: none"> • il differenziale positivo tra la variazione percentuale Valore della Quota e quella del Parametro di Riferimento nel Periodo di Performance • la variazione percentuale del Valore della Quota rispetto all'High Water Mark.
Percentuale della commissione di incentivo	20%
Modalità di calcolo	<p>La commissione è calcolata moltiplicando la percentuale della commissione di incentivo per l'Over Performance.</p> <p>La commissione così determinata è poi applicata sul valore complessivo netto del Fondo disponibili nel giorno di calcolo.</p> <p>Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'Over Performance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.</p> <p>Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SG accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente ed addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.</p>
Momento del prelievo	La commissione di incentivo è prelevata con cadenza annuale in occasione del calcolo dell'ultima quota del Periodo di Riferimento.

B. ALTRI ONERI

Fermi restando gli oneri di gestione indicati nel precedente paragrafo, sono a carico dei Fondi anche i seguenti oneri:

- il **compenso riconosciuto alla Banca Depositaria** per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, nella misura indicata, sezione III.2 c) della Parte B del Regolamento di Gestione;
- gli **oneri di intermediazione** inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la

commissione per il servizio di raccolta ordini (prestato anche da Società appartenenti al medesimo gruppo della SG) calcolata quotidianamente sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nel Rendiconto dei Fondi saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del “total expense ratio” (TER);

- le **spese di pubblicazione** del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, dei documenti periodici destinati al pubblico, nonché degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza;
- gli oneri derivanti dagli **obblighi di comunicazione** periodica al pubblico ed alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la **revisione della contabilità** e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli **interessi passivi** connessi all’eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dai Regolamenti dei singoli Fondi;
- le **spese legali e giudiziarie** sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli **oneri fiscali** di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il **contributo di vigilanza** dovuto alle Autorità di Vigilanza, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo.

Si evidenzia che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili in relazione alla natura, entità e quantità delle operazioni poste in essere.

Le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dai Fondi nell’ultimo anno sono riportati nel Rendiconto dei Fondi, reso disponibile al pubblico dalla SG e dalla Banca Depositaria.

Per tutti i dettagli relativi al regime delle spese a carico del Fondo si rimanda al punto III.2 della Parte B del Regolamento Di Gestione dei Fondi.

2. Agevolazioni finanziarie per la partecipazione ai Fondi

1. Nelle operazioni di passaggio da un Fondo ad un altro della SG, che prevedano entrambi le medesime commissioni di sottoscrizione, il reinvestimento non sarà assoggettato ad alcuna commissione, qualora quella dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti pari o inferiore a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento.

2. A fronte di operazioni di passaggio tra Fondi, la SG ha diritto a trattenere un’aliquota commissionale pari all’eventuale differenza tra la commissione di sottoscrizione prevista dal Regolamento per il Fondo di destinazione e la commissione di sottoscrizione trattenuta in occasione della sottoscrizione delle quote oggetto di conversione, qualora la prima risulti superiore alla seconda.

3. E’ in ogni caso in facoltà della SG concedere, in fase di collocamento, agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino all’importo totale delle commissioni stesse, o riconoscere al sottoscrittore il Beneficio di Accumulo.

4. Del pari, è facoltà della SG concedere agevolazioni in forma di riduzione, totale o parziale, dei diritti fissi previsti nella Tabella a pag.15.

5. Nei rapporti con soggetti collocatori o con altre controparti qualificate, la SG può prevedere l’applicazione di una retrocessione, anche totale, della commissione di gestione prevista per ogni singolo Fondo; tali ipotesi saranno disciplinate da appositi accordi tra la SG ed ogni singola controparte.

3. Regime Fiscale

1. Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi; esso percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, fatte salve talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli simili emessi da società residenti in taluni Paesi, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari di taluni Paesi esteri, compresi i certificati di deposito.

2. Per la descrizione dettagliata del regime fiscale vigente, sia con riguardo alla partecipazione ai Fondi sia con riguardo al trattamento fiscale proprio del Fondo stesso, si rimanda alla Parte B, Punto IV del Regolamento di Gestione.

3. Si precisa che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Regolamento rappresentano soltanto una sintesi delle implicazioni delle normative internazionali vigenti, si basano sull'attuale interpretazione delle stesse e non pretendono di essere esaustive sotto tutti gli aspetti. Tali informazioni non rappresentano un consiglio di investimento o fiscale; di conseguenza si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari o fiscali, ovvero alla stessa SG o al soggetto incaricato del collocamento, per valutare tutte le implicazioni della normativa vigente relativamente alla loro situazione personale.

Sezione D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

1. Modalità di sottoscrizione delle quote dei Fondi

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi può avvenire con modalità PIC, ovvero versando in un'unica soluzione il controvalore lordo delle quote che si è deciso di acquistare. Tale modalità prevede un importo minimo per ciascun Fondo pari a quello riportato nella Tabella 1 del Regolamento unico di Gestione tanto per la prima che per le successive sottoscrizioni.

2. La sottoscrizione delle quote dei Fondi può aver luogo anche con modalità PAC, vale a dire ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un Piano di Accumulo che prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero può essere compreso tra 36 e 360. L'importo corrispondente al primo versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione deve essere almeno pari all'importo unitario dei versamenti successivi.

3. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a 100,00 € o multiplo di 50 € al lordo degli oneri di sottoscrizione.

4. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito del Piano, versamenti anticipati purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto. Qualora tali versamenti non fossero multipli del versamento unitario prescelto la SG:

- calcola il numero dei versamenti del Piano unicamente sulla base della parte del versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate (pari a 100,00 € o multiplo di € 50 o multiplo);
- applica e preleva la commissione di sottoscrizione (di cui al paragrafo III.1 della Parte B del Regolamento), sull'intero ammontare del versamento anticipato nella misura riportata al paragrafo III.1.

5. Nell'ambito del PAC, il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- avvalersi dei mezzi di pagamento previsti per le ordinarie sottoscrizioni ed indicati nel Modulo di sottoscrizione.

Per i bonifici relativi a versamenti successivi sarà necessario indicare anche i codici deposito sui quali allocare i versamenti;

- sospendere o interrompere i versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico;
- variare l'importo unitario dei versamenti successivi.

6. Le disposizioni di variazione sono comunicate con le medesime modalità di sottoscrizione delle quote, utilizzando l'apposito Modulo di sottoscrizione, avranno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SG e saranno operative dalla data della

prima operazione successiva.

7. Ove del caso, la SG provvede a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui; non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

8. Per ulteriori dettagli sulla sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo si rimanda a quanto riportato al punto III della Parte C del Regolamento unico di gestione.

9. La sottoscrizione delle quote può avvenire presso la sede legale della SG o per il tramite dei soggetti collocatori, utilizzando quale mezzo di pagamento il bonifico bancario, l'assegno bancario o circolare, o l'autorizzazione permanente di addebito (RID/SDD).

10. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote sono contenute nel paragrafo II della Parte C del Regolamento di Gestione.

11. Il numero delle quote e delle eventuali frazioni decimali, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

12. In ipotesi di sottoscrizione effettuata fuori sede, vale a dire in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze della SG o del soggetto incaricato della distribuzione, si applica una sospensiva di otto giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine quest'ultimo potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SG o ai soggetti incaricati del collocamento.

13. Tale facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze della SG, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. switch) di cui al paragrafo VII della Parte C del Regolamento di Gestione, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

14. Informazioni in merito alle modalità e condizioni di rimborso delle quote appartenenti alla classe "Previdenza" sono contenute nel paragrafo VIII.2 della Parte C del Regolamento di Gestione.

Sezione E. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

1. Informativa di base

1.1 La SG provvede ad inviare annualmente ai Partecipanti, su richiesta degli stessi, le informazioni relative ai dati di cui alla successiva Sezione F del presente Prospetto.

1.2 In caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo ai Fondi, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio, la Società di Gestione provvede altresì ad inviare tempestivamente ai Partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.

1.3 Ciascun Partecipante può richiedere, in ogni momento, la situazione riassuntiva delle quote detenute.

2. Ulteriore informativa disponibile

A. Valorizzazione dell'investimento.

1. Il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera

di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito internet della SG, all'indirizzo www.bacinvestments.sm sul sito internet della Banca Depositaria, all'indirizzo www.bac.sm. Sono altresì disponibili sull'information provider Bloomberg Finance L.P..

2. Per ulteriori dettagli sul calcolo del valore unitario della quota e sulla sua pubblicazione si rinvia a quanto previsto al punto XIV della Parte C del Regolamento di gestione.

B. Informativa ai Partecipanti.

1. La SG, o i soggetti collocatori, provvedono ad inviare annualmente ai Partecipanti, per ciascuno dei Fondi detenuti, le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento dei Fondi nonché ai costi sostenuti dai Fondi riportati nella Sezione C, punto 1 del presente Prospetto.

2. Tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici ove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

3. Con periodicità semestrale (con riferimento alle date 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) e su richiesta del Partecipante, la SG invia, nei quindici giorni lavorativi successivi a tale richiesta, un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote ed il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e/o gli eventuali rimborsi effettuati nel medesimo periodo.

C. Ulteriore informativa disponibile.

1. L'Investitore può richiedere alla SG l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a. la Scheda Sintetica di tutti i Fondi disciplinati dal Regolamento unico di gestione a cui si riferisce il presente Prospetto;
- b. il presente Prospetto e le Appendici che ne costituiscono parte integrante;
- c. il Regolamento di gestione dei Fondi;
- d. gli ultimi prospetti contabili redatti ai sensi dell'art. 154 del Regolamento 2006/03 (Rendiconto annuale e Relazione semestrale, se successiva);
- e. la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte dei Fondi;
- f. la strategia di trasmissione e la strategia di esecuzione;
- g. la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- h. il documento illustrativo dei servizi e/o prodotti abbinati alla sottoscrizione dei Fondi;
- i. i moduli di sottoscrizione dei Fondi.

2. La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto ad BAC Investments SG Spa, via Tre Settembre 316, 47891 Dogana (Repubblica di San Marino); la SG ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente medesimo non oltre 30 giorni dalla richiesta, fatti salvi i costi di spedizione di importo comunque non superiore ad € 20. L'inoltro della richiesta della documentazione, con le specifiche per l'invio, può essere effettuato anche per telefono al seguente numero: 0549/871111-, o via e-mail al seguente indirizzo: info@bacinvestments.sm

3. Tutta la documentazione in oggetto, ivi compresi i documenti contabili dei Fondi e tutte le notizie aggiornate relative ai singoli Fondi, sono altresì disponibili presso la SG, la Banca Depositaria e le succursali della medesima, nonché sul sito internet della SG all'indirizzo www.bacinvestments.sm sul sito internet della Banca Depositaria all'indirizzo www.bac.sm.

4. Sul medesimo sito internet della SG sono altresì disponibili informazioni aggiornate sulla SG, sulla tipologia dei prodotti e servizi per i clienti privati, sull'offerta di prodotti personalizzati per i clienti istituzionali e strumenti di analisi forniti ai soggetti

incaricati del collocamento.

5. La documentazione indicata nel presente paragrafo e nel precedente paragrafo 1, potrà essere inviata ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano compatibili con tale invio e consentano al destinatario dei documenti di acquisire su supporto duraturo la disponibilità della documentazione.

D. Dichiaraione di responsabilità


1. La Società di Gestione, BAC Investments SG , si assume la piena responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità

Sezione F. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E TURNOVER DI PORTAFOGLIO


1. Dati storici di rischio/rendimento

Rendimento Annuo dei Fondi e dei Benchmark dalla data di istituzione dei fondi.

Bac Absolute Return – le colonne blu riportano i rendimenti del fondo nei vari anni mentre le colonne arancioni quelle del benchmark di riferimento:




Bac Strategic Income – le colonne blu riportano i rendimenti del fondo nei vari anni mentre le colonne arancioni quelle del benchmark di riferimento:



2. Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare

Bac Absolute Return – Il grafico (fonte BLOOMBERG) riporta l'andamento del Fondo classe retail (linea bianca) e classe istituzionale (linea arancione) in confronto con il benchmark (linea gialla).



Bac Strategic Income – Il grafico (fonte BLOOMBERG) riporta l'andamento del Fondo classe R e RD (linea bianca) in confronto con il benchmark (linea arancione).



3. Turnover di portafoglio

BAC ABSOLUTE RETURN		
ANNO DI COMPETENZA	PATRIMONIO MEDIO	TURNOVER
2020	3.960.306,92	67,82%
2021	5.769.697,40	127,86%
2022	7.068.750,18	98,81%
2023	14.181.494,37	28,55%
2024	28.584.067,36	18,00%

BAC STRATEGIC INCOME		
ANNO DI COMPETENZA	PATRIMONIO MEDIO	TURNOVER
2020	5.966.106,50	85,23%
2021	3.087.201,99	11,31%
2022	1.634.451,89	31,46%
2023	1.267.957,86	11,79%
2024	935.827,38	4,74%

Si specifica che l'intermediario negoziatore è Banca Agricola Commerciale Spa (capogruppo), di conseguenza il 100% delle compravendite di strumenti finanziari viene effettuato tramite Banca Agricola Commerciale Spa.

Sezione G. CONFLITTI DI INTERESSE

1. Principi Generali

1. Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento ed accessori, la Società di Gestione debba formulare, applicare e mantenere una adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l'equo trattamento dei Fondi, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire nonché per gestire in modo efficiente i conflitti potenzialmente in grado di ledere gli interessi dei Partecipanti/Investitori.

2. BAC Investments SG Spa ha, pertanto, identificato le principali tipologie di conflitto d'interesse che potrebbero insorgere nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, in relazione:

- i. alla selezione degli investimenti;
- ii. alla scelta delle controparti contrattuali;
- iii. all'esercizio dei diritti inherenti agli strumenti finanziari.

3. Al fine di garantire un'adeguata gestione delle potenziali situazioni di conflitto d'interesse, la SG ha adottato misure organizzative e procedure, le quali devono:

a. essere idonee ad evitare che:

- i. il patrimonio dei Fondi sia gravato da oneri altrimenti evitabili o sia escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio ai Fondi gestiti e ai Partecipanti agli stessi;
- ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia ed alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

4. Inoltre, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la SG adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- i. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Fondi e di uno o più Partecipanti;
- ii. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di Fondi e/o di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con i Fondi e i clienti della SG;
- iii. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la

remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;

iv. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;

v. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

6. La SG procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e, anche, quando la struttura della Società o del Gruppo muta in modo significativo o laddove la Società avvi nuove attività.

7. La SG fornisce agli Investitori che ne facciano richiesta la politica di gestione dei conflitti d'interesse adottata.

8. Nel rispetto delle politiche di investimento dei singoli Fondi, nella predisposizione delle operazioni di investimento, la SG si impegna in ogni caso a conseguire i risultati migliori potenziali per il Fondo ed i suoi Partecipanti, tenendo conto di fattori quali il prezzo (ivi inclusa la commissione di intermediazione applicabile o l'eventuale commissione di Borsa), la dimensione dell'ordine, la difficoltà nell'esecuzione e le facilitazioni operative che la SG e/o il Fondo conseguono nella gestione delle negoziazioni. Pertanto, sebbene la SG miri al conseguimento di tassi di commissione ragionevolmente competitivi, il Fondo potrebbe non necessariamente trovarsi a pagare le commissioni o i differenziali in assoluto più bassi disponibili.

9. Nessun contratto o altra operazione perfezionato/a tra la SG e qualsiasi altra società o impresa potrà essere inficiato/a o invalidato/a per il fatto che uno o più Amministratori o funzionari della SG abbiano interessi in, o siano amministratori, associati, funzionari o dipendenti di tale altra società o impresa. Un Amministratore o funzionario della SG che ricopra la carica di amministratore, dirigente o dipendente di qualsiasi società o impresa con cui la SG stipuli contratti o abbia relazioni d'affari non sarà privato, in ragione di tale affiliazione con detta altra società o impresa, del diritto di esaminare, votare o agire in merito a qualsiasi questione inerente a tali contratti o altri affari.

10. Qualora un Amministratore o funzionario della SG abbia, in qualsiasi operazione della stessa, un interesse opposto agli interessi della SG, l'Amministratore o funzionario in questione ne dovrà mettere al corrente gli altri Amministratori e non parteciperà alle delibere né voterà in merito a siffatte operazioni le quali, unitamente all'interesse nelle stesse di detto Amministratore o funzionario, dovranno essere riferite alla successiva assemblea generale degli Azionisti. Tali regole non si applicano in caso di voto degli Amministratori su operazioni in cui qualsiasi Amministratore possa avere un interesse personale, purché esse siano concluse nel normale corso dell'attività secondo le regole del libero mercato.

11. Nelle operazioni di negoziazione aventi ad oggetto quote dei Fondi istituiti e gestiti dalla SG, le società del gruppo di appartenenza potrebbero trovarsi a fornire servizi di intermediazione mobiliare, di cambio di valuta, servizi bancari ed altri servizi, o potrebbero agire in conto proprio.

12. Qualsiasi vantaggio conseguito dalle società appartenenti al gruppo della SG in forma di sconti sui volumi, agevolazioni sulle commissioni o qualsiasi altra forma di beneficio diretto o indiretto conseguente alle attività poste in essere con i Fondi istituiti e gestiti dalla SG sarà opportunamente quantificato e condiviso con i Fondi stessi.

13. I servizi delle società del gruppo di appartenenza della SG possono essere utilizzati da quest'ultima quando lo si consideri opportuno e a condizione che: a. le commissioni e gli altri termini applicati da tali società siano generalmente paragonabili a quelli disponibili nei mercati di interesse e b. questo sia conforme e funzionale all'obiettivo di conseguire i migliori risultati nell'interesse dei Fondi e dei suoi Partecipanti.

2. Operazioni con parti correlate

1. Con riferimento alle operazioni con le parti correlate, il Regolamento di Gestione prevede che ciascun Fondo possa:

- i. acquistare beni e titoli di società finanziarie da società del gruppo di appartenenza della SG;
- ii. negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SG. Tali operazioni che devono essere preventivamente validate in base a quanto disposto dalle procedure interne, sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte di acquisto e strategie preventivamente adottate.
- iii. non è consentito investire parte del patrimonio di ciascun Fondo in parti di Fondi promossi e/o gestiti dalla stessa SG o da altre Società di gestione alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta ("Fondi collegati").

2. Per Fondi collegati si intendono le quote di altri Fondi istituiti e gestiti (direttamente o per delega) dalla stessa SG o da altra società cui essa sia legata da un rapporto di controllo o di gestione comune ovvero da un sostanziale investimento diretto o indiretto superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto.*

3. La Società di Gestione, la Banca depositaria o i loro associati possono effettuare operazioni nelle attività del Fondo a condizione che tali operazioni siano eseguite secondo le regole del libero mercato a normali termini commerciali e a patto che tali operazioni soddisfino una delle seguenti condizioni:

- i. che venga fornita una valutazione certificata di tale operazione da parte di un soggetto ritenuto dagli Amministratori indipendente e competente;
- ii. che l'operazione sia stata eseguita al meglio, secondo le norme di una borsa valori organizzata; oppure laddove i e ii non risultassero praticabili;
- iii. in modo che gli Amministratori siano in grado di verificare che l'operazione sia stata eseguita secondo le regole del libero mercato e a normali termini commerciali.

4. Relativamente al processo di investimento, la SG effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa; in particolare, la scelta degli OIC target avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OIC selezionati sono gestiti da società che, a giudizio del gestore evidenziano qualità del team di gestione e/o consistenza dei risultati ottenuti, persistenza nel tempo delle performance ottenute e/o opportunità di investimento della strategia nel contesto di mercato di riferimento e un'adeguata trasparenza nella comunicazione e nelle informazioni messe a disposizione degli Investitori.

5. Il Consiglio di Amministrazione della SG può adottare con propria delibera i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SG.

6. In tutti i casi in cui sorga un conflitto di interessi gli Amministratori della SG si impegnano ad assicurare che esso sia risolto equamente nel miglior interesse della SG e dei Partecipanti ai Fondi dalla stessa istituiti e gestiti.

Sezione H. RECLAMI

1. Principi generali

1. BAC Investments SG Spa ha adottato idonee procedure per assicurare ai Partecipanti ai Fondi una sollecita trattazione dei reclami

* La SG adotta al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'interesse del Fondo e dei Partecipanti nell'esecuzione o trasmissione degli ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti i principi della "best execution" come indicato nel Regolamento Unico Parte C capitolo X.

presentati, un esame articolato della problematica emergente dal reclamo, e la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ognuno di essi e delle misure poste in essere per risolvere il problema.

2. La trattazione dei reclami è affidata all’Ufficio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro, anche elettronico.

3. I reclami inviati al Collocatore e riconducibili all’attività della SG, saranno presi in carico dalla stessa SG secondo le modalità di cui al precedente punto 2.

4. I reclami ricevuti dalla SG e riconducibili all’attività di collocamento prestata dai Soggetti Collocatori saranno inoltrati agli Uffici Reclami dei collocatori interessati. Sarà cura dell’Ufficio Compliance tenere traccia di tali reclami e seguire l’esito degli stessi.

5. Il cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell’evasione del reclamo.

6. Ad avvenuta registrazione del reclamo, l’Ufficio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un’idonea risposta al soggetto richiedente.

7. L’Ufficio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con la Direzione della SG.

8. I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SG, le motivazioni della richiesta ed essere firmati.

9. Eventuali reclami, unitamente alla relativa documentazione di supporto, potranno essere inoltrati dal Partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche direttamente alla SG al seguente indirizzo: BAC Investments SG Spa - Ufficio Compliance, via Tre Settembre 316 - 47891 Dogana (Repubblica di San Marino).

Alternativamente, i reclami possono essere inviati alla SG a mezzo:

- i. fax al n. 0549/871418;
- ii. consegna direttamente presso gli uffici della SG;
- iii. email all’indirizzo info@bacinvestments.sm

10. Il processo di gestione dei reclami con l’esito finale dello stesso, contenente le determinazioni della SG, deve esaurirsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo. La SG provvede ad inviare per iscritto, nei termini sopra indicati, una lettera di risposta a mezzo Raccomandata a/r, esclusivamente presso i recapiti in possesso della SG.

11. L’invio di un reclamo da parte del cliente non pregiudica il diritto del medesimo ad adire all’autorità giudiziaria o ad organismi conciliativi, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Appendice A. - GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Il presente Glossario ha lo scopo di aiutare i lettori che potrebbero non aver familiarità con i termini utilizzati nel Regolamento unico di gestione e nel Prospetto Informativo dei Fondi istituiti e gestiti da BAC Investments SG Spa o con i termini la cui conoscenza sia comunque utile ai fini di una adeguata comprensione delle tematiche trattate nel presente Documento.

ABS	Con l'espressione titoli garantiti da attività ("ABS") si intendono i titoli di debito emessi da società o altre entità (ivi comprese autorità pubbliche o locali) garantiti o collateralizzati dal flusso di reddito derivante da un pool di attivi sottostante. Di norma l'attivo sottostante comprende prestiti, leasing o crediti (quali i debiti su carte di credito, i prestiti per autoveicoli e i prestiti agli studenti). I titoli garantiti da attività sono solitamente emessi in diverse classi con caratteristiche che variano a seconda del grado di rischio dell'attivo sottostante valutato con riferimento alla sua qualità creditizia e durata e possono essere emessi a tasso fisso o variabile. Maggiore è il rischio di una classe e maggiore sarà il reddito pagato dai titoli garantiti da attività.
Absolute Return	Pur nella eterogeneità dei fondi di questo tipo, l'approccio di investimento absolute presenta tipicamente un orizzonte di investimento piuttosto breve durante il quale il gestore cerca di generare rendimenti superiori rispetto al mercato monetario, privilegiando, sotto il profilo della strategia di investimento, strategie non direzionali. Sebbene i Fondi nella cui denominazione o nel cui obiettivo e/o politica di investimento compare l'espressione "Absolute Return" si propongano di ottenere rendimenti assoluti, ciò non significa né implica la garanzia che tali rendimenti saranno conseguiti, poiché in alcune situazioni potrebbero verificarsi dei rendimenti negativi.
Area Euro	Fanno parte dell'Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia.
Banca Depositaria	La Banca Depositaria è l'Istituto cui è affidata la custodia del patrimonio di un Fondo ed il controllo della gestione al fine di garantire la separazione contabile del patrimonio del Fondo da quello della Società di Gestione e l'osservanza dei principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.
Benchmark	Il benchmark, o parametro di riferimento, è un indice costruito sulla base di un portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi rispetto alla SG e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi. Il benchmark ha l'obiettivo di consentire all'investitore un'agevole verifica del mercato di riferimento, e quindi del potenziale livello di rischio/rendimento di un Fondo, oltre a fornire una indicazione del valore aggiunto in termini di extra-performance della gestione.
Beneficio di accumulo	Il beneficio di accumulo (o cumulo) si applica alle sottoscrizioni successive alla prima e consiste (dato che le commissioni di ingresso in un Fondo possono essere strutturate in modo da scendere all'aumentare dell'importo sottoscritto), nel considerare come un'unica sottoscrizione i diversi acquisti effettuati nel corso del tempo, applicando all'ultima sottoscrizione la commissione corrispondente all'importo totale dei versamenti effettuati.
Blue Chip	Le blue chip sono azioni di società a larga capitalizzazione e ampiamente scambiate sulle borse valori di riferimento.
Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla Società di Gestione/Sicav in quote/azioni di Fondi. Tale importo è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento (si veda anche "Importo dell'investimento").
Capitale nominale	Importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi.
Categoria	La categoria del Fondo/Fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento. Ciascuna categoria raggruppa i Fondi con politiche di investimento omogenee attraverso l'analisi della composizione specifica per titoli dei rispettivi portafogli.
Classe	Articolazione di un Fondo/Fondo in classi distinte, le cui attività vengono investite su base comune, ma a cui possono essere applicati criteri specifici in termini di strutture delle commissioni di sottoscrizione o di rimborso, strutture degli oneri, importi minimi di sottoscrizione, valuta e politica dei dividendi oppure ulteriori elementi caratteristici distintivi.

Collocatore	Il collocatore è il soggetto responsabile della vendita e del collocamento di quote di Fondi/Comparti agli investitori. E' responsabile della consegna all'investitore di alcuni documenti relativi all'investimento, come i prospetti. La presenza del collocatore è solo eventuale, potendo coincidere con il gestore (collocamento diretto).
Commissioni di gestione	Compensi pagati alla Società di Gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo/Fondo per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati

	quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo/Fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del Fondo/Fondo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del Fondo/Fondo in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi/Comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo/Fondo e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione (o d'ingresso)	Commissioni pagate dall'Investitore, generalmente a seconda del capitale investito, a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un Fondo/Fondo. Tipicamente, rappresentano la remunerazione del collocatore per la sua attività di distribuzione.
Comparto	Strutturazione di un Fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Controparti qualificate	Sono riconosciute come controparti qualificate le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OIC e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.
Conversione (c.d. Switch)	Operazione con cui il Sottoscrittore effettua il disinvestimento totale o parziale di quote/azioni dei Fondi/Comparti sottoscritti ed il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri Fondi/Comparti.
Credit default swap	Contratto derivato sul rischio di credito che offre la possibilità di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un debitore mediante pagamento di un premio periodico. Tali strumenti permettono di trasferire il rischio di credito, consentendo all'investitore di acquistare un'efficace assicurazione su un titolo obbligazionario in suo possesso (copertura dell'investimento), ovvero di acquisire una copertura su un'obbligazione che non possiede materialmente, laddove l'ottica di investimento preveda che il versamento di cedole richiesto sarà inferiore ai pagamenti ricevuti, a causa di una riduzione della qualità del credito. Viceversa, nel caso in cui l'ottica d'investimento preveda che, a causa di una diminuzione della qualità del credito, i pagamenti siano inferiori ai versamenti di cedole, la protezione sarà venduta facendo ricorso a un credit default swap. Di conseguenza, una parte, l'acquirente della copertura versa dei premi al venditore. Tuttavia, qualora si verifichi un "evento creditizio" (ovvero una diminuzione della qualità creditizia, come stabilito dal relativo contratto) il venditore dovrà versare una somma di denaro al compratore. Se detto evento non si verifica, l'acquirente dovrà versare al venditore tutti i premi dovuti e il contratto di swap si estinguera alla scadenza fissata senza ulteriori esborsi di denaro. Il rischio dell'acquirente è pertanto limitato al valore dei premi versati. Il mercato degli swap del rischio di credito può talvolta risultare meno liquido di quello obbligazionario.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio	Direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e successive modifiche.
Direttiva OICVM	La Direttiva del Consiglio UE 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Distributore Globale (Global Distributor)	Il soggetto cui compete di organizzare e controllare la commercializzazione e la distribuzione delle quote dei Fondi.

Duration	Scadenza media ponderata dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). Per sua natura, la duration è anche una misura sintetica della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni dei tassi d'interesse; quanto più è elevata, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito ad una variazione dei tassi di interesse. Ad esempio, una duration di 3 anni indica che il valore dell'obbligazione potrebbe salire del 3% circa se i tassi di interesse diminuissero dell'1%.
Euro	Con “€” e “Euro” si fa riferimento alla valuta introdotta nella terza fase dell'unione economica in base al Trattato di costituzione dell'Unione Europea. Indica la moneta unica europea (alla quale si fa riferimento nel Regolamento del Consiglio (CE) n° 974/98 del 3 maggio 1998 sull'introduzione dell'Euro). Alla data del presente Prospetto Informativo, i paesi che costituiscono l'eurozona sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Lettonia lithuania
Fondo aperto	Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa, oltre che all'andamento degli asset detenuti in portafoglio, al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. In tali Fondi i partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dallo schema di funzionamento del Fondo.
Fondo collegato	Fondo promosso o gestito dalla medesima SG o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o detenzione di una considerevole partecipazione diretta o indiretta, o da società del Gruppo di Appartenenza della SG.
Fondo comune di investimento	Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di Sottoscrittori e gestito in monte, istituito da una società di gestione, che riunisce le somme di più risparmiatori e le investe, come un unico patrimonio, in attività finanziarie sulla base di una predeterminata politica di investimento.
Fondo indicizzato	Fondo comune di investimento con gestione di tipo “passivo”, cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.
Gestore	Il gestore di un Fondo è il responsabile dell'allocazione del patrimonio del Fondo secondo le strategie definite dalla SG e sulla base della politica di investimento dichiarata. Le fasi principali di tale attività sono: - l'asset allocation, ossia la ripartizione delle risorse tra le diverse classi di attivo; - la decisione sul momento in cui modificare il portafoglio (market timing); - la selezione delle singole attività finanziarie all'interno delle asset class (stock picking).
Gestore delegato	Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OIC sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di Gestione in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Giorno di negoziazione	Con riferimento ad un Fondo, qualsivoglia giorno lavorativo diverso dai giorni in cui la negoziazione di quote di quel Fondo è sospesa.
Giorno di Regolamento	Il giorno di regolamento delle sottoscrizioni è al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.
Giorno di Riferimento	Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, si definisce “giorno di riferimento” il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero delle quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione. Il giorno di riferimento non può comunque essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Il regolamento delle sottoscrizioni deve avvenire entro il giorno successivo a quello di riferimento
High Yield	Le obbligazioni High Yield sono considerate prevalentemente speculative con riferimento alla capacità dell'emittente di restituire il capitale e pagare gli interessi. Investire in questi titoli comporta rischi significativi. Gli emittenti di obbligazioni high yield possono essere notevolmente indebitati e possono non avere a loro disposizione metodi più tradizionali di finanziamento. Una recessione economica può influire negativamente sulle condizioni finanziarie dell'emittente e sul valore di mercato di titoli di debito high yield emessi da tale entità. La capacità dell'emittente di onorare le proprie obbligazioni di debito può essere condizionata negativamente da sviluppi specifici relativi al medesimo o dalla sua incapacità di rispettare determinate stime e previsioni imprenditoriali o dalla indisponibilità di ulteriori

	finanziamenti.
Importo dell'investimento	L'importo versato da o per conto di un investitore nell'ambito di un investimento in qualsivoglia Fondo/Fondo e da cui verranno detratte le eventuali commissioni di sottoscrizione e di altra natura da versare prima dell'investimento.
Investitore istituzionale	Un investitore istituzionale è un operatore che effettua considerevoli investimenti sul mercato mobiliare, disponendo di ingenti possibilità finanziarie proprie o affidategli in gestione. Esempi di investitori istituzionali sono le compagnie di assicurazione, i Fondi pensione, gli OIC e le Gestioni Patrimoniali in Fondi.
Investment Grade	L'espressione "Investment Grade" designa i titoli di debito che al momento dell'acquisto vantano un rating pari o superiore a BBB- di Standard & Poor's, Baa3 di Moody's Investor Services o BBB- di Fitch Ratings, ovvero un rating considerato equivalente in base a simili criteri creditizi assegnato da un'agenzia di rating riconosciuta. In caso di rating divergenti, viene tipicamente utilizzato il più elevato. Si rimanda all'Appendice B per ulteriori dettagli in merito alle classi di rating assegnate dalle principali Agenzie internazionali.
Leva Finanziaria (effetto leva)	La leva finanziaria esprime la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. L'effetto

	leva esprime dunque l'effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è tipicamente connessa all'utilizzo di strumenti derivati o strumenti di analoga natura.
LISF	Acronimo con cui si identifica la Legge sulle Imprese e sui Servizi bancari, Finanziari e Assicurativi (legge n° 165 del 17 novembre 2005)
Market Fund	I "market funds" sono fondi con un benchmark di riferimento che hanno l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti attraverso un graduale incremento del valore dei capitali investiti in linea con il parametro di riferimento prescelto.
Mercati emergenti	Per Mercati emergenti si intendono solitamente i mercati di Paesi più poveri o meno sviluppati, caratterizzati da un minor grado di sviluppo politico, sociale ed economico e da una più accentuata instabilità valutaria e/o che presentano un debito pubblico con rating basso (inferiore all'investment grade) e sono, quindi, contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza. Rientrano in tale definizione i paesi inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets o in indici composti derivati (o qualsiasi indice subentrante, se rivisto) o qualsiasi paese classificato dalla Banca Mondiale come un paese con reddito da basso a medio alto.
Mercati di frontiera	Tra i mercati emergenti, si definiscono mercati di frontiera quelli caratterizzati da un grado minimo di sviluppo economico e/o del mercato dei capitali, amplificando ulteriormente i rischi dell'investimento in essi. Rientrano in tale definizione i paesi compresi nell'MSCI Frontier Markets Index o un indice composito di quest'ultimo (o qualsiasi indice successivo, se rivisto).
Mercato Regolamentato	Secondo la definizione contenuta nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati per gli strumenti finanziari, sono mercati regolamentati i mercati che rientrano nell'elenco redatto da ciascuno Stato Membro, che operano regolarmente, sono caratterizzati dal fatto che le norme emanate o approvate dalle competenti autorità ne definiscono le modalità di funzionamento, le condizioni di accesso e le condizioni che devono essere soddisfatte da uno strumento finanziario prima che possa effettivamente essere scambiato sul mercato, richiedendo la conformità con tutti i requisiti di rendicontazione e trasparenza di cui alla stessa Direttiva 2004/39/CE nonché qualsiasi altro mercato che sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto ed aperto al pubblico in uno Stato membro dell'UE.
Modulo di sottoscrizione	Modulo sottoscritto dall'Investitore con il quale egli aderisce al Fondo/Fondo - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Non investment grade	L'espressione "non investment grade" o "ad alto rendimento" designa i titoli di debito privi di rating o che al momento dell'acquisto vantano un rating pari o inferiore a BB+ di Standard & Poor's o un rating inferiore equivalente rilasciato da almeno un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. Le obbligazioni non investment grade (si veda "Investment Grade") possono essere caratterizzate da un maggior rischio d'inadempienza dell'emittente. Inoltre, i titoli di debito non compresi nella categoria investment grade tendono a essere più volatili di quelli dotati di rating più elevati e pertanto sono maggiormente esposti ai contraccolpi di eventi economici sfavorevoli.
OCSE	L'OCSE è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico istituita con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata il 14 dicembre 1960, ed entrata in vigore il 30 settembre 1961. L'OCSE raccoglie oggi 34 Paesi membri: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria).
OIC	Con il termine OIC, o alternativamente OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), ed ai sensi della Direttiva del Consiglio UE 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, si fa riferimento genericamente ai Fondi comuni di investimento ed alle Sicav, organismi aventi come oggetto l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide del capitale raccolto dal pubblico, che opera in base al principio della ripartizione del rischio e le cui quote/azioni vengono riacquistate o rimborsate su richiesta dei titolari o degli altri aventi diritto.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento	Orizzonte temporale minimo raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di gestione del singolo Fondo.
Piano di Accumulo (PAC)	Il piano di accumulo rappresenta una modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un Fondo/Fondo che prevede la sottoscrizione graduale e dilazionata nel tempo mediante adesione a piani di risparmio che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento attraverso un flusso di importi periodici (generalmente mensile) prestabilito. L'eventuale commissione di sottoscrizione può essere calcolata sul valore nominale del piano e ripartita su ciascun singolo versamento secondo modalità che variano da fondo a fondo.

Piano di Investimento di Capitale (PIC)	Il piano di investimento del capitale è una modalità di sottoscrizione del Fondo che prevede il versamento di una somma di denaro in un'unica soluzione. L'ammontare investito deve essere almeno pari al minimo indicato nel prospetto informativo per ogni singolo Fondo.
Private equity	Il private equity si può definire come l'attività di assunzione di partecipazioni durevoli e rilevanti nel capitale di rischio di imprese obiettivo generalmente non quotate, attività posta in essere da investitori finanziari specializzati con la precipua finalità di accrescere il valore della partecipazione assunta, nel medio termine, al fine di realizzare un consistente capital gain al momento della dismissione della partecipazione stessa. Il private equity rappresenta una formula per apportare capitale di rischio, alternativa ad altre, che si avvale della presenza di intermediari specializzati nel favorire la crescita delle imprese.
Quota	E' l'unità di misura di un Fondo comune di investimento, ovvero la più piccola unità in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo. All'atto della sottoscrizione, al partecipante al Fondo viene assegnato un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario ed uguali diritti) proporzionale all'importo versato. Al momento della sottoscrizione il partecipante non conosce necessariamente il valore della quota ed il numero delle quote che ha acquistato poiché questa viene valorizzata quotidianamente al termine della giornata borsistica.

Rating	Il rating è la valutazione, assegnata da agenzie specializzate indipendenti, ed espresso da un codice progressivo alfanumerico, riguardante, a seconda dei casi, il merito di credito di una società emittente titoli o quello di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce una indicazione sintetica del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's). Si rimanda all'appendice Appendice B per ulteriori dettagli.
Regolamento di gestione del Fondo (o Regolamento del Fondo)	Il Regolamento di gestione di un Fondo è il documento che integra l'insieme di norme che regolano l'attività di un fondo e lo caratterizzano rispetto agli altri; esso completa le informazioni contenute nel Prospetto. Il Regolamento di un Fondo deve essere approvato dalla Banca Centrale e contiene l'insieme di norme attraverso le quali sono definite le modalità di funzionamento dei singoli Fondi ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, nonché le regole che definiscono i rapporti con i singoli Sottoscrittori.
RID	RID è l'acronimo con cui si indicano i Rapporti Interbancari Diretti, ovvero i servizi di incasso crediti basati sull'autorizzazione continuativa rilasciata dal debitore alla propria banca avente ad oggetto gli ordini di addebito provenienti da un creditore.
Rischi operativi	Il rischio operativo è il rischio di perdite imputabili ad errori, infrazioni, interruzioni di attività e danni causati da processi interni, dal personale o dai sistemi, oppure causato da eventi esterni e tipicamente afferenti i processi distributivi, di investimento e di valorizzazione.
SDD	Il Sepa Direct Debit (o addebito SEPA) è - come il RID - un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un'autorizzazione a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto (il mandato). A differenza della delega RID, il mandato SEPA viene rilasciato dal debitore esclusivamente all'impresa creditrice che - a valere sul mandato firmato dal suo cliente - avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria banca.
Società di Gestione	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito registro tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
Società di investimento a capitale variabile (Sicav)	Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca Centrale ed il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni di dette Società rappresentano la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Soggetti Collocatori	Si veda "Collocatore".
Statuto della Sicav	Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca Centrale e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e che regolano i rapporti con i Sottoscrittori.
Strumenti complessi	In linea di massima, sono definiti strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti finanziari le cui caratteristiche si discostano più o meno significativamente dagli strumenti finanziari tradizionali (azioni ed obbligazioni). Rientrano in tale definizione futures, opzioni, swap ed altri strumenti finanziari derivati relativi a titoli, valute tassi di interesse e redditi.
Strumenti del mercato monetario	Strumenti di norma negoziati sul mercato monetario che sono liquidi e il cui valore possa essere determinato con precisione in qualsiasi momento.

Strumenti derivati	Attività finanziarie il cui valore è determinato sulla base di quello di altri strumenti scambiati sul mercato (underlying). Tali strumenti sono spesso caratterizzati da un "effetto leva" dell'investimento. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti futures ed i contratti di opzione.
Sub-Investment Grade	Con rating inferiore a Investment Grade.
Tipologia di gestione di Fondo/Comparto	La tipologia di gestione del Fondo dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza. Si distingue tipicamente tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: - la tipologia di gestione "market fund" viene utilizzata per i Fondi la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio/rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; - le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" sono utilizzate per Fondi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); - la tipologia di gestione "structured fund" (Fondi strutturati) viene utilizzata per i Fondi che forniscono agli Investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Total expenses ratio (TER)	Il Totale expenses ratio (indice di spesa medio) è il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso; è un indicatore sintetico utilizzato per conoscere i costi sopportati dal fondo, esclusi quindi quelli di sottoscrizione e rimborso che sono direttamente a carico dei sottoscrittori. Il dato, che comprende tutti gli oneri ad esclusione di quelli fiscali, viene espresso in percentuale rispetto al patrimonio medio annuo del Fondo e rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento viene assorbita dai costi che gravano sul fondo. Concorrono alla determinazione di tale indice, in particolare, le commissioni di gestione e le commissioni di performance, il compenso della banca depositaria, le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, le spese di pubblicazione dei prospetti e di informativa al pubblico, il contributo di vigilanza che la SG versa annualmente alle Autorità per i singoli Fondi. La quantificazione degli oneri non tiene conto degli oneri fiscali gravanti sul Fondo, dei costi di negoziazione del Fondo impliciti nei prezzi delle transazioni e degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore al momento della sottoscrizione.
Total Return	L'approccio di investimento total return ha di solito un orizzonte di investimento medio/lungo e si pone come obiettivo quello di generare rendimenti superiori rispetto ad un investimento in titoli governativi aventi analogo orizzonte di investimento, mediante strategie di investimento direzionali in cui pesi ed esposizioni alle diverse asset class possono cambiare pesantemente nelle diverse fasi del ciclo economico.
Tracking error volatility (TEV)	La Tracking error volatility descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento. Nel caso di un fondo a gestione passiva, il cui obiettivo è replicare l'andamento del proprio benchmark, la TEV consente di valutare con quanta fedeltà il gestore replica tale andamento. Di conseguenza, quanto più elevato è il valore assunto dalla TEV, tanto più indipendenti sono state le scelte del gestore rispetto all'andamento dell'indice scelto come riferimento.
Turnover di portafoglio	Il turnover di portafoglio è il rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, ed il patrimonio netto medio del fondo. E' un indicatore approssimativo dell'entità delle operazioni di gestione e dell'incidenza dei costi di transazione sul fondo.
UCITS	Con il termine UCITS (Undertaking for Collective Investment of Transferable Securities), si fa riferimento alla direttiva dell'Unione Europea n° 85/611/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Tale Direttiva, all'interno dell'UE, stabilisce i termini per il collocamento nei Paesi membri di fondi con domicilio in uno di questi; la normativa UCITS ha inoltre l'obiettivo di semplificare e rendere più trasparenti le regole per la vendita di fondi all'interno dell'UE. I fondi che rispondono alle disposizioni di detta direttiva vengono definiti Fondi Armonizzati.

Unione Europea	Ne fanno parte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
----------------	--

Valore del patrimonio netto	Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione	Il valore unitario della quota/azione di un Fondo/Fondo, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo/Fondo (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valori Mobiliari	Azioni e altri titoli equivalenti ad azioni, titoli di debito e correlati al debito e qualsiasi altro valore negoziabile che conferisca il diritto di acquisire tali valori mobiliari a mezzo sottoscrizione o scambio.
Value at risk	Nella sua accezione più comune , il Value at Risk (o anche VaR) è una misura statistica di rischio che esprime la massima perdita potenziale di una posizione finanziaria in un determinato orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza (solitamente il 95% o 99%), ovvero all'interno di un dato livello di probabilità. Il VaR si propone come misura di sintesi dell'esposizione di un titolo o di un portafoglio ai rischi di mercato, complementare a misure di sensitivity quali la duration, il beta, o le "greche". Il VaR permette di sintetizzare in un solo numero il rischio di una posizione finanziaria, sfruttando i principi alla base della portfolio selection e della correlazione tra investimenti.
Volatilità	La volatilità è una misura di rischio che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo. La volatilità storica di uno strumento finanziario viene solitamente misurata dalla deviazione standard dei suoi rendimenti; è una misura statistica della velocità e della portata dei cambiamenti delle quotazioni di un titolo nel corso di determinati periodi. E' pertanto un indicatore dell'incertezza o della variabilità associata al rendimento di una attività finanziaria. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. La volatilità rende un'idea di quanto si allontana mediamente il rendimento dell'investimento dal suo valore atteso in quanto segnala l'ampiezza delle oscillazioni con cui il rendimento fluttua intorno alla sua media; maggiore è la volatilità, tanto più l'investimento può ritenersi rischioso.
Zona A	I paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito internet www.oecd.org) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo.

Appendice B. - Tabella dei Rating

Moody's		Standard & Poor's		Fitch Ratings		Descrizione		
Lungo Termine	Breve Termine	Lungo Termine	Breve Termine	Lungo Termine	Breve Termine			
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	F1+	"Prime" Massima sicurezza del capitale		
Aa1		AA+		AA+		Rating alto, Qualità più che buona		
Aa2		AA		AA				
Aa3		AA-		AA-				
A1		A+	A-1	A+	F1	Rating medio-alto. Qualità media		
A2		A		A				
A3		A-	A-2	A-	F2			
Baa1		BBB+		BBB+				
Baa2		BBB		BBB				
Baa3		BBB-		BBB-				
Ba1	Not Prime	BB+	B	BB+	B	Area di non-investimento Speculativo		
Ba2		BB		BB				
Ba3		BB-		BB-				
B1		B+		B+		Altamente speculativo		
B2		B		B				
B3		B-		B-				
Caa		CCC+		CCC	C	Rischio considerevole		
Ca		CCC	C			Estremamente speculativo		
C		CCC-				Rischio di perdere il capitale		
/		D	/	DDD	/	In perdita		
/				DD				
/				D				

Appendice C. - CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO DEL FONDO

Principi Generali

1. Il Valore Patrimoniale Netto del Fondo sarà calcolato in ogni giorno di negoziazione del relativo Fondo o, in ogni caso, almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.
2. I criteri di valutazione sono fissati, coerentemente con le disposizioni contenute nell'Allegato H del Regolamento 2006/03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dal soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota e devono essere concordati con la SG.
3. L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle disposizioni del Regolamento 2006/03) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SG.
4. Il Valore Patrimoniale Netto del Fondo, espresso nella valuta di denominazione, sarà calcolato aggregando il valore corrente delle attività e deducendo le passività del Fondo, entrambe relative alla data di riferimento della valutazione.
5. Le attività e le passività di ciascun Fondo saranno determinate sulla base del conferimento a e dei prelievi da un Fondo in conseguenza di (i) l'emissione ed il riscatto di quote, (ii) la ripartizione di attività, passività, ricavi e spese attribuibili a un Fondo in conseguenza delle operazioni effettuate dalla SG per conto di tale Fondo e (iii) il pagamento di spese o distribuzioni ai detentori di quote di un Fondo.
6. Il valore complessivo netto ad una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:
 - a. con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati laddove ne sia previsto l'impiego, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
 - b. è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata e computarne gli effetti nella determinazione del valore del Fondo.
7. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento.
8. Ai fini della determinazione del Valore Patrimoniale Netto, le attività del Fondo dovranno includere:
 - i. tutte le disponibilità in cassa o in deposito o di cui è stata ordinata la costituzione in deposito, ivi inclusi i relativi interessi maturati o che matureranno;
 - ii. tutti i crediti (ivi inclusi i proventi da cessioni di titoli non ancora regolate);
 - iii. tutti gli strumenti finanziari, le azioni, i titoli, le commodities, le quote/azioni in organismi di investimento collettivo, i diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni e altri investimenti del Fondo;
 - iv. tutti i dividendi in azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni in contanti dovuti al Fondo per quanto ragionevolmente a conoscenza di BAC Investments SG Spa (fermo restando che BAC Investments SG Spa potrà apportare delle rettifiche per tenere conto delle oscillazioni del valore di mercato dei titoli dovute a pratiche di negoziazioni ex dividendo o ex diritti e altre pratiche simili);
 - v. tutti gli interessi maturati sui titoli fruttiferi di proprietà del Fondo nella misura in cui gli stessi non siano già compresi o riportati nel relativo capitale; e
 - vi. tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi inclusi i risconti attivi.
9. Allo stesso modo, le passività di BAC Investments SG Spa si intenderanno comprensive di:

- i. tutti i prestiti, gli effetti e i debiti;
- ii. tutte le spese amministrative maturate o dovute (ivi incluse le commissioni di gestione, di custodia, ed altre commissioni eventualmente spettanti);
- iii. tutte le passività conosciute, presenti e future, inclusi tutti gli obblighi contrattuali maturati per i pagamenti in denaro o proprietà, compreso l'importo di dividendi non pagati ma dichiarati, quando la data della loro valutazione è successiva alla data stabilita per determinare le persone aventi diritto ad essi;
- iv. un apposito accantonamento per imposte future dovute in base al capitale e al reddito alla data di valutazione ed ogni altra riserva autorizzata ed approvata dagli Amministratori; e
- v. tutte le altre passività del Fondo di qualsivoglia tipo e natura, effettive o potenziali.

10. Nel determinare le passività, la SG può tenere conto di tutte le spese amministrative e di quelle di natura regolare o periodica, calcolandole per l'anno intero o per un periodo diverso, dividendo proporzionalmente l'importo per le corrispondenti frazioni di tale periodo.

11. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel Regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

12. Il valore unitario delle quote di un Fondo sarà pari al valore patrimoniale netto del Fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

13. Il valore unitario delle quote è arrotondato fino al quarto decimale nella valuta di denominazione del Fondo.

Criteri di valutazione

1. Il valore delle attività del Fondo verrà determinato come segue:

i. il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e pagherò a vista e dei crediti, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi deliberati o maturati e non ancora incassati sarà considerato pari al rispettivo ammontare complessivo, tranne in caso di dubbia esigibilità o di improbabile riscossione in toto, nel qual caso il valore è calcolato applicando uno sconto adeguato secondo la stima di BAC Investments SG Spa in modo da riflettere il valore effettivo degli stessi;

ii. il valore dei crediti sarà determinato secondo il presumibile valore di realizzo degli stessi;

iii. il valore dei titoli (e/o degli strumenti finanziari derivati, laddove ne sia previsto l'impiego) quotati in una borsa ufficiale o negoziati in qualsiasi altro mercato regolamentato è determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile. Laddove tali titoli o tali altre attività finanziarie siano quotate o negoziate in o su più di una borsa valori o altro mercato organizzato, si farà riferimento alla borsa o al mercato più significativo, avuto riguardo alle quantità trattate presso lo stesso e all'operatività svolta dal Fondo;

iv. nel caso in cui uno qualsiasi dei titoli presenti nel portafoglio del Fondo in un determinato giorno non sia quotato su alcuna borsa valori o negoziato su alcun mercato organizzato ovvero se in relazione ai titoli quotati su qualsiasi borsa o negoziati su qualsiasi altro mercato organizzato, il prezzo determinato ai sensi del precedente punto, a parere della SG non sia rappresentativo del valore equo di mercato dei titoli in questione, il valore di tali titoli verrà determinato in modo prudente e in buona fede sulla base del presumibile valore di realizzo o di qualsiasi altro opportuno principio di valutazione, avuto riguardo alla situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza, nonché a quella di mercato;

v. gli strumenti finanziari "strutturati", laddove ne sia consentito l'impiego, saranno valutati tenuto conto di tutte le componenti (obbligazionaria, derivativa, ecc.) in cui possono essere scomposti;

vi. le quote o le azioni di OIC aperti sottostanti saranno valutate in base all'ultimo Valore patrimoniale netto determinato e

disponibile al netto degli eventuali oneri applicabili; ove detto prezzo non sia rappresentativo del valore equo di mercato di dette attività, saranno valutate al prezzo determinato dagli Amministratori in modo equo e ragionevole;

vii. il valore degli swap sarà stabilito applicando regolarmente un metodo di valutazione riconosciuto e trasparente;

viii. tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al valore equo di mercato come determinato in buona fede secondo le procedure stabilite dagli Amministratori;

ix. in ogni caso in cui i suddetti metodi di calcolo siano ritenuti inadeguati o fuorvianti, o in ogni circostanza in cui ciò sia ritenuto comunque nel miglior interesse dei Partecipanti, la SG può rettificare il valore di qualsivoglia investimento o consentire l'applicazione di altri metodi di valutazione da utilizzare per le attività del Fondo se dovesse ritenere che le circostanze giustifichino tale rettifica o che debba essere adottato un altro metodo di valutazione al fine di riflettere più fedelmente il valore di tali investimenti.

Appendice D. - RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

Sulla base del principio della diversificazione dei rischi, gli Amministratori della SG hanno il potere di definire la politica di investimento per gli investimenti della SG in relazione a ciascun Fondo, subordinatamente alle restrizioni previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti che sono di seguito evidenziate.

A. Restrizioni e principi di carattere generale

1. Nella gestione dei Fondi Comuni di Investimento, fatto salvo quanto previsto per i fondi di tipo alternativo cui non si applicano tali limitazioni, la SG deve rispettare i divieti di carattere generale stabiliti dall'art. 79 del Regolamento 2006/03. In base a tali disposizioni è vietato:

- i. vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- ii. concedere prestiti (o agire da garante) in forme diverse da quelle previste nel Regolamento 2006/03 in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari;
- iii. investire in strumenti finanziari emessi dalla SG che ha istituito o che gestisce il Fondo;
- iv. acquistare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SG, o da una società del gruppo cui la SG appartiene;
- v. cedere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari non quotati ai soggetti indicati al punto precedente;
- vi. investire in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della SG, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del Valore complessivo netto del Fondo.

2. Il rispetto dei divieti e dei limiti all'attività di investimento dei Fondi e delle regole previste nelle disposizioni del Regolamento 2006/03 per ciascuna tipologia di Fondo deve essere assicurato in via continuativa. Tuttavia, ferma restando l'esigenza di assicurare il rispetto del principio della adeguata diversificazione dei rischi, i Fondi possono derogare per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio di operatività ai limiti quantitativi di frazionamento e contenimento del rischio.

3. I limiti posti all'investimento dei Fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SG, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari facenti parte delle sue attività di portafoglio (ad esempio, diritti di opzione, obbligazioni convertibili). Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti determini il superamento dei limiti di investimento, o in tutte le situazioni in cui ciò avvenga per ragioni al di fuori del controllo della SG (quali una successiva fluttuazione del valore delle attività del Fondo) la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo in debito conto l'interesse dei Partecipanti al Fondo. Analogico criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SG.

4. Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti ed i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il Fondo e la SG si applicano sia alla SG che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

B. Disposizioni per i Fondi di tipo UCITS III

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I beni nei quali può essere investito il patrimonio dei Fondi di tipo UCITS III, nel rispetto delle altre condizioni previste dal Regolamento 2006/03, sono i seguenti:

- a. strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 della LISF, lettere a. (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio), ammessi o negoziati su mercati che siano regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti ed aperti al pubblico; b. (obbligazioni, titoli di stato e altri titoli di debito), d. (titoli di mercato monetario) ed e. (qualsiasi altro

- titolo che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere ed i relativi indici), ammessi o negoziati su mercati che siano regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti ed aperti al pubblico;
- b. strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 lettere a), b), d) ed e), della LISF non quotati, entro il limite complessivo del 10% del TOTALE DELLE ATTIVITA' del FONDO;
- c. strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- d. strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
1. abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 2. le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);
 3. siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili;
 4. le relative posizioni possano essere chiuse in qualsiasi momento per iniziativa del Fondo;
- e. Parti di OIC UCITS III;
- f. Parti di OIC non UCITS III aperti entro il limite complessivo del 30% del TOTALE DELLA ATTIVITA' del FONDO:
1. il cui patrimonio è investito nelle attività di cui al presente articolo;
 2. per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale.
 3. i cui regolamenti di gestione non prevedano deroghe al rispetto dei divieti di carattere generale di cui all'articolo 79 o ai limiti all'indebitamento di cui all'articolo 94, comma 5 del Regolamento 2006/03;
- g. depositi bancari presso banche sammarinesi o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:
1. non abbiano una scadenza superiore a dodici mesi;
 2. siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a quindici giorni.

I Fondi di tipo UCITS III possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Regole di frazionamento e contenimento dei rischi per l'investimento in strumenti finanziari di cui all'art. 83, comma 1, lettere a e b del Regolamento 2006/03

L'investimento in strumenti finanziari indicati nelle lettere a e b del precedente paragrafo B.1 emessi da uno stesso soggetto è consentito entro il limite del 5% del Totale delle attività del Fondo. Tale limite è elevato:

- a. al 10%, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nella lettera a. del comma 1 dell'articolo 83 del Regolamento 2006/03 e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il Fondo investe più del 5% del Totale delle attività non superi il 40% del Totale delle Attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5% di cui alle successive lettere b. e c.;
- b. al 35%, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno stato dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da uno stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- c. al 100%, nel caso di strumenti finanziari di cui alla precedente lettera b., a condizione che:
 - i. il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
 - ii. il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del Totale delle Attività del Fondo;
 - iii. tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3. Regole di frazionamento e di contenimento del rischio per gli investimenti in strumenti finanziari derivati

La SG può fare ricorso a strumenti finanziari derivati solo per fini di copertura del rischio cambio.

4. Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l'investimento in strumenti finanziari derivati OTC

E' consentito l'investimento in strumenti finanziari derivati OTC solo per fini di copertura del rischio cambio.

5. Regole di frazionamento e contenimento del rischio per gli investimenti in parti di altri OIC

1. Non è consentito l'investimento in parti di altri OIC la cui politica di investimento prevede la possibilità di investire in misura superiore al 10% delle attività in parti di altri OIC.

2. L'investimento in parti di uno stesso OIC UCITS III non può essere superiore al 20% del Totale delle Attività.

3. L'investimento in parti di uno stesso OIC non UCITS III aperto non può essere superiore al 10% del Totale delle Attività del Fondo.

4. In ogni caso, la composizione del portafoglio degli OIC acquisiti definita dai rispettivi regolamenti di gestione deve essere compatibile con la politica di investimento e con il profilo di rischio del Fondo acquirente. Nelle scelte di investimento la SG privilegia gli investimenti in OIC autorizzati ai sensi di normative che prevedano l'assoggettamento del Fondo ad un livello di vigilanza considerato equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale. Il livello di protezione dei detentori di quote di tali altri OIC deve essere equivalente a quello previsto per i detentori di quote di Fondi di diritto sammarinese e, in particolare, le regole in materia di separazione delle attività, assunzione di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti del Regolamento 2006/03 e successive modifiche.

6. Regole di frazionamento e contenimento del rischio per l'investimento in depositi bancari

L'investimento in depositi presso un'unica banca, esclusa la liquidità detenuta per esigenze di tesoreria, è consentito entro il limite del 20% del Totale delle Attività del Fondo. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la Banca Depositaria del Fondo.

Nel caso di depositi presso la Banca Depositaria o presso banche del Gruppo di appartenenza della SG le condizioni praticate al Fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

7. Limite all'esposizione verso un unico soggetto derivante dal complesso degli investimenti di cui agli articoli 85, 87, 89 del Regolamento 2006/03

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti punti 2, 4, e 6 il totale delle esposizioni di un Fondo di tipo UCITS III nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo rivenienti da investimenti nei beni indicati nei medesimi articoli non può essere superiore al 20% del Totale delle attività del Fondo.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati al precedente punto 2, lettere b e c, tale limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato rispettivamente al 35% e al 100% del Totale delle attività del Fondo.

8. Regole di frazionamento e contenimento del rischio per i "Fondi-indice"

I Fondi di tipo UCITS III la cui politica di investimento consiste nel riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario, azionario od obbligazionario, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a) del Regolamento 2006/03 e sintetizzato al precedente punto 2.a, a condizione che:

a. il Fondo investa non più del 20% del Totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;

b. l'indice sia:

i. sufficientemente diversificato;

ii. rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto alla SG;

iii. regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

Qualora l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti, il limite di cui alla lettera a. del precedente comma e quello di cui all'articolo 90, comma 1 del Regolamento 2006/03, sintetizzato al precedente punto 7 comma 1, sono elevati al 35% del Totale delle attività.0

9. Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in strumenti finanziari derivati

E' consentito l'investimento in strumenti derivati solo per fini di copertura del rischio cambio

10. Regole per il calcolo dei limiti in presenza di investimenti in titoli strutturati

Non è consentito l'investimento in titoli strutturati.

11. Altre regole prudenziali

1. Una SG non può detenere, attraverso l'insieme dei Fondi Comuni di Investimento aperti che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto della società medesima - pari o superiore al:

- a. 10% se la società è quotata;
- b. 20% se la società non è quotata.

In ogni caso una SG non può, tramite i Fondi aperti che gestisce, esercitare il controllo sulla società emittente. Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

2. Ai fini dei limiti stabiliti di cui al comma 1, ciascuna SG deve computare i diritti di voto concernenti:

- a. i Fondi aperti che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti alle SG promotrici;
- b. i Fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore.

3. Un Fondo non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a. 10% del totale delle azioni senza diritto di voto;
- b. 10% del totale delle obbligazioni;
- c. 25% del totale delle parti di uno stesso OIC;
- d. 10% del totale degli strumenti del mercato monetario.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento 2006/03.

I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

4. Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del Gruppo di appartenenza della SG, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25% dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

5. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SG può - entro il limite massimo del 10% del Valore complessivo netto del Fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a sei mesi. Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità. Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso

il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cosiddetti prestiti “back to back”).

6. Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio del Fondo, è consentito effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

- a. le operazioni vanno concluse su strumenti finanziari nei quali il Fondo può essere investito;
- b. i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;
- c. nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto devono essere rispettati, nella fase di acquisto a pronti, i limiti posti all'attività del Fondo;
- d. i pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite generalmente previsto per l'assunzione di prestiti;
- e. nel caso di pronti contro termine in cui i titoli del fondo sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del gruppo di appartenenza della SG il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 20% del Totale delle attività del Fondo;
- f. i Fondi del presente prospetto non possono concedere in prestito i propri titoli.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettera e) non si applicano ai Fondi specializzati in investimenti in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

8. I limiti indicati nel comma 6 lettere c) e d) devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere; nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (cosiddetto “roll over”), le SG nella verifica dei richiamati limiti possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal “rinnovo”, rispettivamente, di PCT attivi e PCT passivi - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a. i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati nella medesima stanza di compensazione;
- b. le procedure amministrative adottate dal Fondo o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PCT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo.